



P. A. T. COMUNE DI VALLE DI CADORE

2015

Norme Tecniche

COMUNE DI
VALLE DI
CADORE

ADOZIONE - dicembre 2015

IL SINDACO



CONSULENZA SPECIALISTICA

GEOLOGICA: dott. geol. Mario Cabriel

AGRONOMICA: dott. for. Daniele Belli

IDRAULICA: dott. ing. Gaspare Andreella

IL PROGETTISTA

dott. urb. Mauro De Conz

COPROGETTISTA

dott. urb. Vanessa Da Col

COORDINAMENTO

p.i. Mariagrazia Viel

Novembre 2015

P.A.T. "Valle di Cadore"

NORME TECNICHE - INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
art. 1 - Ambito del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale	3
art. 2 - Definizione e finalità del P.A.T.	3
art. 3 - Articolazione del P.A.T.	5
art. 4 - Elaborati del P.A.T.	6
TITOLO II – VINCOLI E FRAGILITA’	8
art. 5 - Vincoli ambientali e pianificatori	8
art. 6 - Invarianti strutturali	11
art. 7 - Invarianti di natura geologica	12
art. 8 - Invarianti di natura ambientale e paesaggistica	12
art. 9 - Invarianti di natura storico - monumentale	16
art. 10 - Fragilità ambientali	18
art. 11 - Fragilità geologiche: aree idonee e aree idonee a condizione	18
art. 12 - Fragilità geologiche: aree non idonee	20
art. 13 - Fragilità idrauliche	23
art. 14 - Rischi di origine antropica e conflittualità insediative	26
TITOLO III - TRASFORMABILITA’	28
capo I° - il territorio aperto	28
art. 15 - Trasformabilità del territorio (tav.4)	28
art. 16 - Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.)	29
art. 17 - Il bosco	30
art. 18 - Neoformazioni e condizioni di non boscosità	30
art. 19 - Superfici agricole, prative, pascolive	31
art. 20 - Edificabilità in zona agricola	32
capo II° - disciplina delle aree urbanizzate	36
art. 21 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica	36
art. 22 - Indirizzi e criteri per l'applicazione del credito edilizio	38
art. 23 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della compensazione urbanistica	39
art. 24 - Criteri generali di dimensionamento e standard urbanistici	39
art. 25 - Sistema dei centri storici: centri storici e nuclei di antica formazione	41
art. 26 - Sistema dei centri storici: incentivazione alla dotazione di servizi nei piccoli centri	43
art. 27 - Sistema urbano: aree ad urbanizzazione consolidata residenziale	44
art. 28 - Sistema turistico: interventi di carattere alberghiero ed extralberghiero	45
art. 29 - Sistema produttivo: aree ad urbanizzazione consolidata produttiva	47
art. 30 - Linee preferenziali di sviluppo e interventi di ridefinizione del margine	48
art. 31 - Ambito da tutelare, riqualificare, valorizzare	49
art. 32 - Attuazione del P.A.T. - P.I.C.T.	49
art. 33 - Sportello unico per le attività produttive e attività produttive fuori zona	56
art. 34 - Disposizioni attuative per il P.I.	56
art. 35 - Tutela dall'inquinamento acustico e luminoso	57
capo III° - reti e servizi	59
art. 36 - Viabilità e Reti di Trasporto	59
36.1 - Sistema stradale	59
36.2 - Situazioni di criticità	60
36.3 - Viabilità di progetto	60
36.4 - Percorsi ciclabili	61
36.5 - Percorsi ad uso turistico ed escursionistico.	61
36.6 - Trasporto pubblico locale	611
36.7 - Sistema ferroviario	62
art. 37 - Localizzazione reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico	62
art. 38 - Energia rinnovabile	622

TITOLO IV – NORME FINALI

64

art. 39 - Criteri per la definizione di variante al P.A.T.	644
art. 40 - Attuazione del P.A.T. e Agenda di Piano	64
art. 41 - Monitoraggio	655
art. 42 - Norme finali e transitorie	666
art. 43 - Disposizioni per assicurare gli obiettivi di sostenibilità assunti dal Piano	669
art. 44 - Attuazione del Piano ed aree SIC e ZPS	669
art. 45 - Norme di salvaguardia P.T.R.C. adottato e piani sovraordinati	68

ALLEGATO A - SCHEDE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI A.T.O.

Piano di Assetto del Territorio "Valle di Cadore"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - Ambito del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

1. Il Piano di Assetto del Territorio "Valle di Cadore", da ora in avanti P.A.T., comprende integralmente il territorio del Comune di Valle di Cadore.

art. 2 - Definizione e finalità del P.A.T.

1. Il P.A.T., ai sensi della l.r. 11/2004, delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio perseguendone la tutela dell'integrità fisica ed ambientale, nonché l'identità culturale e paesaggistica.
2. Il P.A.T. definisce norme generali, obiettivi, indirizzi e azioni progettuali strategiche per la programmazione del governo del territorio tali da favorirne uno sviluppo sostenibile, in coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e cogliendo le aspettative di sviluppo espresse dalle comunità locali.
3. Il P.A.T. definisce come finalità fondamentali da perseguire in fase sia pianificatoria che gestionale:
 - a) la tutela dai rischi naturali o provocati per degrado ambientale ed intervento antropico;
 - b) la tutela dei valori paesaggistici e ambientali con particolare attenzione agli equilibri storicamente rilevabili tra ambiente "naturale" ed attività umane, in particolare silvo-pastorali;
 - c) il mantenimento della presenza umana stabile, della qualità della vita e dello sviluppo territoriale sostenibile in particolare nei centri minori e di più difficoltosa accessibilità;
 - d) la salvaguardia e valorizzazione dei centri storici e dei nuclei minori di interesse storico-culturale;
 - e) il sostegno alle attività agricole, anche tradizionali e di nicchia, con la tutela degli ambiti aziendali esistenti e l'incentivazione di produzioni a basso impatto;
 - f) il ridimensionamento ed accorpamento delle aree produttive in funzione delle reali necessità con l'evoluzione verso produzioni a basso impatto ambientale;
 - g) la creazione e promozione di una maglia territoriale di nuove offerte ed opportunità turistiche fondate sui valori ambientali, storici e sulla tradizione locale;
 - h) gli ulteriori obiettivi previsti dal Documento Preliminare del P.A.T..
4. In ogni caso il Comune e gli altri soggetti che danno corso alle previsioni del P.A.T. e del sovraordinato P.T.C.P. per ogni intervento potenzialmente suscettibile di impatti negativi sul sistema fisico-territoriale (modifiche morfologiche, interferenze sugli acquiferi vulnerabili, etc.), sul sistema naturalistico (frammentazione, riduzione o perturbazione di habitat faunistica, impoverimento degli ecosistemi, etc.), sulla salute pubblica, oltre ad osservare la normativa vigente, individuano adeguate opere di mitigazione e/o compensazione per:
 - a) aumentare la qualità ambientale ed ecologica dei corsi d'acqua e dei laghi;
 - b) difendere il suolo dai processi di erosione;
 - c) tutelare le specie protette;
 - d) aumentare la biodiversità biologica;
 - e) tutelare la salute umana;
 - f) tutelare il patrimonio agricolo-forestale;
 - g) aumentare la qualità paesaggistica del territorio provinciale;
 - h) tutelare gli ecosistemi.
5. Il P.A.T. prevede, nei confronti del Piano degli Interventi (da ora in avanti P.I.), e della pianificazione di settore sott'ordinata provvedimenti immediatamente efficaci suddivisi in:
 - a) **direttive** che rappresentano orientamenti ed azioni da disciplinare in sede di strumento sott'ordinato e pertanto non immediatamente vincolanti prevalenti sulla disciplina comunale

vigente. Sono puntualmente individuate come "direttive" in ciascun articolo di interesse;

- b) **prescrizioni**, intese come disposizioni vincolanti oggetto di puntuale recepimento da parte del P.I. e prevalenti sulla disciplina comunale vigente. Le disposizioni di cui alla presente normativa, quando non esplicitamente definite come "direttive" o "vincoli", assumono carattere di "prescrizione", fatto salvo quanto previsto alle "norme transitorie" di cui all'art. 42;
- c) **vincoli**, evidenziati nelle cartografie di progetto e nella presente normativa, anche in recepimento delle normative sovraordinate esistenti; in funzione delle loro caratteristiche sono di tipo ricognitivo o conformativo.

Sono da intendersi come immediatamente vincolanti le disposizioni relative agli elementi presenti alla tav. 1 "Vincoli e Pianificazione Territoriale", nonché le disposizioni relative alle fragilità da rischio sismico, geologico ed idrogeologico di cui ai successivi artt. 11, 12 e 13 con riferimento e qualora non in contrasto con le disposizioni normative del P.A.I..

6. Il P.A.T., in accordo a quanto previsto dalla l.r. 11/2004, provvede a:

- a) verificare ed acquisire i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale comunale;
- b) disciplinare, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore;
- c) individuare gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;
- d) recepire i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definire le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche;
- e) individuare gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale;
- f) determinare il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola;
- g) dettare una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (da ora in poi P.T.C.P.);
- h) dettare una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle fasce di rispetto e alle zone agricole in conformità a quanto previsto dalla l.r. 11/2004;
- i) assicurare il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi;
- j) individuare le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e dettare i criteri per l'eventuale localizzazione delle grandi strutture di vendita e assimilate;
- k) determinare, per Ambiti Territoriali Omogenei (da ora in poi A.T.O.), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili;
- l) definire le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e riconversione;
- m) precisare le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione di cui alla l.r. 11/2004;
- n) dettare i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria e per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive;
- o) individuare le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti;
- p) individuare contesti territoriali destinati alla realizzazione di Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (da ora in poi P.I.C.T.);
- q) stabilire i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico;

- r) elaborare la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di altri settori.
7. Le disposizioni del P.A.T., nel rispetto della normativa sovraordinata, sono finalizzate inoltre al raggiungimento degli obiettivi strategici locali riassumibili in:
- mantenimento e rafforzamento degli attuali standard di qualità della vita per residenti ed ospiti determinati dalla tranquillità ambientale e sociale dei luoghi, nonché dalla preservazione delle esistenti e peculiari risorse ambientali, paesaggistiche, storico-culturali ed architettoniche;
 - attivazione di politiche ed interventi finalizzati alla stabilizzazione demografica ed all'utilizzo sostenibile delle risorse ambientali e sociali presenti sul territorio comunale.

art. 3 - Articolazione del P.A.T.

1. Il P.A.T. indica il processo di lettura delle componenti strutturali del territorio e propone direttive, azioni progettuali e salvaguardie.
2. In particolare:
 - a) prende atto dell'**armatura ambientale** del territorio, ovvero delle componenti strutturali del territorio di tipo naturalistico-ecologico, agro-forestale e geomorfologico;
 - b) individua il **sistema delle relazioni**, ovvero gli elementi di connessione e coesione territoriale con attenzione agli insediamenti di antica origine;
 - c) definisce gli ATO, **Ambiti Territoriali Omogenei**, per caratteristiche geomorfologiche, ambientali, paesaggistiche, storico-culturali ed insediative;
 - d) definisce ambiti di particolare importanza nel quadro degli assetti urbanistici comunali ed intercomunali attraverso l'individuazione di appositi "**Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.)**".

L'armatura ambientale

3. Il P.A.T. descrive il sistema del territorio aperto costituito dalle parti del territorio che hanno conservato storicamente una prevalente utilizzazione agro-forestale e che rappresentano l'armatura ambientale a sostegno dell'intero ecosistema naturale e delle attività antropiche secondo equilibri storicamente documentabili.
4. In particolare individua i caratteri geologici geomorfologici, l'assetto idrico, le aree e gli elementi ad elevata sensibilità ambientale, nonché il confine fra il bosco nel suo perimetro storico e il paesaggio agricolo, quale luogo rappresentativo delle trasformazioni indotte nel territorio a causa dei fenomeni socio-economico recenti.
5. Costituiscono caratteri fondanti del territorio del P.A.T. di Valle di Cadore:
 - il sistema degli ambiti naturalistici di pregio e delle relative fruizioni turistiche;
 - il sistema delle aree prative di fondovalle, progressivamente interessate da rimboschimenti spontanei, storicamente coltivate e mantenute a prato/pascolo, interessate da numerose preesistenze di piccoli volumi di tipologia tipica originariamente utilizzati a supporto di tali attività quali fienili, piccole stalle, ricoveri temporanei. Tale sistema si sviluppa in adiacenza ai nuclei insediativi in sponda sinistra del Boite, ma soprattutto in destra Boite sulle prime pendici del M.Dubiea;
 - il sistema dei boschi e della montagna rappresentato dai tre lobi del territorio comunale coperti dai boschi storici che si protendono a nord fino alla prime rocce dell'Antelao, a sud verso il M.Dubiea, ad ovest fino al Rite, con il relativo complesso delle reti minori di collegamento silvo-pastorale, sentieristico ed escursionistico.
6. Di questi elementi propone la tutela, il mantenimento e la riqualificazione funzionale e ambientale comprensiva degli edifici e manufatti isolati che sono parte integrante del paesaggio rurale in cui si trovano.

Il "sistema delle relazioni"

7. Il P.A.T. individua gli elementi di connessione e coesione territoriale intesi come componenti funzionali ed identitarie afferenti ai sistemi: insediativo, produttivo e ambientale.
8. Costituiscono i caratteri fondanti del territorio di Valle di Cadore:
 - il sistema dell'impianto insediativo storico fondato sulle aree di tutela archeologica testimoni dei primi nuclei abitati, sulla viabilità romana di Greola/Cavallera e sul successivo assetto dei centri storici di Costa e Zoval;
 - il sistema insediativo "recente" fondato sull'impianto storico fondamentale, che si è sviluppato nella fascia altimetrica fra gli 800 ed i 900 m s.l.m. lungo l'asse viario dell'Alemagna), sia a valle (Valle di Cadore/Vallesina) che a monte (Venas e Suppiane) del rio Vallesina, tributario del Boite nel lago di Valle di Cadore;
 - Il sistema viario delle reti di relazione rappresentato essenzialmente dall'asse della viabilità principale (s.s. 51) che segmenta attraversandoli i centri maggiori di Valle e Venas e dal tracciato ciclabile della "Lunga via delle Dolomiti" che scorre pressoché parallelo alla viabilità veicolare costituendo una fondamentale risorsa di carattere turistico e di servizio pubblico.
9. Tali elementi sono assunti dal P.A.T. quali elementi essenziali che sottendono alle scelte di tutela, di promozione e sviluppo delle attività e degli insediamenti.

Ambiti Territoriali Omogenei "A.T.O."

10. Il P.A.T. suddivide il territorio in Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) individuati per caratteristiche geomorfologiche, ambientali, paesaggistiche, insediative ed identitarie omogenee e riconoscibili.
11. A.T.O. che condividono le medesime caratteristiche, pur se territorialmente disgiunti, sono raggruppati nella stessa classe al fine di garantire una organica disciplina degli aspetti urbanistici e territoriali, pur se vengono identificati con sigla identificativa progressiva.
12. La perimetrazione degli ambiti deriva dalla necessità di coordinare le azioni di trasformazione del territorio che specificano e integrano quelle di carattere generale.
13. A seguito della lettura delle specifiche peculiarità del territorio sono stati individuati gli ambiti territoriali omogenei di seguito definiti:

ATO	Superficie ha
1 – ATO dei centri urbani	149,1
2 – ATO dei centri montani	74,6
3 – ATO dei prati storici	59,9
4 – ATO del bosco e della montagna	3850,5

art. 4 - Elaborati del P.A.T.

1. Il P.A.T. è costituito dai seguenti elaborati:
 - Elab. 1. **Relazione Tecnica Preliminare** che costituisce parte integrante del piano ed espone gli esiti delle analisi e delle verifiche territoriali, ed i criteri per la valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica degli interventi;
Relazione Tecnica Preliminare: Allegato A - Analisi preliminari e dati statistici: contenente i dati statistici e gli elaborati grafici necessari per le analisi preliminari del Piano.

- Elab. 2. **Relazione Generale di Progetto** che espone la sostenibilità dei contenuti progettuali e dei criteri che hanno presieduto alla redazione del P.A.T.;
- Elab. 3. **Relazione Sintetica** finalizzata all'immediata lettura delle scelte e degli obiettivi del P.A.T. che riporta in quali elaborati e norme sono trattati i relativi contenuti;
- Elab. 4. **Norme Tecniche** con contenuto conoscitivo, prescrittivo e propositivo, definiscono direttive, prescrizioni e vincoli relativamente alle indicazioni cartografiche, a sussidi e prontuari, nonché direttive che il Comune provvederà a sviluppare nel proprio Piano degli Interventi (PI). Sono corredate dall'**Allegato A "Ambiti Territoriali Omogenei"** che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Elab. 5. **Quadro Conoscitivo e Relazione**; il Quadro Conoscitivo è costituito dall'insieme degli elementi conoscitivi necessari per una organica rappresentazione e valutazione delle componenti strutturali del territorio e del paesaggio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano. Il Quadro Conoscitivo costituisce il riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del piano per la valutazione di sostenibilità;
- Elab. 6. **Relazione geologica – Valutazione di Compatibilità Geologica VCG** che contiene le problematiche e le modalità di analisi e proposta progettuale relativamente agli aspetti geomorfologici, litologici e sismici del territorio;
- Elab. 7. **Relazione geologica – Allegato 1** documentazione fotografica;
- Elab. 8. **Relazione geologica – Allegato 2** planimetrie e stratigrafie sondaggi – Prove geofisiche;
- Elab. 9. **Relazione agronomica** che contiene le problematiche e le modalità di analisi e proposta progettuale relativamente agli aspetti agro-forestali, ambientali e naturalistici del territorio;
- Elab. 10. **Relazione di compatibilità idraulica** che contiene le problematiche e le modalità di analisi e proposta progettuale relativamente agli aspetti idraulici del territorio;
- Elab. 11. **Relazione VINCA**: contiene la documentazione e la metodologia relativa alla Valutazione di Incidenza riferita ai siti Natura 2000, utilizzata per la redazione della VAS (Valutazione Ambientale Strategica);

Cartografia:

Elab. 12.	Tav. 1 -	Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale	1:10.000
Elab. 13.	Tav. 2 -	Carta delle Invarianti	1:10.000
Elab. 14.	Tav. 3 -	Carta delle Fragilità	1:10.000
Elab. 15.	Tav. 4 -	Carta della Trasformabilità	1:10.000
Elab. 16/17	Tav. 05 a/b	Carta Litologica	1:10.000
Elab. 18/19	Tav. 06 a/b	Carta Geomorfologica	1:10.000
Elab. 20/21	Tav. 07 a/b	Carta Idrogeologica	1:10.000
Elab. 22/23	Tav. 08 a/b	Carta Compatibilità Idraulica	1:10.000
Elab. 24	Tav. 09	Carta della SAU	1:15.000

Allegati:

- Elab. 25. **VAS - Rapporto Ambientale**: contiene il rapporto ambientale della VAS;
- Elab. 26. **VAS: Sintesi non tecnica**; contiene in forma sintetica in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri e delle consultazioni con i soggetti coinvolti nel processo e le ragioni della scelta progettuale finale rispetto alle possibili alternative.
- Elab. 27. **DVD del Quadro Conoscitivo (Q.C.)**: il Q.C. è costituito dall'insieme degli elementi conoscitivi necessari per una organica rappresentazione e valutazione delle componenti strutturali del territorio e del paesaggio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano; costituisce altresì il riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del piano per la valutazione di sostenibilità.

TITOLO II – VINCOLI E FRAGILITA'

Capo I - "Vincoli e Pianificazione Territoriale"

art. 5 - Vincoli ambientali e pianificatori

1. La Tavola 1 del P.A.T. in scala 1:10.000 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" delimita e precisa i vincoli di cui all'art.13 della l.r. 11/2004 e relativi Atti di Indirizzo, suddividendoli in:

a. Vincoli relativi a beni ambientali, paesaggistici, culturali, storico-architettonici e archeologici

2. Sono riportati i seguenti vincoli relativi ai beni culturali, storico-architettonici e archeologici, paesaggistici e ambientali tutelati dalla legge nonché gli ambiti sottoposti a vincolo idrogeologico e forestale, i siti Natura 2000, i parchi e riserve previste dal P.T.R.C.:

- a) monumentale; D.Lgs. 42/2004;
- b) paesaggistico; D.Lgs. 42/2004:
 - aree di notevole interesse pubblico (art.136);
 - corsi d'acqua ex R.D. 1775/1933 (art.142., lett.c) (elenco Regionale);
 - fasce lacuali per una profondità di 300 m dalla linea di battigia (art.142, lett. a e b);
 - ambiti montani per la parte eccedente i 1600 m.s.l.m. (art.142, lett. d);
 - territori coperti da foreste e boschi (art.142, lett.g); il P.I. verificherà le perimetrazioni delle aree boscate con un aggiornamento del Quadro Conoscitivo di maggior dettaglio, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti di pianificazione forestale approvati e l'eventuale confronto e supporto dell'Autorità competente in materia forestale. Le eventuali variazioni dei limiti di zona boscata non costituiranno variante al P.A.T.;
 - zone di interesse archeologico (art.142, lett. m). Il P.I., di concerto con la competente Soprintendenza perimetrerà, disciplinerà e classificherà i siti archeologici e le aree limitrofe ai fini della loro tutela e valorizzazione suddividendoli, con riferimento al D.L. 42/2004, in:
 - i. aree sottoposte a tutela archeologica con decreto di vincolo subordinati ad autorizzazione dell'organo statale competente;
 - ii. aree di interesse archeologico non sottoposte a tutela archeologica con decreto di vincolo ma con alta probabilità di ritrovamenti archeologici;
 - iii. aree di interesse archeologico non sottoposte a tutela archeologica con decreto di vincolo ma con media probabilità di ritrovamenti archeologici.

Nelle more della disciplina di P.I., nelle aree appositamente perimetrate alla tavola della trasformabilità, gli interventi in essi previsti, diversi da quelli di cui all'art. 3 c. a), b), c) e d) del DPR 380/2001, sono subordinati, prima della presentazione del titolo abilitativo in Comune, al deposito preventivo del progetto edilizio ed a notifica del titolo abilitativo richiesto presso la Soprintendenza Archeologica; il relativo riscontro va allegato alla richiesta di titolo abilitativo presentata in Comune.

Gli interventi previsti nelle aree di cui al precedente paragrafo non sono subordinati agli adempimenti richiesti qualora gli scavi non superino la profondità di 50 cm.

Per gli interventi rientranti nella disciplina delle opere pubbliche nelle aree non classificate è facoltà del Responsabile Unico del Procedimento imporre l'esecuzione di indagini archeologiche preliminari così come previsto dall'art. 18, comma 1, lett. d) del D.P.R. 554/99 e art. 28 del D.L. 42/2004.

c) Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) in adeguamento alla direttiva 92/43/CEE identificati in:

- S.I.C. e Z.P.S. IT3230081 "Gruppo Antelao - Marmarole - Sorapis";
 - S.I.C. IT3230031 "Val Tovanella Bosconero";
 - Z.P.S. IT3230089 "Dolomiti del Cadore e del Comelico";
- d) aree di tutela ambientale vincolate dalla normativa regionale dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (da ora in poi P.T.R.C.) identificate in:
- ambito per l'istituzione di parco e riserva naturale regionale "Antelao, Marmarole, Sorapis" (art.33 del PTRC vigente);
 - area di tutela paesaggistica "Val Tovanella e Bosconero" (art.33 del PTRC vigente);
 - ambito naturalistico di interesse regionale del "Gruppo del Sorapis, M.Antelao, Le Marmarole, Val d'Ansiei, Val d'Oten" (art.19 del PTRC vigente);
 - ambito naturalistico di interesse regionale della "Val Tovanella, Valbona, Bosconero" (art.19 del PTRC vigente);
 - ambito per l'istituzione del parco "dell'antica strada d'Alemagna, Greola e Cavallera" (art.33 del PTRC vigente) .
- Per tali aree valgono inoltre le disposizioni di cui al successivo art. 43;
- e) antico patrimonio regoliere.

b. Vincoli relativi alla tutela e sicurezza del territorio.

3. Sono riportati i perimetri relativi a vincoli finalizzati alla tutela e sicurezza del territorio quali il vincolo idrogeologico e forestale, il vincolo sismico, il vincolo relativo al rischio idraulico;

- a) idrogeologico-forestale: R.D.3267/1923. Il limite effettivo è riportato su cartografia catastale alla quale fare riferimento in caso di interventi puntuali;
- b) sismico (O.P.C.M. 3274/2003). Tutto il comune di Valle di Cadore rientra in classe sismica "3";
- c) idrografia e relativo rispetto: (R.D. 25.07.1904, n.523) (art. 41 l.r. 11/04);
- d) perimetrazione della pericolosità geologica, idraulica e valanghiva, delle zone di attenzione idraulica e geologica: secondo il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Piave (D.lgs.152/2006, PAI Regione Veneto – Autorità di Bacino e relative norme di attuazione adottate con Delibera n.3 del 09/11/2012 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico).

In sede di redazione dei Piani degli Interventi (PI), adottato ai sensi dell'art. 18 l.r. 11/2004 o di loro varianti, il Comune provvede a valutare le condizioni di dissesto delle "zone di attenzione" ricomprese entro le "aree idonee a condizione", verificando la compatibilità delle previsioni urbanistiche in relazione alle condizioni di dissesto evidenziate, secondo le procedure di cui alle N.T. del PAI adottato. Fino a detta valutazione delle condizioni di dissesto in sede di P.I., nelle "zone di attenzione" individuate nella Tav. n. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, valgono le prescrizioni generali previste per tali aree dall'art. 8 delle N.T. del PAI.

I vincoli indicati in tav. 1 hanno valore ricognitivo e si riferiscono alla data di adozione del PAI. Le successive modifiche al Piano Stralcio non costituiranno variante al P.A.T. e saranno immediatamente efficaci dalla loro entrata in vigore.

Non costituisce variante al P.A.T. ogni eventuale recepimento di variante / adeguamento / modifica / aggiornamento al PAI che, peraltro, risulta immediatamente efficace a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso. Il Comune provvederà periodicamente all'aggiornamento del quadro conoscitivo, della cartografia e delle norme tecniche in conformità alla variante / adeguamento / modifica / aggiornamento del PAI.

c. Vincoli di pianificazione vigente

4. Il P.A.T. recepisce le direttive e prescrizioni del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento

(P.T.R.C.), del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) e della pianificazione di livello superiore nonché delle specifiche normative di tutela.

5. Il P.A.T. a tal fine individua nella tav. 1, ove esistenti, i principali vincoli territoriali conseguenti all'applicazione delle relative norme, quali:

- a) centri storici, secondo il P.R.G. vigente come definiti in base alla l.r. 80/1980;
- b) cave: la materia è disciplinata dalla l.r. 44/82;
- c) sorgenti captate per il prelievo idropotabile con relativo rispetto (D.L. n. 152/2006 e Piano di Risanamento delle Acque – D.C.R. n. 962/1989, Piano Tutela Acque – D.C.R. n. 106/2009) riportate anche nella tavola idrogeologica;
- d) depuratori e relativo rispetto;
- e) cimiteri e relativo rispetto (R.D. 1265 del 1934);
- f) elettrodotti e relativo rispetto (l.r. 27/93);
- g) viabilità e relativo rispetto (D.L. 30.04.1992, n. 285 – Circolare n. 6 del 23/06/1998 l.r. 21/1998);
- h) discariche di rifiuti (D.lgs. 152/2006 e l.r. 3/2000) e relativo rispetto; per i siti di discarica già oggetto di provvedimento di chiusura ogni eventuale intervento ricadente in area di discarica potrà essere realizzato solo a condizione che non comprometta la stabilità del corpo di discarica stesso e che non comprometta la separazione degli stessi rifiuti ivi stoccati dalle matrici circostanti. Il rispetto di questi requisiti dovrà essere verificato da opportuna valutazione preventiva;
- i) impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico (D.lgs 259/2003 e L.35/2001).

6. In conformità con le indicazioni contenute nella tav.1 il P.I., nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, può precisare o apportare eventuali modifiche al limite dei vincoli e delle fasce di rispetto.

7. Ai sensi del D.Lgs. 112/1998 e della L.R.11/2001 la pianificazione urbanistica dovrà coordinarsi con i Piani di Protezione Civile soprattutto riguardo alle aree e superfici destinate, in caso di emergenza, a ricoverare la popolazione. Si dovrà, in generale, raggiungere un numero adeguato di siti da destinarsi, in caso di necessità, ad aree di ricovero, sufficienti ad accogliere la popolazione del comune e da attrezzarsi con i servizi minimi indispensabili. Il P.I. dovrà considerare il ruolo multifunzionale di tali aree, consentendo per esse utilizzi compatibili con la conservazione delle caratteristiche rilevanti ai fini della protezione civile, ed individuando gli interventi idonei per una migliore gestione delle emergenze. Le aree di emergenza e ricovero della popolazione dovranno essere previste in zone al di fuori di aree a rischio (soprattutto idrogeologico) a fine di garantirne la loro piena funzionalità in caso di emergenza.

8. Nel caso in cui il P.I. identifichi su tali terreni azioni od opere incompatibili con le funzioni di protezione civile, dovranno essere reperite nuove aree idonee all'interno del confine comunale con conseguente adeguamento del Piano di Protezione Civile. Viste le criticità presenti sul territorio comunale il P.I. seguirà il principio generale di tener conto, nello sviluppo urbanistico, dei rischi presenti sul territorio e tendere a non generare un aggravio dei rischi conseguenti a nuovi insediamenti in aree a rischio anche se ciò è consentito.

d. Antico patrimonio regoliero

9. La tavola 01 ricomprende, nella voce "Antico Patrimonio Regoliero", le aree di proprietà originaria delle Regole o "Comunioni Familiari";

10. Tali aree sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili e vincolate alle attività agro-silvo-pastorali e connesse e sono disciplinate dalla l.r. 26/96.

11. Fermi i vincoli di inalienabilità, indivisibilità ed inusucapibilità ed assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale, le Regole possono modificare la destinazione di singoli beni di modesta entità per consentirne l'utilizzazione abitativa, diretta e personale, da parte dei regolieri o, eccezionalmente, l'utilizzazione a fini turistici, artigianali o per la realizzazione di opere pubbliche.

12. Eventuali mutamenti di destinazione possono essere previsti e autorizzati su base di quanto indicato agli articoli 7, 8, 9 della LR 19 agosto 1996, n. 26.

13. In relazione a quanto espresso all'art. 14 della LR 26/96, al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali sia sotto il profilo produttivo sia sotto quello della tutela ambientale, gli enti pubblici territoriali sono tenuti a coinvolgere le Regole acquisendone il preventivo parere, nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale.

e. usi civici

14. I beni di uso civico sono inalienabili, inusucapibili e soggetti a vincolo di destinazione agrosilvo-pastorali; il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile. Essi sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, lettera h), del D.Lgs. 42/2004 e della LR 22 luglio 1994, n° 31.

15. L'inalienabilità e il vincolo di destinazione dei terreni ad uso civico con destinazione attuale a bosco/pascolo possono essere derogati solo a seguito di specifica autorizzazione della Regione.

16. L'autorizzazione regionale all'alienazione o al mutamento di destinazione dei beni di uso civico può essere rilasciata, ai sensi dell'articolo 8 della LR 31/94 e dell'articolo 12 della legge 1766/1927, per le finalità agro-forestali richiamate dall'articolo 41 del RD 332/1928, ovvero per altre finalità d'interesse pubblico. Qualora l'alienazione avvenga tramite permuta di terreni di uso civico con terreni patrimoniali, i terreni acquisiti in permuta dal Comune vengono assoggettati al regime giuridico degli usi civici ed entrano a far parte del demanio civico.

17. Eventuali contratti di alienazione o di concessione a terzi di beni di uso civico stipulati in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della LR 31/94 e all'articolo 12 della legge 1766/1927 sono nulli.

18. Il certificato di destinazione urbanistica deve riportare il vincolo di uso civico.

19. Il P.I. prevede l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo e della Tavola 01 ad avvenuta chiusura del procedimento di accertamento delle terre di uso civico di cui all'art.4 della l.r. 31/1994; tale aggiornamento non costituisce variante al P.A.T..

f. Vincoli ricognitivi

20. Le indicazioni contenute nella tav. 1 hanno esclusivo valore ricognitivo e pertanto la disciplina di riferimento è quella stabilita dalla specifica Legge statale o regionale che dispone il vincolo stesso; le norme del P.A.T. e del P.I. sono applicabili in quanto non in contrasto.

21. La mancata indicazione nel P.A.T. di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 del P.A.T., ancorché riportati nel Quadro conoscitivo, che non risultino effettivamente vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina prevista dagli articoli delle norme tecniche di attuazione. L'assenza o il venir meno di elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa inoltre venir meno la cogenza delle relative norme di tutela.

Capo II - "Invarianti"

art. 6 - Invarianti strutturali

1. Il P.A.T. "Valle di Cadore" individua i caratteri geologici, geomorfologici, idrologici, ambientali, paesaggistici, storici e monumentali quali principali componenti strutturali del territorio, da sottoporre a tutela ed eventuale puntuale conservazione.

2. Nel rispetto dei successivi articoli normativi e delle indicazioni contenute nella tav. 2, il P.I. precisa i limiti e definisce in dettaglio le invarianti strutturali di natura geologica, paesaggistica, ambientale e storico-monumentale di seguito descritte.

art. 7 - Invarianti di natura geologica

1. Il P.A.T. considera quali invarianti di natura geologica identificate alla Tavola 02, nella relazione geologica o individuate in base a successivi studi ed approfondimenti:
 - le forre, le cascate o rapide che assumono valenza di invariante rispetto a particolari caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (ad esempio se lungo l'asse della cascata viene evidenziata una particolare sezione stratigrafica, o elementi strutturali specifici, e dal punto di vista morfologico si riscontrano altezza e dimensioni significative e forme di erosione);
 - le doline, dove sono vietati interventi che alterino lo stato dei luoghi, come interramenti e riporti, ma soprattutto l'apertura di discariche e la realizzazione di sottoservizi;
 - le grotte ed monumenti geologici "geositi" sia in forma lineare che areale da individuare eventualmente in sede di P.I..
 - ulteriori elementi puntuali o arealmente definiti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, definendone la specifica normativa conforme alla presente normativa di Piano;
2. Non vanno previsti interventi di trasformazione nei territori individuati come invarianti di natura geologica, se non per la loro conservazione valorizzazione e tutela salvo diversa disposizione ai sensi del successivo comma 5. In tali siti non vanno fatte modifiche morfologiche ed idrologiche se non per motivi di stabilizzazione dei pendii e bonifica dei terreni.
3. Il P.A.T. indirizza le attività e gli interventi alla tutela delle risorse geologiche, salvaguardando sia i paesaggi eccellenti che quelli ordinari e provvedendo alla riqualificazione di quelli degradati. In accordo con le autorità competenti orienta i prelievi ammissibili al principio del risparmio delle risorse, soprattutto di quelle non rinnovabili.
4. Sono fatti salvi il pronto intervento dell'autorità idraulica competente e le prescrizioni di cui all'art.114 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni.
5. Il Comune in sede di redazione del P.I. provvede a:
 - precisare la presente normativa nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata;
 - definire eventuali norme di gestione di geositi individuati anche successivamente.

art. 8 - Invarianti di natura ambientale e paesaggistica

1. Il P.A.T. individua nella Tav. n. 2, quali invarianti di natura di natura ambientale e paesaggistica, ancorché potenzialmente interessabili da interventi di trasformabilità secondo quanto previsto al successivo titolo III., ed in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 5 punto a):
 - a) le **unità paesaggistiche** (U.P.). Al fine di descrivere sinteticamente i valori naturalistici presenti, il Piano di Assetto del Territorio suddivide il territorio in ambiti che possono considerarsi omogenei per gli aspetti geografico-naturalistici e paesaggistici, definiti "unità paesaggistiche". Gli interventi previsti in sede di P.I., ed ammessi dal P.A.T., faranno riferimento alla relativa unità paesaggistica in modo tale da valorizzarne le specificità e definendo eventuali modalità di mitigazione ambientale coerenti con il relativo contesto paesaggistico; il grado di tutela sarà inoltre rispettoso (fatte salve normative sovraordinate) del valore ecologico delle aree in oggetto. In tale sede va verificata la compatibilità degli interventi al fine di non intaccare punti di vista e panoramici di pregio. Tali "unità paesaggistiche" (U.P.) sono cartografate in tav. 2 e definite come:
 - U.P. del centro abitato (corrispondente agli ATO 01 e 02): si tratta dell'ambito edificato del comune, a cavallo del Torrente Boite. In tale unità dovranno essere valorizzati i principali elementi di interesse storico ed architettonico quali chiese ed edifici di pregio, ricercando la messa in rete degli elementi peculiari dei centri storici maggiori e minori del P.A.T. per il mantenimento delle peculiarità storico-paesaggistico. Per le zone di campagna aperta è previsto il mantenimento delle superfici a prato, seminative ed irrigue, nelle quali sono ammessi nuovi

interventi ammessi ai sensi della l.r. 11/2004 andranno prioritariamente valutati dal punto di vista paesaggistico al fine di ridurre l'impatto, eventualmente anche tramite adeguati interventi di mitigazione;

- U.P. dei prati storici coincidente con l'ATO n.3; nell'ambito si trovano i manufatti rurali sparsi che punteggiano i versanti del Pian de Sora e Pian de Sote e i Fienili Ronco Pilon e Quolio, testimonianza dell'uso agricolo di queste parti di territorio comunale, attività ormai abbandonata. Gli ampi pianori coltivati sono stati poco a poco ridotti e inglobati dall'avanzamento del bosco, per cui al giorno d'oggi rimangono solo poche radure perlopiù concentrate nella zona di Pian del Sora e Pian de Sote. Per tale ambito sarà pertanto da incentivare il recupero della tradizionale attività agricola, con la riduzione della superficie boschiva di recente formazione l'incentivo al recupero dei manufatti rurali tipici anche con usi alternativi (attività di ristorazione, rifugio, ecc.);
- U.P. dei versanti boscati: costituisce l'ambito più esteso nel territorio del Piano, a partire dalle zone di fondovalle, fino alle cime rocciose dei gruppi montuosi più elevati. Le specie arboree prevalenti sono quasi esclusivamente della famiglia delle conifere.

b) la **rete ecologica**, costituita da elementi ed ambiti individuati dalla pianificazione sovraordinata e dalle analisi del P.A.T. Trattasi di:

- aree nucleo (core areas) ovvero aree di primaria importanza ai fini della struttura della rete ecologica, nelle quali si verifica la minima influenza umana ed è presente un'elevata naturalità, comprendenti: aree Natura 2000 rappresentate dal Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione Speciale "Gruppo Antelao - Marmarole - Sorapis (IT3230081), dalla Zona di Protezione Speciale "Dolomiti del Cadore e del Comelico" (IT3230089) e dal Sito di Importanza Comunitaria (SIC) Val Tovanella Bosconero (IT3230089), istituiti dalla Regione Veneto in adempimento delle Direttive "Habitat" (Dir. 92/43/CEE) e "Uccelli" (Dir. 79/409/CEE). In tali aree gli interventi sono subordinati al rispetto della normativa sovraordinata;
- corridoi ecologici ovvero fasce riparali, ambiti fluviali, lacustri, zone umide e formazioni riparali, trattati come corridoi ecologici lineari e continui in grado di svolgere essenziali funzioni di collegamento per specie animali in riferimento alle aree nucleo. Nella realtà in oggetto questi ambiti rappresentano congiuntamente anche invarianti fisiche dal punto di vista geologico e invarianti ambientali e paesaggistiche per le caratteristiche fisiche ed estetiche dell'ambiente sotteso.

Costituiscono corridoi ecologici, all'esterno delle aree di tutela SIC e ZPS, le rive delle valli incise dai principali corsi d'acqua del bacino del Torrente Boite quali:

- Torrente Boite;
 - Rio Vallesina;
 - Torrente Rite;
 - Torrente Levinas.
- buffer zones (aree tampone o cuscinetto): costituite da fasce di territorio contigue alle core areas, di sufficiente estensione e naturalità, e che svolgono nei confronti di queste ultime un'importante funzione di protezione ecologica, limitando gli effetti dell'antropizzazione mediante una sorta di effetto filtro. In tali aree gli interventi previsti dovranno garantire il mantenimento delle possibilità di connessione naturalistica esistenti e della funzionalità ambientale, praticando, ove possibile, forme di uso del suolo compatibili con la conservazione ed il miglioramento dell'ambiente;
 - stepping stones (isole ad elevata naturalità); sono isole rappresentate da elementi non continui e ad elevata naturalità che completano il sistema dei corridoi ecologici. Sono costituite dalle aree boscate e dai pascoli e radure lungo i versanti Nord del Monte Rite. In esse è ricompreso il biotopo dei rodoreti e delle praterie subalpine della Forcella Deona. Sono ammessi

esclusivamente interventi di tutela, piccole opere di sistemazione finalizzate ad agevolarne la fruizione naturalistica, didattica e turistica, compatibilmente con gli obiettivi di conservazione degli ecosistemi;

- i biotopi: il P.A.T. individua il perimetro del biotopo dei "rodoreti e praterie subalpine di forcella Deona. Per tale area e per eventuali biotopi isolati individuati successivamente, fatte salve diverse ed ulteriori prescrizioni da parte del P.I. o di specifici piani di gestione da recepire nei P.I. stessi, è vietato:
 - a) qualsiasi mutamento delle superfici boscate, pur se di carattere di miglioramento e riassetto, qualora non specificamente disposto da specifiche normativa di dettaglio da parte del P.I.; in caso di incendio o di qualsiasi manomissione vanno ripristinate le condizioni originali;
 - b) la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento della flora spontanea e della fauna, ai sensi della normativa vigente;
 - c) l'introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni all'ecosistema o comunque alloctone;
 - d) il transito con mezzi motorizzati fuori dalla viabilità podereale, ad eccezione dei mezzi agricoli impegnati nell'attività agro-silvopastorale) ed in ogni caso l'attività sportiva con mezzi motorizzati;
 - e) l'apertura di cave e discariche, nonché l'insediamento di qualsiasi struttura produttiva, ivi compresi gli insediamenti zootecnici di qualsiasi dimensione e caratteristica;
 - f) qualsiasi tipo di nuova edificazione, ivi compreso l'impianto di serre e strutture mobili, nonché movimenti di terra a qualsiasi titolo salvo limitati adeguamenti di percorsi e strutture esistenti. E' ammessa la realizzazione di percorsi sopraelevati, gazebo, punti di osservazione ed informazione di carattere didattico;
 - g) è vietata l'illuminazione dei luoghi, sentieri e della viabilità minore;
- alberi monumentali: costituiti dai tassi di Dubita e l'olmo di Valle. Su tali elementi è vietato qualsiasi intervento che non sia teso alla conservazione ed alla salute della pianta, da eseguirsi comunque previo parere dell'autorità forestale competente. E' vietato inoltre qualsiasi intervento sui terreni contermini che possa direttamente od indirettamente causare nocumento alla stabilità ed all'apparato radicale della pianta nonché alle condizioni chimico-fisiche del suolo di riferimento. Analoghi vincoli sono da rispettare per altre piante che, individuate dal P.I., seppur senza le caratteristiche monumentali dei precedenti, possono rappresentare elementi di assoluto valore naturalistico e paesaggistico.

In tutte le aree di cui al presente punto verranno definite in sede di P.I. le modalità di tutela e fruizione in relazione alle specie di flora e fauna.

- c) i **crinali (skyline)** dei rilievi montani, i versanti rocciosi e ghiaiosi, l'assetto idrogeologico delle incisioni torrentizie, degli alvei fluviali e delle sabbie golenali. In particolare, i crinali sopra quota 1.600 m s.l.m. rappresentano elementi morfologici peculiari e caratteristici dell'area che ne definiscono anche le qualità paesaggistiche e ambientali e, in quanto tali, sono oggetto di tutela e salvaguardia.

Il Comune, in sede di redazione del P.I., provvede ad integrare, ove opportuno, la disciplina dei crinali secondo nel rispetto delle seguenti direttive:

- il profilo non deve essere interessato da nuove costruzioni che, ove ammesse, dovranno avere il colmo ad una quota di almeno 25 ml inferiore rispetto al profilo prospettante ed ai suoi immediati intorni con l'eventuale eccezione di rifugi, impianti di telecomunicazione e trasporto;
- il profilo non può essere interessato da infrastrutture e tralicci relativi ad impianti per la produzione e trasporto di energia o di teletrasmissioni. Sono ammesse deroghe, e comunque con direzione tendenzialmente ortogonale al profilo stesso, per impianti di interesse sovralocale, o di

servizio a strutture esistenti o ammesse ai sensi del precedente punto, fatte salve le eventuali disposizioni ambientali in materia;

- definire a scala di dettaglio le zone di tutela di cui al presente articolo; fino ad allora le fasce di rispetto previste dalle tavole del P.A.T. sono prevalenti su altre disposizioni normative comunali.

d) il perimetro dell'**ambito "Dolomiti Unesco"**, con la distinzione fra core area e buffer zone. Benché l'istituzione di tale perimetrazione non comporti attualmente alcun vincolo diretto di tipo pianificatorio o amministrativo, l'ambito Dolomiti Unesco richiede una modalità di gestione del patrimonio esistente indirizzata alla tutela del bene e alla sostenibilità degli interventi previsti, rappresentando perciò uno specifico riferimento per la pianificazione urbanistica subordinata. Per tali aree si propone la realizzazione di un apposito P.I.C.T. di cui al successivo art. 32 per attivare specifiche tutele e progettualità conformi ai disposti richiesti dallo specifico piano di gestione e l'eventuale recepimento nel PAT del piano di gestione elaborato da parte della Fondazione Dolomiti UNESCO, non costituirà procedura di variante al piano e potrà essere recepito in sede di P.I..

e) **il sistema delle acque:** l'acqua nelle sue varie forme è considerata una fondamentale risorsa del territorio, da tutelare sia in termini quantitativi che qualitativi.

Il P.A.T. dispone direttive e prescrizioni per un uso compatibile della risorsa acqua, anche in quanto elemento fondamentale alla conservazione degli equilibri ambientali e dello stato di salute dell'ecosistema generale e prevede misure di salvaguardia e valorizzazione dei corsi d'acqua naturali e artificiali, anche al fine di una fruizione naturalistico-ricreativa compatibile degli ambiti afferenti, evitandone l'alterazione dell'equilibrio ecologico.

Il P.A.T. promuove la realizzazione di progetti di sistemazione e ricomposizione ambientale d'intesa con le competenti autorità, con lo scopo di favorire la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua fatti eventualmente salvi interventi di messa in sicurezza di opere a rete od attività esistenti.

In particolare:

- per i corsi d'acqua permanenti sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati alla regimentazione delle acque ed alla messa in sicurezza del territorio ivi compresi i necessari interventi di manutenzione degli alvei, disboscamenti, ripristino delle aree ripariali, dei cedimenti, dei dissesti da parte degli Enti proprietari, nonché percorsi pedonali e ciclabili su fondo naturale ed eventuali attrezzature minori per la sosta ed il ristoro previo parere positivo del Genio Civile;
- i corsi d'acqua anche minori non possono essere deviati, manomessi o tominati se non per inderogabili ragioni di sicurezza idraulica, per la realizzazione di piccoli interventi funzionali alle attività agricole e abitative delle zone contermini, per opere di interesse pubblico e di urbanizzazione;
- va in ogni caso garantito il deflusso minimo vitale (DMV) dei corsi d'acqua secondo la vigente normativa;
- gli interventi sui corsi d'acqua possono essere eseguiti, in funzione delle imprescindibili esigenze della sicurezza idraulica, anche non utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica;
- aree umide o a ristagno idrico: distribuite in maniera capillare nel territorio, le più importanti sono quelle di Pian de Sora, Pian de Sote, Malga Sette Fede e Casera di Rite; sono vietati tutti quegli interventi che possano alterare in maniera irreversibile l'idrogeologia e l'idrologia, sia superficiale, che sotterranea. Opere di drenaggio e/o canalizzazione possono essere eseguite solo se appurato che il continuo ristagno idrico risulti deleterio su strutture già esistenti. L'edificazione di opere è consentita solo se le strutture per il risanamento dell'area risultano di rilevante importanza strategica per la comunità;
- acque lacuali: l'asporto dei fanghi ed il trattamento dei sedimenti per gli interventi di manutenzione e regimazione sarà regolato con il supporto dell'autorità idraulica competente.

Il P.A.T. tutela e favorisce il mantenimento complessivo dell'ecosistema torrentizio del Boite e dei suoi affluenti nonché la tutela delle zone umide e dei boschetti igrofilo e ripariali, compatibilmente con le esigenze di controllo, mantenimento e miglioramento dell'equilibrio idraulico.

Sono fatti salvi il pronto intervento dell'autorità idraulica competente e le prescrizioni di cui all'art.114 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni;

- f) i **prati di fondovalle**. I prati di fondovalle costituiscono elementi centrali delle dinamiche produttive di carattere agricolo-zootecnico e contribuiscono in modo rilevante a qualificare il paesaggio. La loro conservazione è imprescindibile per il mantenimento di attività economiche importanti, di paesaggi di interesse storico-culturale, di ecosistemi di valore naturalistico, di condizioni microclimatiche, di zone di transizione e sicurezza dei centri abitati rispetto a rischi idrogeologici, di propagazione di incendi e/o di avvicinamento di animali selvatici. Tali aree vanno preservate da interventi e provvedimenti che ne possano ridurre o compromettere l'estensione, l'unitarietà e la funzionalità così come vanno salvaguardate dai fenomeni naturali di degrado (diffusione di specie erbacee e arbustive infestanti, erosioni) e dall'avanzata dei margini boschivi. La conservazione di tali ambiti va incentivata promuovendo pratiche agricole sostenibili.

In tal senso il P.A.T. antepone gli interessi economico-produttivi delle attività agro-zootecniche agli altri aspetti.

Particolare interesse assume l'"ambito di tutela ambientale" di Valle, individuato puntualmente alla tav. 4, nel quale si sommano le valenze di invariante agricola e paesaggistica. In esso non sono ammessi interventi di nuova edificazione, ampliamento od infrastrutturazione; in caso di necessità afferenti all'esercizio dell'attività agricola o ad interventi di riqualificazione paesaggistica potranno essere attivate le modalità perequative della "perequazione ambientale" di cui al successivo art.21.

2. Il P.I. potrà operare, rispetto alle previsioni cartografiche di cui al presente articolo del P.A.T., quegli aggiustamenti, in termini di maggior precisione o migliore approssimazione in corrispondenza di interventi ammessi dalla tav. 4 e dal titolo III della presente normativa, che derivano direttamente dal passaggio di scala da P.A.T. a P.I. e comunque nel rispetto della normativa ambientale sovraordinata di P.T.R.C. e P.T.C.P..

3. Il P.I., sulla base di specifiche analisi, ed applicando i requisiti derivati dalla normativa vigente, provvede a disciplinare per le varie tipologie di allevamenti:

- le caratteristiche, i parametri e le aree di possibile insediamento anche in rapporto alle singole tipologie e alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche delle aree;
- le distanze da mantenere dai confini, dalle strade, dai fabbricati residenziali, dai fabbricati non residenziali, dai confini comunali, dai pozzi idropotabili e dalle sorgenti;
- le eventuali possibilità di insediare nuovi allevamenti;
- le possibilità di ampliamento di allevamenti esistenti o la necessità di trasferimento di quelli incompatibili con i valori espressi dal territorio.

art. 9 - Invarianti di natura storico - monumentale

1. Il P.A.T. riconosce le invarianti di natura storico - monumentale come componenti rappresentative delle trasformazioni antropiche del territorio provvedendo alla salvaguardia dei beni storico-culturali, ancorché non vincolati ai sensi della vigente legislazione, che costituiscono patrimonio documentale delle origini e della cultura locale e rappresentano fondamentali riferimenti per il paesaggio.

2. Tali invarianti, per le quali il P.A.T. prevede un'adeguata individuazione e tutela, da approfondire in sede di P.I. qualora non ne risulti esaustiva l'identificazione:

- a) centri storici. Il P.A.T. individua i centri storici e gli aggregati di antica origine, quali risorse antropiche di eccellenza nella descrizione dell'assetto storico-insediativo del territorio, ed elementi

fondamentali di caratterizzazione del paesaggio definendone nella tav.2 la perimetrazione secondo quanto previsto dalla dall'art.40 della l.r. 11/2004.

Nei centri storici gli interventi saranno finalizzati a contrastare i fenomeni di abbandono e di alterazione delle tipologie architettoniche tradizionali garantendo in ogni caso il miglioramento degli standard abitativi ed un innalzamento della qualità della vita in tali ambiti.

Il P.I. completa il Quadro Conoscitivo aggiornando la schedatura del patrimonio edilizio, dei manufatti e degli spazi liberi all'interno dei centri storici attribuendo a ciascun edificio e manufatto il proprio grado di tutela secondo quanto previsto all'art. 25.

Particolare cura dovrà essere posta ai margini degli insediamenti in modo da non alterarne la percezione e l'immagine dai principali punti panoramici;

- b) strade di interesse storico. Il P.A.T. individua la viabilità storica extraurbana rappresentata dal percorso Greola-Cavallera e dalla Strada Regia come elementi da sottoporre a tutela per il ruolo svolto nella formazione degli insediamenti, dei quali risulta opportuno conservare la memoria, incentivandone il recupero ed il riuso anche per scopi turistico-culturali.
Il P.I. provvede alla catalogazione e schedatura di elementi lineari e puntuali minori: antiche tracce viarie minori, sentieri, ponti, muri di sostegno, fossati, cippi e antiche insegne e ne disciplina gli interventi possibili finalizzati alla loro tutela e recupero;
- c) ambiti dei forti e manufatti difensivi. Il P.A.T. individua con apposito simbolo alla tav. 2 gli ambiti interessati dalla presenza di forti, manufatti difensivi, tracciati viari e sentieri di interesse storico relativi ai luoghi identitari della Grande Guerra. Le disposizioni peculiari ad essa applicabili sono previsti nella scheda relativa all' "ATO 4 – Ambito dei versanti boscati" (che costituisce parte integrante delle presenti norme). Su tutto il territorio del P.A.T. testimonianze e ritrovamenti relativi alla Grande Guerra sono comunque soggetti alla specifica disciplina puntuale prevista per l'ATO 4;
- d) edilizia storica tradizionale, edifici religiosi, edifici monumentali. Il P.I. dovrà introdurre specifiche misure per la tutela, salvaguardia e valorizzazione di tali beni storico-culturali, ai sensi del comma 3, art. 40 l.r. 11/04 precisando altresì eventuali pertinenze scoperte minori comunque da tutelare nonché l'eventuale identificazione di edifici appartenenti all'edilizia storica tradizionale o dell'architettura del Novecento sia isolati sia inseriti in contesti urbani. Per tali edifici il P.I. prevede un adeguato grado di tutela finalizzato alla conservazione e recupero dei loro caratteri originali. Fino all'approvazione del P.I. per gli edifici esistenti non saranno consentite variazioni della disciplina dei Gradi di Protezione previsti dal P.R.G. fatti salvi interventi di maggior tutela in quanto ammessi o previsti dalla normativa vigente;
- e) altri beni storico-culturali. Rientrano in tale classificazione i manufatti della civiltà agricola, artigianale ed industriale storica (quali aree di antica monticazione, calchere e carbonaie), eventuali elementi puntuali (opere idrauliche di interesse storico-ambientale, mulini, pozzi e fontane ecc.).
Il P.I. schedo e cataloga tali beni e per i manufatti più significativi prevede il recupero con destinazioni coerenti con le caratteristiche tipologiche originarie e con interventi di salvaguardia delle parti più significative dal punto di vista storico-documentale, perseguendo una complessiva riqualificazione degli ambiti interessati.
Fino alle definizioni di cui al comma precedente per tali beni sono consentiti solo gli interventi che garantiscono il mantenimento del loro carattere storico-monumentale e siano coerenti con le caratteristiche tipologiche originarie.

art. 10 - Fragilità ambientali

1. Il P.A.T. definisce le fragilità territoriali e le relative zone di tutela ai sensi dell'art. 41 della l.r. 11/04, definendo norme per la messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico, idraulico e dal pericolo di valanghe, nonché da altri rischi di origine naturale e antropica.
2. Il P.A.T. al fine di perseguire la salvaguardia degli insediamenti e degli ecosistemi naturali, individua i fattori di rischio e vulnerabilità del territorio collegati allo sfruttamento delle risorse ed alle possibili calamità naturali.
3. Nel progettare e realizzare opere di presidio della sicurezza del territorio relative alla protezione da frane, alla salvaguardia della rete idrografica maggiore e minore, alla difesa delle erosioni e comunque nel programmare opere necessarie agli assetti agricoli si debbono, di norma, utilizzare materiali e tecniche a minimo impatto ambientale e adottare soluzioni proprie della bio-ingegneria forestale.
4. Ogni intervento di trasformazione del suolo e sottosuolo deve essere valutato in relazione alla stabilità dei terreni, entro un intorno geomorfologico caratteristico dei luoghi; tale valutazione dovrà indicare anche le eventuali opere di sostegno, gli interventi di sistemazione e di drenaggio delle acque che dovessero rendersi necessari e le operazioni di ripristino al fine di evitare l'erosione dei terreni.
5. Sono sempre ammessi, anche in deroga alle previsioni del P.A.T., gli interventi di emergenza e di riduzione del rischio connessi a disposizioni delle autorità superiori (provinciali, regionali, nazionali) da motivare adeguatamente nei relativi provvedimenti.
6. Qualora si verifichi l'identificazione di siti interessati da fenomeni di contaminazione del suolo, sottosuolo e acque sotterranee, il P.I. ne definisce le misure di salvaguardia e riqualificazione secondo quanto previsto dalla normativa sovraordinata.
7. Allo stato non risulta la presenza sul territorio comunale di siti contaminati e i siti contaminati o bonificati; qualora intervengano tali evenienze la disciplina di riferimento è quella stabilita dalla specifica normativa di vincolo; le norme del P.A.T. e del P.I. sono applicabili in quanto non in contrasto.
8. Alle aree interessate da incendi boschivi o prativi si applicano le limitazioni all'edificazione previste dall'art. 10 della legge 21 novembre 2002, n. 353 unitamente alle disposizioni regionali di settore. Il P.I. provvede a completarne l'individuazione e a prevederne la rinaturalizzazione.

art. 11 - Fragilità geologiche: aree idonee e aree idonee a condizione

1. Sono definite **aree idonee** quelle aree dove non sussistono problematiche di ordine geologico: le caratteristiche morfologiche, geologiche ed ideologiche del luogo in oggetto sono buone. Ogni progetto dovrà essere naturalmente correlato da relazione geologico-geotecnica, come da norme vigenti e, se l'importanza dell'opera lo richiede, è necessario estendere lo studio ad un adeguato intorno geomorfologico, integrandolo eventualmente con specifiche indagini e prove, onde determinare con precisione caratteristiche geotecniche.
2. Sono definite **aree idonee a condizione** quelle aree dove le problematiche di ordine geologico possono essere diverse. Per raggiungere i requisiti di idoneità (aree idonee all'edificazione) in tali aree, risulterà necessaria, nella quasi totalità dei casi, l'esecuzione di interventi migliorativi (stabilizzazioni, consolidamenti, bonifiche, ecc.), che modifichino positivamente lo stato dei luoghi ed eliminino le penalità geologiche, a causa delle quali l'area in oggetto non può essere dichiarata idonea. Eseguiti gli interventi migliorativi, in genere sarà possibile la costruzione di altre opere. L'edificazione quindi non è preclusa, ma è vincolata al fatto che in tali aree le problematiche geologiche insite possono variare da zona a zona, per cui saranno necessarie approfondite indagini geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche e geotecniche, eseguite da un tecnico abilitato ed estese ad un adeguato intorno. E' auspicabile altresì che esse siano corredate da opportune indagini e da prove in situ e in laboratorio, onde determinare con precisione i parametri geotecnici fondamentali per un adeguato dimensionamento dell'opera ed una corretta esecuzione degli interventi migliorativi di cui sopra. L'approfondimento degli studi geologici sarà

ovviamente commisurato in base all'importanza dell'opera. In sede di P.I. saranno valutate le situazioni e le aree più a rischio; saranno quindi proposti interventi che consentiranno una loro riclassificazione in classe di terreno "idonei". Sul territorio di Valle di Cadore si riscontrano due tipologie prevalenti di terreni idonei a condizione:

- a) **Aree idonee a condizione per morfologia mediamente acclive o acclive (pendenze fra 15°- 40°) e/o aree con caratteristiche litologiche mediocri o scadenti:** costituiscono gran parte delle aree idonee a condizione. Sono compresi parte degli abitati di Valle, Venas, Suppiane e loro dintorni, nonché una gran parte delle aree boscate, poco o non antropizzate, per la cui localizzazione si rimanda alla relativa cartografia. Questi due fattori che definiscono due differenti condizioni per l'idoneità sono stati uniti in un unico articolo normativo, vista l'estrema varietà del territorio dal punto di vista morfologico/ topografico, quindi anche a livello cartografico tali aree non sono state distinte: sarà cura del P.I. o di ogni studio geologico indispensabile nella fase di qualsiasi progettazione definire se la condizionalità del territorio in esame è dovuta ad una morfologia mediamente acclive/acclive o invece ad una litologia mediocre/scadente; è comunque possibile che in alcuni areali la condizionalità sia dovuta all'interazione fra i due distinti fattori predetti. A titolo esemplificativo si può dire che in tali luoghi l'edificazione è consentita solo dopo aver eseguito attenti studi di carattere geologico in riferimento alla stabilità dei terreni e/o dei versanti prima e dopo la realizzazione dell'opera e alle caratteristiche geotecniche dei terreni. Tali studi dovranno quindi verificare la fattibilità dell'intervento ed indicare le tipologie di opere necessarie per una corretta messa in sicurezza dell'area.
- b) **Aree idonee a condizione poste in vicinanza ad orli morfologici:** sia l'abitato di Venas che di Valle (quest'ultimo solo in parte) trovano collocazione su due ripiani di origine fluvioglaciale debolmente inclinati e le cui sottostanti acclivi scarpate terminano nel bacino idroelettrico di Pocroce. La fattibilità di opere poste al limite di tali scarpate dovrà essere accertata da attento studio, mirato a valutare la risposta sismica dei terreni, la variazione dei parametri geotecnici conseguenti agli aumenti del carico urbanistico e l'eventuale innesco di fenomeni gravitativi regressivi, dovuti ad erosione soprattutto presso l'intesto di valleciole incise a ruscellamento concentrato. Lo studio dovrà altresì indicare le tipologie di intervento più idonee per una corretta esecuzione dei lavori in oggetto, onde evitare l'insorgere di problematiche complesse.

Aree soggette a dissesto idrogeologico ricadenti in aree idonee a condizione

3. Aree soggette a fenomeni di creep e frane (FRA): aree interessate da fenomeni di creeping sono presenti nella zona di Pian dei Casoi e Socchiuse (non antropizzate). Molte delle aree soggette a tale fenomeno sono state classificate come idonee a condizione, poiché questo tipo di dissesto può essere facilmente mitigato da opportuni interventi. Lo studio e le analisi eseguite da un professionista abilitato dovranno verificare la fattibilità dell'opera, indicando quali possono essere gli interventi di consolidamento, di bonifica e di sistemazione più appropriati. Le altre aree soggette a frane con classificazione "idonee a condizione", sono generalmente poco estese: il professionista dovrà comunque definire il grado di pericolosità insita, indicando quali possono essere gli interventi più idonei per una messa in sicurezza della zona.

4. Aree soggette a sprofondamento carsico (CAR): sono presenti a Sud-Est del territorio comunale, al confine con Perarolo ed in località Val Granda. Ciò è dovuto al fatto che il substrato roccioso è ivi dato dalla Formazione di Raibl in facies gessosa, costituita da calcari gessosi, molto solubili in acqua. Il terreno in superficie risulta sconnesso ed ondulato, a testimonianza di crolli di cavità sotterranee generatesi con la dissoluzione dei gessi costituenti il bedrock. L'esecuzione di opere in queste zone dovrà essere attentamente valutata dal professionista abilitato, il quale indicherà quali possano essere gli interventi più appropriati onde evitare soprattutto la comparsa di cedimenti fondazionali. A tal proposito lo studio dovrà porre attenzione anche all'eventuale presenza di riporti, che possono aver "livellato" e quindi mascherato

le doline (pratica talora utilizzata in passato). Non è consentita la realizzazione di discariche in genere; se necessario effettuare periodici interventi di manutenzione sulla rete fognaria e acquedottistica, onde scongiurare eventuali perdite che potrebbero accelerare i fenomeni di dissoluzione.

5. Aree soggette a ristagno idrico (IDR1): si trovano generalmente in ambienti non antropizzati; si tratta di zone a morfologia piana o semipianeggiante, con litologia pressoché impermeabile. Questi fattori favoriscono il ristagno stagionale delle acque meteoriche, tali luoghi possono essere solamente umidi per gran parte dell'anno, salvo assumere le sembianze di un acquitrino nel caso di abbondanti precipitazioni, o in seguito allo scioglimento delle nevi. In queste zone l'edificazione non sarebbe preclusa, ma per le loro peculiarità genetiche e morfologiche, sono state segnalate come invarianti geologiche.

6. Aree soggette a caduta massi (MAS): generalmente le aree soggette a caduta massi sono già classificate come non idonee, ma può risultare che ricadano invece in aree idonee a condizione. Si tratta di zone poste in ambienti non antropizzati ma talora attraversati da arterie stradali strategiche, come ad esempio la S.P. 347. Nelle località più a rischio sono stati eseguiti negli anni interventi di protezione passiva, come la realizzazione di barriere paramassi, la stesura di reti contenitive, nonché chiodature o bullonature dei versanti instabili. Se l'area di un progettato intervento dovesse ricadere in zona a caduta massi, sarà compito del professionista incaricato analizzare attentamente la situazione onde porre in opera gli interventi di protezione attiva e/o passiva più idonei.

7. Aree soggette a valanghe (VAL): risultano comprese alcune zone antropizzate dell'abitato di Venas e dell'abitato di Valle, poste allo sbocco di vallecole segnalate come canali di valanga nella Carta Geomorfologica. I rischi derivanti dalla caduta di valanghe risultano essere alquanto remoti, poiché ora gran parte di tali canali risultano intensamente boscati e non sussistono quindi più le condizioni per innesci di fenomenologie valanghive rilevanti. Sarà comunque compito del professionista abilitato valutare il grado di rischio, e nell'eventualità proporre gli interventi di protezione passiva più idonei per la messa in sicurezza dell'area.

8. Aree soggette a colate di detrito (DEB): nel territorio comunale sono state individuate alcune aree soggette a debris flow, precisamente nelle località di Pian de Sote, Sebie e Soravia. Nel PAI sono indicate come "dissesti franosi delimitati" estrapolati dal Database IFFI, ma da una rapida analisi si può però affermare che si tratta di debris flow antichi al giorno d'oggi non più attivi; gli accumuli di materiale trasportato hanno generato dei conoidi alluvionali oramai consolidati, vegetati e in alcuni casi (Sebie e Soravia) anche ben urbanizzati. Alla luce di quanto sopradetto, nel caso di nuove realizzazioni in progetto si consiglia comunque un'analisi della situazione onde valutare l'eventuale grado di rischio, proponendo gli eventuali interventi più idonei per la messa in sicurezza dell'area.

art. 12 - Fragilità geologiche: aree non idonee

1. Sono definite **aree non idonee** quelle zone dove le problematiche di ordine geologico assumono proporzioni e/o gravità tali da escludere l'edificazione in detti luoghi. Risultano quindi eseguibili solo interventi di bonifica, consolidamento, sistemazione e conservazione, che apportino solamente migliorie: sono quindi vietati gli interventi che possono peggiorare lo stato dei luoghi. In tali aree è consentita l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria su strutture già esistenti e/o l'esecuzione di piccoli ampliamenti che non apportino elevato carico urbanistico. Da valutare la fattibilità di eventuali inserimenti di strutture leggere (legnaie, depositi attrezzi, ecc...) e per le zone montane, l'inserimento di rifugi e malghe.

2. La Tavola della Fragilità del P.A.T. non riporta la distinzione cartografica tra le differenti condizioni di terreni non idonei; sarà cura del P.I. o dei singoli studi geologici indispensabili nella fase di progettazione indicare in quale tipologia di non idoneità ricada il territorio in esame, seguendo le prescrizioni riportate ai commi seguenti.

3. Aree ad acclività elevata-molto elevata. Aree dove l'edificabilità è compromessa dal fatto che le pendenze presenti sono superiori ai 40°-45°. Si tratta in generale di zone con pareti rocciose o con la

presenza del substrato a quote prossime al piano campagna dove la superficie topografica risulta quindi da molto ripida a sub-verticale. L'edificabilità e la realizzazione di opere in generale, non sono possibili per ovvi e molteplici motivi logistici, economici ed ambientali.

4. Vallecole a ruscellamento perenne o temporaneo ma concentrato, alvei attivi. Trattasi di luoghi dove lo scorrimento delle acque può essere temporaneo, o perenne e dove possono innescarsi fenomeni erosivi interessanti le sponde del corso d'acqua. E' possibile e consigliabile, soprattutto se in vicinanza di opere antropiche, eseguire interventi di regimazione e protezione. Fondamentale importanza è da dare alle operazioni di pulizia degli alvei (rimozione degli arbusti e taglio di alberi), da eseguirsi possibilmente ad intervalli regolari. Nel territorio in oggetto la rete idrica risulta piuttosto articolata: gli interventi di cui sopra trovano quindi logica applicazione solamente se eseguiti lungo corsi d'acqua che possano arrecare danni a strutture od attività antropiche già presenti in loro prossimità. Qualora si renda necessaria la realizzazione dei suddetti interventi migliorativi, sarà compito del professionista abilitato individuare le aree a rischio, estendere lo studio ad un adeguato intorno idrologico e quindi proporre le opere di protezione e prevenzione più indicate

5. Aree con caratteristiche litologiche pessime. Trattasi di falde di detrito, pareti rocciose e zone con substrato litico posto immediatamente sotto il livello del piano campagna unitamente alle elevate pendenze presenti. Si evidenziano numerose forme di dissesto idrogeologico, in primis frane e valanghe. Una situazione litologica favorevole alla disgregazione e conseguentemente alla franosità, è strettamente correlata all'insorgere di dissesti gravitativi ed idrogeologici, quindi, sarà possibile eseguire, previo attento studio eseguito da professionista abilitato, solo interventi di tipo migliorativo.

6. Aree non idonee: doline Le aree soggette a sprofondamento carsico sono indicate come idonee a condizione, le singole cavità doliniformi sono invece indicate come non idonee. Tali luoghi vanno lasciati indisturbati, evitando oltre che l'edificazione anche la realizzazione di sottoservizi, strade carreggiabili e discariche in genere. Nel territorio, le aree con presenza di doline, si individuano lungo la dorsale di Dubiea e nella testata della Val Granda, a Nordovest della località Fienili Staulin.

Aree soggette a dissesto idrogeologico ricadenti in aree non idonee

9. Aree soggette a frane (FRA). Si tratta di aree classificate come P3 o P4 nel P.A.I., o aree di frana attiva o quiescente, dove il fattore di rischio è molto elevato. In queste aree la realizzazione di opere non è consentita; se ve ne sono già di esistenti, gli interventi fattibili riguardano solo le manutenzioni ordinarie e straordinarie e non è consentito eseguire interventi che aumentino il carico urbanistico. Si devono evitare percolamenti di acque nel sottosuolo di qualsiasi entità e predisporre interventi atti ad eliminare tale rischio. Si dovranno eseguire manutenzioni periodiche sulle reti interrato, quali quelle acquedottistiche e fognarie. E' possibile creare strade di accesso a zone franose, in vista di una loro futura sistemazione ed apportare migliorie a quelle già esistenti, se ammalorate. E' possibile eseguire interventi di conservazione, sistemazione, consolidamento e bonifica, che migliorino la situazione dal punto di vista statico e, se il singolo caso lo richiede, anche paesaggistico. Tutti gli interventi, di qualsiasi entità, dovranno essere attentamente valutati da un tecnico abilitato, che effettuerà anche uno studio di dettaglio corredato dalle necessarie analisi e prove, onde ottenere più informazioni possibili sulle caratteristiche del suolo e del sottosuolo. Nel territorio in oggetto le aree soggette a frane sono numerose quindi, per un loro inquadramento si consiglia di consultare la cartografia allegata.

10. Aree soggette ad erosione (ERS). Esaminando le tavole 5/03 A e 5/03 B del quadro conoscitivo "Carta Geomorfologica", si nota come la maggior parte dei principali corsi d'acqua del territorio comunale presentino sponde in erosione: ciò favorisce l'arretramento del ciglio dell'alveo e la formazione di fenomeni di dissesto gravitativo. Le zone soggette ad erosione si trovano perlopiù in aree disabitate, ma si possono attuare interventi di regimazione e di protezione spondale, quali briglie, argini e scogliere, previa analisi e studio di professionista abilitato. Analizzando le tavole 03 A e 03 B "Carta delle Fragilità", si nota come le aree soggette ad erosione spondale da parte dei corsi d'acqua non risultino cartografate come "Aree soggette ad erosione - ERS", in quanto la stima del possibile sviluppo areale di esse darebbe

risultati troppo approssimativi. Nella cartografia di riferimento figurano le aree soggette ad erosione di una certa importanza, in quanto a relativa vicinanza a nuclei abitati o con areale coinvolto piuttosto rilevante. Considerate non idonee sono evidentemente le scarpate presenti lungo il medio e basso corso dei torrenti Rusecco, Ru de Rualan e Festona, nonché le aree franose delle Saline e del Colle di Dubiea. Da sottolineare che eventuali interventi migliorativi risulterebbero di indubbia utilità, in quanto permetterebbero pericoli di tipo diretto o indiretto per le attività antropiche.

11. Aree soggette ad esondazione (IDR2). La totalità delle zone esondabili ricade in aree non idonee. A rischio esondabilità è segnalato tutto il corso del Torrente Boite (compreso il Lago di Valle) e buona parte del corso del Torrente Rite. Queste zone ricadono in aree non idonee e non antropizzate, quindi, in questa sede non si ritiene opportuno proporre interventi di regimazione e/o protezione.

12. Aree soggette a valanghe (VAL). Si tratta di aree poste perlopiù in ambienti disabitati nelle quali ricadono alcuni tratti di strade comunali, silvo-pastorali e sentieri, oltre che alcune tratte delle S.P. n°347 e S.S. n°51. Risultano aree soggette a valanghe prevalentemente le zone a morfologia montana ricche di canali e canaloni, come la zona più settentrionale del territorio comunale (Crode di San Piero) SW (Monte Rite) e SE (Sass di Mezzodì). Altre aree soggette a valanghe di una certa entità sono le zone ad elevata acclività, con la presenza di numerose testate di vallette a morfologia pseudo-circolare, che favoriscono l'accumulo delle nevi ed il loro successivo scoscendimento lungo gli stretti e ripidi canaloni, indicati nella Carta Geomorfologica come "canaloni di valanga". Si distinguono i versanti orientali della cresta di Duogo, il medio-alto bacino idrografico del Torrente Vallesina la parte del versante Sud-orientale del Colle di Dubiea. Nel territorio interessato dal P.A.T. vi sono altre aree minori, soggette a caduta di valanghe, distribuite capillarmente e riportate nella cartografia allegata. Essendo aree quasi totalmente non antropizzate, gli eventuali interventi di mitigazione risulterebbero finiti a se stessi e di dubbia utilità. Se in casi molto particolari, sono già presenti attività antropiche in zone soggette a valanghe, si renderà necessaria l'esecuzione di interventi mitigatori. Sarà comunque compito del professionista incaricato eseguire un'attenta valutazione dei fenomeni, onde determinare le modalità di intervento più idonee.

13. Aree soggette a ristagno idrico (IDR1). Tali aree risultano non idonee poiché unitamente ad esse sono presenti altri elementi penalizzanti, quali ad esempio alvei di corsi d'acqua e pendenze elevate; oltretutto bisogna tenere conto di ciò definito nel paragrafo "2. Aree umide o a ristagno idrico" nella parte 5 di tale relazione "Carta delle Invarianti"

14. Aree soggette a diffusi fenomeni di debris-flows. (colate di detrito) (DEB). Si tratta di aree non antropizzate, quali la Frana delle Saline, la Frana di Dubiea, le Crode di San Piero, il Gruppo del Monte Rite e il Corso del Torrente Vallesina. Il contesto morfologico ivi presente è quindi rupestre, fatto salvo per l'area soggetta a debris flow individuata lungo tutta l'asta del T. Vallesina. Nei primi tre casi, da valutare attentamente, previa dettagliata analisi geologica, la possibilità di erigere rifugi o bivacchi da ricovero; in contemporanea si renderà quindi necessaria la realizzazione di idonee opere di protezione attiva o passiva; per quanto riguarda la criticità individuata lungo il corso del torrente sopracitato si può dire che le problematiche potrebbero emergere a monte dell'abitato di Vallesina, dove non sono presenti con continuità opere di regimazione e protezione spondale, che invece si trovano in buono stato e con continuità lungo la parte finale del T. Vallesina dove il torrente attraversa la frazione omonima.

15. Aree non idonee: soggette a caduta massi (MAS). Si tratta di zone non antropizzate ed individuate nelle località di:

- a. Ronco Bosema;
- b. Sotto Corte;
- c. Croda Morta;
- d. Le Rizze (lungo la S.S. n°51 fra Venas e Vallesina);
- e. Lungo la S.S. n°51 tra Valle di Cadore e il ponte sul T. Vallesina;
- f. Lungo la S.P. n°347 tra Ponte la Chiusa e Venas;
- g. Monte Zucco e suoi versanti meridionali.

Le aree a caduta massi sono relativamente difficili da delimitare in maniera precisa in quanto l'areale coinvolto da possibili massi in caduta può essere influenzato da molteplici fattori. La realizzazione di qualsivoglia opera non è quindi consentita, ed è possibile solo eseguire interventi di tipo migliorativo attivi o passivi e consolidamenti in genere.

art. 13 - Fragilità idrauliche

1. Nelle tav. 3, 7 e 8 il P.A.T. indica la rete idrografica principale e individua tra le aree e gli elementi soggetti a rischio idraulico, le aree storicamente allagate o a ristagno idrico, con l'obiettivo di garantire la sicurezza di persone e cose, assicurando la stabilità dell'ambiente fisico e naturale.
2. Il P.A.T. individua le zone di tutela ai sensi dell'art.41 della l.r. 11/04 e completa le disposizioni in relazione al grado di rischio per la permanenza umana, definite prioritariamente dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e dalle relative classi di pericolosità da P1 a P4.
3. In particolare le misure compensative agli interventi in tali aree riguardano:
 - prescrizioni generali di cui tenere conto sistematicamente, ogni qualvolta si opera una trasformazione del territorio;
 - prescrizioni relative alle aree di pericolosità idraulica e alle aree fluviali;
 - prescrizione per la redazione dei P.I. sull'applicazione del principio dell'invarianza idraulica;
 - linee guida per la realizzazione di interventi di compensazione.

Prescrizioni generali

4. All'interno degli ambiti fluviali dei corsi d'acqua permanenti, ove per ambito fluviale si intendono le sponde e gli argini dei fiumi torrenti e canali, comprese le aree golenali, nonché le zone di cui all'art. 41 l.r. 11/04 lettera g) punto 1, sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati alla regimentazione delle acque ed alla messa in sicurezza del territorio.
5. I corsi d'acqua anche minori non possono essere deviati, manomessi o tominati se non per inderogabili ragioni di sicurezza idraulica o per la realizzazione di piccoli interventi funzionali alle attività agricole e abitative delle zone contermini.
6. La chiusura o tominatura di fossati e canali deve essere accompagnata dalla realizzazione di percorsi alternativi che ne ripropongano la funzione in termini sia di volumi di invaso che di smaltimento delle acque.
7. Le eventuali tominature necessarie per i passi carrai devono essere limitate allo stretto necessario ed essere realizzate con sezioni idrauliche tali da scongiurare possibili ostruzioni. Nel caso siano interessati canali pubblici, deve essere lasciata libera da ostacoli ed impedimenti una fascia di rispetto della larghezza di almeno 4 m, indispensabile per il transito dei mezzi addetti alla manutenzione, mentre sono vietate nuove edificazioni a distanze inferiori a 10 m, ai sensi del R.D. 386/1904 e del R.D. 523/1904. Va in ogni caso garantito il deflusso minimo vitale (DMV) dei corsi d'acqua.
8. I criteri di rispetto, da individuare da parte del P.I. o con apposita relazione da parte di tecnico abilitato, a protezione dei corsi d'acqua, delle sorgenti e degli specchi d'acqua anche minori dovranno rispettare quanto previsto all'art. 133 del R.D. 8 maggio 1904, n.368.

Prescrizioni relative alle aree di pericolosità idraulica e fluviali

9. Per le aree classificate come aree fluviali a diversi gradi di pericolosità idraulica indicate nella Tavola 09 di P.A.T. si applicano gli artt. da 8 a 15 del P.A.I. adottato con delibera n.3 del 09/11/2012 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico.

Prescrizioni per la redazione dei P.I. sull'applicazione del principio dell'invarianza idraulica

10. I Piani degli Interventi del P.A.T. dovranno essere corredati di una Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) ai sensi della D.G.R.V. n. 2948/2009 "Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici" secondo quanto indicato nelle Norme tecniche di attuazione (Allegato A3) del Piano di Tutela delle Acque (D.G.R.V. 107 5/11/2009).

11. Nella redazione delle VCI di P.I. potranno essere prese come riferimento le precipitazioni di progetto nella VCI di P.A.T..

12. Tuttavia, per il calcolo delle portate scaricabili nel reticolo idrografico ricettore e dei volumi da destinare alla laminazione dovrà essere valutata l'effettiva superficie impermeabilizzata secondo le previsioni di P.I.

13. Per le modalità di realizzazione dei volumi da destinare a laminazione si potrà fare riferimento alle linee guida degli interventi di compensazione, di cui al presente articolo.

14. Il tempo di ritorno a cui fare riferimento per il dimensionamento dei volumi di laminazione è pari a 50 anni.

15. I coefficienti di deflusso, ove non determinati analiticamente, andranno convenzionalmente assunti pari a 0.2 per le superfici permeabili (aree verdi anche con grigliati plastici portanti etc.); 0.6 per le superfici semipermeabili Superfici semi permeabili (grigliati drenanti, strade in terra battuta o stabilizzato) e 0.9 per le superfici impermeabili (tetti, terrazze, strade, piazzali).

16. I metodi per la stima delle portate di piena (afflussi-deflussi) potranno essere di tipo concettuale ovvero modelli matematici. Dovranno essere individuati i corpi idrici ricettori dei deflussi delle aree di intervento e verificata la loro capacità di sopportare i nuovi apporti.

17. A tale proposito si ricorda che le fognature comunali comprendenti le acque nere, provenienti dalle utenze domestiche e le acque bianche, provenienti dal deflusso delle piogge attraverso i tetti e le strade e reti di smaltimento sono convogliate in un'unica condotta; in sede di P.I., dovrà essere valutata la separazione tra i diversi contributi.

18. In analogia con quanto indicato nella DGRV 2943/2009, gli interventi di trasformazione di P.A.T. che necessitano della realizzazione di interventi di mitigazione tesi al trattenimento delle acque sono quelli con classe di impermeabilizzazione potenziale pari a 1, 2 e 3, mentre quelli di classe 0 vengono giudicati non rilevanti. Essi sono indicati alla Tavola 09 di P.A.T. "Carta della compatibilità idraulica".

19. Per il dimensionamento di tali interventi di mitigazione, lo studio di compatibilità idraulica di P.I. dovrà indagare i seguenti aspetti:

- verificare l'idoneità della condotta di scarico allo smaltimento dei deflussi prodotti dall'evento critico;
- verificare che i volumi destinati alla laminazione delle piene siano sufficienti a garantire il principio dell'invarianza idraulica definito nella Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2943/2009;
- verificare che le aree adibite a laminazione sono poste ad una quota sufficientemente alta da evitare effetti di rigurgito da parte del ricettore in piena.

I risultati delle verifiche saranno riportati nella seguente tabella di sintesi:

Ricettore	Indicare il corpo idrico ricettore
Quota fondo ricettore [mslm]	Indicare la quota del fondo del corpo idrico ricettore in mslm
Livello idrometrico del ricettore in piena [mslm]	Indicare il livello idrometrico del corpo idrico ricettore in mslm in occasione dell'evento critico*
Tipologia vaso	Vasche di laminazione, aree verdi ribassate etc.

Capacità invaso [m ³]	Indicare la capacità di invaso per la laminazione delle piene in m ³
Quota minima fondo invaso [mslm]	Indicare la quota minima del fondo dell'invaso per la laminazione delle piene in m slm
Portata in arrivo-tr 50 anni [l/s]	Indicare la portata in arrivo in occasione dell'evento meteorico con tr=50 anni
Ricettore	Indicare il corpo idrico ricettore
Portata massima in uscita per la taratura della bocca tassata [l/s]	Indicare la portata massima in uscita dalla condotta di scarico pari al valore della portata invariante

*Se il ricettore è demaniale, il tempo di ritorno cui fare riferimento sarà pari a 100 anni

Linee guida per la realizzazione degli interventi di compensazione

20. I volumi di laminazione delle piene possono essere ricavati realizzando aree a verde soggette a temporanea sommersione, vasche di laminazione, attraverso il sovradimensionamento delle condotte di scarico e dei pozzetti delle acque bianche oppure mediante sistemi di infiltrazione facilitata in cui convogliare i deflussi meteorici direttamente in falda. Tali sistemi vengono di seguito descritti.

a) Aree a verde soggette a temporanea sommersione

Le aree a verde dovranno avere una conformazione tale che attribuisca loro la duplice funzione di ricettore delle precipitazioni defluenti lungo le aree impermeabili limitrofe e di bacino di laminazione del sistema di smaltimento delle acque piovane. Esse dovranno quindi essere poste ad una quota inferiore rispetto al piano stradale circostante ed avere una conformazione planoaltimetrica che preveda la realizzazione di invasi superficiali adeguatamente disposti. Al fine di garantire un effettivo riempimento degli invasi realizzati ed il loro conseguente utilizzo per la laminazione delle piene, al termine della linea principale dovrà essere posto un dispositivo che limiti la portata scaricata.

b) Vasche di laminazione

Nel caso che il ridotto spazio a disposizione non consenta il ricorso ad aree a verde soggette a temporanea sommersione, le capacità possono essere ottenute mediante vasche di laminazione poste a valle dei collettori di raccolta delle acque piovane provenienti dai tetti e dalle superfici impermeabilizzate quali strade e parcheggi. Queste capacità possono essere realizzate attraverso interventi diffusi mediante pavimentazioni porose su strade e parcheggi e attraverso serbatoi domestici (rainwater harvesting) da realizzare al di sotto delle aree verdi di pertinenza di ciascun edificio. Al fine di garantire un effettivo riempimento degli invasi realizzati ed il loro conseguente utilizzo per la laminazione delle piene, al termine della linea principale dovrà essere posto un dispositivo che limiti la portata scaricata. Tali capacità di invaso temporaneo delle acque, che potrebbero essere utilizzate anche per il riuso delle acque con finalità di risparmio energetico, possono essere realizzati in calcestruzzo in opera o mediante la posa in opera di appositi elementi in polipropilene interrati che fungono da serbatoio delle acque in eccesso.

c) Sovradimensionamento delle condotte di scarico e dei pozzetti delle acque bianche

Nel caso che il ridotto spazio a disposizione non consenta il ricorso ad aree a verde soggette a temporanea sommersione, le capacità possono essere ottenute mediante il sovradimensionamento dei pozzetti e dei collettori di raccolta delle acque piovane provenienti dai tetti e dalle superfici impermeabilizzate quali strade e parcheggi, oppure con il sovradimensionamento delle canalette di raccolta a lato delle strade. Al fine di garantire un effettivo riempimento degli invasi realizzati ed il loro conseguente utilizzo per la laminazione delle piene, al termine della linea principale dovrà essere posto un dispositivo che limiti la portata scaricata.

d) Dispositivi di reimmissione in falda

Se la permeabilità del terreno lo permette, è possibile ricavare i volumi di laminazione mediante dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche in falda, mediante la realizzazione di una rete di pozzi perdenti e di trincee drenanti, limitando il valore della portata scaricata al valore della portata allo stato attuale. Questi sistemi, che fungono da dispositivi di reimmissione in falda, possono essere realizzati, a titolo esemplificativo, sotto forma di pozzetti o vasche o condotte disperdenti in cui sia consentito l'accumulo di un battente di acqua che favorisca l'infiltrazione e la dispersione nel terreno. Tuttavia le misure compensative andranno di norma individuate in volumi di invaso per la laminazione di almeno il 50% degli aumenti di portata. Qualora si voglia aumentare la percentuale di portata attribuita all'infiltrazione, fino ad una incidenza del 75%, il progettista dovrà documentare, attraverso appositi elaborati progettuali e calcoli idraulici, la funzionalità del sistema a smaltire gli eccessi di portata prodotti dalle superfici impermeabilizzate rispetto alle condizioni antecedenti la trasformazione, almeno per un tempo di ritorno di 100 anni.

e) Interventi di mitigazione idraulica

Gli interventi finalizzati alla mitigazione della pericolosità idraulica e le opere volte ad applicare il principio di invarianza idraulica indicate alla Tav.09 e alla Valutazione di Compatibilità Idraulica, sono da intendere opere di urbanizzazione primaria, secondo quanto richiamato all'Allegato A della D.G.R.V. 2948/2009.

21. Ai sensi dell'art.41 della l.r. 11/2004 su tutto il territorio è prescritto un arretramento minimo dei nuovi fabbricati dal limite demaniale o dall'unghia esterna dell'argine di m. 10. Limitatamente al primo P.I. valgono le distanze in vigore nei vigenti P.R.G. qualora compatibili con le vigenti norme di legge.

22. Il P.I. può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate e a quelle alle stesse contigue, distanze diverse da quelle previste dal comma precedente, fatte salve ulteriori deroghe previo parere dell'autorità competente.

23. Analoghi criteri di rispetto dovranno essere previsti a protezione delle sorgenti e degli specchi d'acqua minori, per i quali è prevista una fascia di rispetto di 10 m non derogabili.

24. Nelle aree demaniali eventuali realizzazioni ed installazioni di opere, infrastrutture od impianti sono subordinate al parere positivo del Genio Civile.

art. 14 - Rischi di origine antropica e conflittualità insediative

1. Il P.A.T. indica le possibili fonti di rischio per gli insediamenti e le attività umane provocate da attività, infrastrutture ed impianti tecnologici quali:

a) infrastrutture e siti fonti di rischio: sono rappresentate da:

- depuratori e fognature;
- metanodotti
- centrali elettriche ed elettrodotti principali;
- antenne radiofoniche, televisive, di telefonia mobile;
- insediamenti produttivi;
- allevamenti intensivi;
- fonti di possibile inquinamento atmosferico;
- fonti di possibile inquinamento da rumore;
- siti contaminati e siti industriali attivi e dismessi;
- utilizzo di fertilizzanti, pesticidi, diserbanti chimici.

Il Comune, in sede di formazione o revisione del proprio P.I., individua i siti a rischio e si attiva, congiuntamente agli enti competenti, per i necessari interventi di tutela e bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

Per i siti oggetto, anche in passato, di procedimenti di bonifica e ripristino ambientale, il P.I. disciplina normativamente ed individua cartograficamente i relativi ambiti, riportandone gli estremi nei certificati di destinazione urbanistica e comunicandone gli esiti all'ufficio tecnico

erariale competente; in tali siti non sono ammessi nuovi interventi, fatti salvi quelli afferenti alla bonifica stessa, sino alla conclusione del procedimento ed all'avvenuta certificazione o presa d'atto della avvenuta bonifica, anche per stralci. Gli interventi su aree di bonifica sono subordinati ad uno studio geologico, sulla base di analisi di dettaglio in sito, che garantisca la compatibilità della trasformazione prevista.

Nei siti adibiti a discariche il P.I. richiama gli adempimenti di controllo e monitoraggio a carico dei soggetti competenti ai sensi del D.lgs. 36/2003 e successive modifiche.

Il Comune prevede in sede di P.I. la nuova localizzazione o la rilocalizzazione in caso di attività a rischio per la presenza umana e per gli elementi di particolare valenza ambientale e naturalistica, dei siti di radioemissioni per telecomunicazioni, indicandone il livello di rischio ai sensi della vigente legislazione in materia.

Per le infrastrutture e i siti fonti di rischio va comunque prevista una fascia perimetrale costituita da specie arboree ed arbustive locali, per una profondità adeguata a garantire, nel suo pieno sviluppo, il mascheramento completo degli impianti e del sito, nonché adeguato filtro per l'attenuazione di rumori ed eventuali emissioni. In particolare, per quanto riguarda i depuratori si richiamano le disposizioni contenute negli allegati 3 e 4 della Delibera del Comitato Interministeriale del 04/02/1977. Le nuove installazioni dovranno sempre contemplare la fascia di rispetto di 100 metri dalle abitazioni circostanti.

- b) elettrodotti. La realizzazione di impianti a rete per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica dovrà tener conto della diversa morfologia e delle caratteristiche geologiche e idrologiche del territorio.

Il P.I., nel rispetto della L. 36/2001 e s.m.i., può individuare eventuali tracciati da trasferire e nuovi tracciati di progetto. Tali individuazioni sono da ritenersi indicative, potendo essere modificate in sede esecutiva, comunque nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Qualunque intervento per la realizzazione di nuove reti o di sostituzione e/o manutenzione straordinaria di reti ad alta tensione esistenti potrà essere autorizzato dall'autorità competente solo previa contestuale adozione di misure di riduzione degli impatti sul paesaggio e sull'ambiente.

La realizzazione di impianti a rete per la distribuzione dell'energia elettrica a media tensione dovrà essere preceduta da una progettazione che consideri la necessità di ridurre al minimo gli impatti negativi sul paesaggio e sull'ambiente circostante, utilizzando prevalentemente tracciati interrati lungo la viabilità esistente. In ogni caso si ritiene di dover prevedere:

- reti interrate in ambito urbano lungo la viabilità, ed in caso di attraversamento di prati o colli privi di vegetazione;
- cabine interne ad edifici esistenti o interrate in centro storico ed in zone residenziali e produttive;
- reti aeree in cavo cordato isolato all'interno di aree boscate, con adeguate garanzie di mascheramento.

Gli impianti a rete per la distribuzione dell'energia elettrica a bassa tensione dovranno essere realizzati con cavo cordato isolato all'interno di aree boscate e negli altri casi esclusivamente con cavo interrato.

Dovrà essere vietato il passaggio di linee elettriche che possano esporre a campi elettromagnetici aree scolastiche e luoghi aperti di interesse pubblico, ricercando inoltre l'eliminazione delle criticità esistenti.

Va prestata particolare attenzione all'attraversamento con linee aeree di sky-line, crinali, creste e orizzonti panoramici, rispetto alla viabilità maggiore ed ai centri storici, essendo favorito in tal caso l'interramento o, in alternativa, la modifica del tracciato;

- c) estrazioni. La disciplina del settore fa riferimento alla Legge Regionale 44/82 ed al Piano Regionale Attività di Cava;
- d) radon. Per quanto concerne la prevenzione del rischio da alto potenziale di radon, come definito dalla DGRV n.79 del 18/01/2002, il P.I. dovrà prevedere appropriate disposizioni, anche con riferimento all'allegato B.2.18 del P.T.C.P. e stabilendo idonee garanzie tese alla riduzione degli effetti di rischio dovuti all'accertamento della presenza di radon nel terreno e individuando strategie progettuali che tengano in considerazione la prevenzione dei rischi per mantenere l'impatto sanitario del radon a valori accettabili e compatibili con le risorse disponibili.
- Per gli edifici residenziali si prevede inoltre:
- la sigillatura di tutte le possibili crepe e fessurazioni negli elementi tecnici (pareti, solai, passaggi di canalizzazioni impiantistiche) a contatto con il terreno;
 - la messa in opera di una barriera impermeabile al radon posizionando, in fase di costruzione, un foglio di materiale a bassa traspirabilità fra gli strati che costituiscono il solaio e/o le pareti controterra;
 - la ventilazione naturale del vespaio tramite l'apertura di bocchette perimetrali qualora l'edificio presenti un volume relativamente vuoto al di sotto della soletta dell'attacco a terra e con gli eventuali ambiti presenti comunicanti fra loro;
 - la depressurizzazione forzata del vespaio tramite un sistema aspirante collegato al vespaio sotto il solaio a terra;
 - la ventilazione forzata del vespaio tramite un sistema aspirante ad esso collegato;
 - la depressurizzazione del suolo (se in mancanza di vespaio) tramite un sistema aspirante collegato a tubazioni verticali oppure a uno o più pozzetti interrati interni o perimetrali alla costruzione, oppure a tubazioni orizzontali preesistenti;
- e) incendi. Al fine della prevenzione ed estinzione degli incendi è ammessa la realizzazione di serbatoi o di invasi, la deviazione di acquedotti esistenti e la creazione di fossi frangifuoco, da realizzarsi preferibilmente mediante tecniche di ingegneria naturalistica come riportate nel "Manuale Tecnico di Ingegneria Naturalistica" dell'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Veneto. Per le aree già destinate a bosco e interessate da incendi, individuate alla tav. 3, valgono le disposizioni di cui alla L. 353/2000.

TITOLO III - TRASFORMABILITA'

capo I° - il territorio aperto

art. 15 - Trasformabilità del territorio (tav.4)

1. Il P.A.T. identifica come obiettivi fondamentali della trasformabilità di progetto del territorio:
- a) per il sistema naturalistico-ambientale:
- la tutela e gestione sostenibile delle risorse naturalistiche e ambientali;
 - il miglioramento delle criticità del sistema ecorelazionale;
 - la prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali;
 - la fruizione pubblica e sostenibile degli spazi aperti;
 - la tutela della funzione ecologica dei torrenti;
 - il contenimento energetico e l'incentivazione all'uso delle energie rinnovabili e la riduzione delle emissioni di CO2 climalteranti;
 - la promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole;
- b) per il sistema insediativo e storico-paesaggistico:
- il miglioramento della qualità della vita dei residenti;
 - la salvaguardia dei valori culturali, antropologici, archeologici, storici e architettonici;

- l'attivazione di politiche che incentivino la residenzialità stabile;
- la dotazione idonea, efficiente ed accessibile dei servizi primari e secondari
- la conservazione del paesaggio agrario;
- la riqualificazione urbana ed edilizia in una logica di sostenibilità con adeguamento ai criteri di bio-architettura e risparmio energetico;
- la promozione di iniziative pubbliche innovative finalizzate al recupero edilizio;
- l'uso sostenibile delle risorse territoriali, con particolare riguardo ad acqua e suolo;

c) per il sistema produttivo:

- lo "sviluppo sostenibile" delle attività produttive;
- la rilocalizzazione/cambi di destinazione d'uso delle attività incongrue;
- l'allargamento della base produttiva e la creazione di nuove attività multisettoriali;

d) per il sistema della mobilità e dei servizi:

- l'adeguamento delle infrastrutture della mobilità maggiore e del sistema dei parcheggi e di interscambio;
- il contenimento energetico e l'uso di energia rinnovabile;

e) per il sistema turistico-ricettivo:

- la promozione di una rete di ospitalità differenziata favorendo le iniziative di ricettività complementare;
- l'incentivazione al recupero del patrimonio edilizio sottoutilizzato a finalità turistiche;
- la promozione di una rete di offerte a carattere turistico estesa a tutto il territorio e sinergica con le iniziative sovracomunali;
- il rafforzamento dei servizi comuni per interconnettere i flussi turistici.

2. Il risparmio energetico e la sostenibilità costituiscono il riferimento guida per tutti gli obiettivi fondamentali di trasformabilità, per organizzare sistemi territoriali sostenibili e più efficienti.

3. La visione sostenibile dello sviluppo territoriale è assunta come risultato di una serie di azioni strategiche e complesse, che fanno riferimento all'ambito economico, sociale, naturale ed ambientale, volte a raggiungere obiettivi di sviluppo economico analoghi a quelli attuali, con strategie alternative, basate su un minore consumo di risorse territoriali, materiche ed energetiche.

4. La sostenibilità urbana e territoriale viene attuata nel sistema degli obiettivi, nei Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.) e nelle diverse azioni progettuali del P.I..

5. Le aree che, nella tav. 4 della "Trasformabilità", non vengono identificate come ad urbanizzazione consolidata, servizi o infrastrutture sono da considerarsi quali aree agricole soggette alla disciplina di cui al presente Titolo 3°, Capo I, fino a diversa determinazione da parte del P.I. nel rispetto della presente normativa.

art. 16 – Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.)

1. Il limite massimo di Superficie Agricola Utilizzata Trasformabile è stato determinato sulla base dell'atto di indirizzo c) della l.r. 11/2004, così come sostituito dalla DGR n.3650 del 25/11/2008 Allegato A, che definisce la "metodologia per il calcolo, nel Piano di Assetto Territoriale (PAT), del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazioni diverse da quella agricola".

2. Il P.A.T. Valle di Cadore dispone di 70.452 mq di SAUT.

3. In sede di P.I. il dimensionamento del P.A.T. dovrà essere monitorato predisponendo apposito registro del volume assentito e realizzato e della superficie utilizzata e sottratta alla SAU.

4. Tutti gli interventi di cui al presente Titolo III° non dovranno derogare rispetto ai limiti massimi ammissibili di dimensionamento ed utilizzo della S.A.U. previsti dal P.A.T..

art. 17 - Il bosco

1. Il P.A.T., in accordo con gli Enti preposti, favorisce le azioni tese alla manutenzione e al miglioramento ecologico e produttivo dei boschi, attraverso attività selvicolturali condotte secondo i principi della gestione forestale sostenibile, impedendo iniziative che ne possano compromettere l'integrità e consentendo invece attività (piste forestali, teleferiche, eventuali tagli, ecc.) che, con il parere favorevole degli enti di gestione e tutela, possano facilitare il raggiungimento di tali obiettivi o comunque non li ostacolino, anche eventualmente con l'utilizzo di azioni compensative.
2. Nelle aree boscate è ammessa e incentivata una gestione sostenibile per scopi produttivi, protettivi (tutela degli acquiferi e stabilità dei versanti) e per scopi paesaggistici, sociali e ricreativi, ivi compreso il soggiorno socio-educativo e didattico senza realizzazione di volumi fissi e in conformità alle esigenze di sicurezza nonché la realizzazione di strutture funzionali alla gestione faunistica di cui all'art.20.
3. Il P.I., all'interno delle aree boscate:
 - provvede a censire e disciplinare i principali oggetti e manufatti della cultura materiale e della tradizione locale, oltre agli antichi percorsi, sentieri, mulattiere e strade forestali;
 - definisce in dettaglio gli interventi ammissibili (ivi compresa l'eliminazione, la riduzione e la riconversione colturale) nel rispetto della l.r. 11/2004, della l.r. 52/1978 e s.m.i., della vigente normativa in materia e secondo gli indirizzi della relazione agronomica - forestale del P.A.T.;
 - potrà, attraverso un approfondimento delle analisi con riscontro sullo stato di fatto, verificare il perimetro storico del bosco e proporre adeguate modifiche in relazione alla scala di lettura nel rispetto della vigente legislazione. Tali modifiche, approfondimenti ed interventi, come quelli derivanti dall'applicazione dei disposti di maggior dettaglio conseguenti all'approvazione del piano di riassetto forestale (per le proprietà Comunali) ed all'eventuale piano di riordino (per le proprietà private), non costituiscono variante al P.A.T..

art. 18 - Neoformazioni e condizioni di non boscosità

1. Nel territorio e all'interno delle aree boscate di cui al precedente articolo esistono significative quote di boschi di recente formazione, caratterizzate da boscaglie affermate o in via di costituzione anche a seguito della colonizzazione spontanea di terreni agricoli nei quali la regolare attività colturale è stata sospesa o abbandonata negli ultimi decenni.
2. Per tali aree si prevede che:
 - siano sempre da consentire, talora da incentivare, gli interventi volti al controllo e contenimento dell'avanzamento del bosco, soprattutto quando questo si sia verificato a discapito di prati, in prossimità dei centri abitati, a danno di ambiti a coltura agraria o specializzata e fatte salve le esigenze di protezione e tutela di carattere idrogeologico;
 - siano sempre da consentire gli interventi volti al controllo dell'evoluzione della vegetazione in corrispondenza di situazioni di dissesto idrogeologico per le quali la presenza del bosco venga valutata come aggravante della stabilità del versante;
 - possa essere assecondata l'evoluzione naturale in situazioni in cui non si riscontrino esigenze connesse all'attività zootecnica, in particolare alle quote più elevate, o esigenze prioritarie di tutela di ambiti di particolare pregio ambientale e/o paesaggistico.
3. Le condizioni di "non boscosità" e le caratteristiche delle neoformazioni, nonché l'applicabilità e le modalità di attuazione degli interventi di taglio e di ripristino colturale nelle stesse sono definiti dalla l.r. 52/1978 ed alla D.G.R. 1300/2011 e s.m.i.
4. Particolare attenzione dovrà essere posta all'eventuale riconversione colturale di formazioni ripariali che, seppur inquadrabili talvolta come neoformazioni, possono costituire importanti soprassuoli a difesa di aree soggette a dissesto idrogeologico, come pure alle formazioni boscate più giovani e con sviluppo

per lo più lineare, che possono costituire importanti elementi di connessione ecologica tra settori boscati già affermati.

art. 19 - Superfici agricole, prative, pascolive

1. Le superfici agricole, prative e pascolive rappresentano settori del territorio aperto di grande rilievo dal punto di vista ambientale, paesaggistico e produttivo.
2. Su queste aree il P.A.T. promuove l'agricoltura biologica e di qualità, anche incentivando la sperimentazione e l'introduzione di nuove colture a basso impatto ambientale, supportando la zootecnia e promuovendo il turismo cosiddetto "verde" o "ambientale".
3. Dovranno essere perseguite le massime sinergie fra attività agricola, turismo ambientale, naturalistico e didattico, escursionismo, commercio e vendita diretta di prodotti agro-zootecnici locali e turismo gastronomico.
4. Il P.A.T. favorisce la strutturazione di filiere agroalimentari "corte" (che prevedano produzione, confezionamento e commercializzazione in ambito locale) e supporta le forme di agricoltura biologica in grado di rivolgersi al mercato locale, anche attraverso politiche cooperative e di marchio incentrate su filiere e reti commerciali locali.
5. Il P.A.T. favorisce gli interventi di sfalcio con asporto del prodotto, anche ai sensi dell'art. 12 del P.T.R.C., e la riduzione delle superfici boscate di recente formazione a favore del prato e delle radure, mediante il recupero di spazi aperti e infraperti secondo le procedure e le normative vigenti.
6. Al fine della tutela e promozione di quanto sopra il P.A.T. vieta in ogni caso nelle aree costituite da prati, qualora non interessati da interventi ammessi dalla tav. 4 e dal titolo III della presente normativa:
 - i movimenti di terra superiori a 500 mc non finalizzati alle pratiche agro-silvo-pastorali, alla difesa idrogeologica del territorio, alla realizzazione di opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico qualora il terreno non sia riportato al profilo originale;
 - il rimboschimento di aree a prato e/o a pascolo, anche se non più falciato.
7. Il P.A.T. favorisce la lotta biologica e la riduzione dell'impiego di antiparassitari, in particolare nella promozione di prodotti tipici o di nicchia, anche attraverso il recupero – mantenimento degli elementi costituenti la rete ecologica.
8. Il recupero del patrimonio edilizio esistente in zona agricola, risultato di una secolare economia agricola, viene promosso dal P.A.T. al fine di ristabilirne le funzioni originarie connesse al presidio del territorio, ammettendo, nei casi disciplinati dal P.I., una riutilizzazione differente da quella agricola ma comunque pur sempre finalizzata alla manutenzione e al miglioramento del territorio.
9. Nel rispetto di quanto previsto alla l.r. 11/2004 e s.m.i. in materia di edificabilità in zona agricola il P.I.:
 - a) individua e aggiorna gli ambiti delle aziende agricole esistenti aggiornando il censimento sulla base di un'indagine dettagliata e di una puntuale schedatura;
 - b) individua gli edifici residenziali posti in zona agricola non ricadenti nell'ambito delle aziende agricole esistenti, attribuendo una apposita disciplina per il recupero e il riutilizzo nonché, secondo quanto ammesso dalla normativa sovraordinata, l'eventuale possibilità di ampliamenti volumetrici e le destinazioni ammesse e compatibili;
 - c) nelle aree agricole potrà prevedere interventi di trasformazione solo nel caso in cui non alterino i principali elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e non ne compromettano il ruolo ambientale ed ecologico;
 - d) potrà prevedere la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo e di nuovi annessi agricoli, sia pur solamente nell'ambito degli interventi riferiti alle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, nel rispetto della legislazione urbanistica regionale;

- f) ammette interventi di addizione volumetrica, sostituzione edilizia e ristrutturazione nel rispetto delle caratteristiche architettoniche degli edifici di pregio e secondo quanto ammesso dal relativo grado di protezione;
- g) prevede l'integrazione della viabilità silvo-pastorale finalizzata ad interventi di recupero e manutenzione delle superfici boschive, malghive e prative nonché degli interventi di recupero e miglioramento colturale collegati al ciclo energetico delle biomasse.

art. 20 - Edificabilità in zona agricola

1. Il P.A.T., entro i limiti ammessi ai sensi del titolo V della l.r. 11/04 e successive modifiche:
 - a) promuove la valorizzazione del territorio rurale con riguardo alla salvaguardia dell'ambiente montano e definisce i criteri per gli interventi di miglioramento fondiario, riconversione colturale ed infrastrutturazione del territorio rurale;
 - b) individua nella prosecuzione di una agricoltura non intensiva, anche se non condotta a titolo imprenditoriale, maggiori garanzie per la conservazione e tutela della biodiversità e del paesaggio;
 - c) ammette la nuova edificabilità per interventi edilizi residenziali e produttivi in funzione dell'attività agricola;
 - d) favorisce il riordino degli insediamenti ed il miglioramento complessivo delle condizioni colturali, paesaggistiche ed ambientali;
 - e) dettaglia la disciplina per le zone di cui al precedente art. 19 eventualmente motivatamente riviste od integrate.
2. Il Comune, in sede di formazione del proprio P.I., verifica puntualmente la possibilità per il recupero delle strutture edilizie esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola sulla scorta dei seguenti criteri:
 - a) l'utilizzo a **residenza stabile** degli immobili esistenti non è consentito salvo che per edifici già utilizzati a residenza ancorché in attuale stato di abbandono o in funzione dei disposti di cui agli art. 44 e 45 della L.r.11/2004;
 - b) l'utilizzo a **ricovero temporaneo** per persone e cose è consentito sugli immobili esistenti destinati ad annessi agricoli non più funzionali alle esigenze del fondo ancorché recuperati ai sensi della vigente legislazione, salvo ulteriori limiti previsti dal P.I.
3. Gli interventi di nuova edificazione in zona agricola sono ammessi ai sensi dell'art.44, comma 2 della l.r. 11/2004, nel rispetto dei criteri definiti al comma 4 del medesimo articolo.
4. Al fine di garantire l'insediamento di giovani in agricoltura vigono i disposti dell'art.44, comma 3bis della L.R.11/2004.
5. Il P.I. inoltre:
 - a) individua gli ambiti per la tutela delle aziende agricole vitali e strutturate esistenti;
 - b) individua gli edifici residenziali posti in zona agricola non ricadenti nell'ambito delle aziende agricole esistenti, attribuendo una apposita disciplina per il recupero e il riutilizzo;
 - c) consente gli interventi di miglioramento fondiario e riqualificazione delle aree agricole nel caso in cui non alterino i principali elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e non ne compromettano il ruolo ambientale ed ecologico;
 - d) prevede le modalità per la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo e di nuovi annessi agricoli, nel rispetto delle presenti norme;
 - e) definisce i criteri per gli interventi di addizione volumetrica, sostituzione edilizia e ristrutturazione degli edifici in zona agricola nel rispetto dei valori storico-culturali;
 - f) localizza gli interventi di riqualificazione delle zone agricole mediante demolizione di volumi incoerenti dal punto di vista ambientale e paesaggistico o recanti problemi di inquinamento del territorio anche attraverso il credito edilizio di cui all'art. 22;

- g) disciplina la tipologia edilizia dei piccoli volumi di servizio di cui all'art. 44 c.5 ter della l.r. 11/04, e ne specifica le modalità localizzative sul territorio agricolo o nelle radure;
- h) disciplina la tipologia edilizia dell'"altana in legno" funzionale all'osservazione della fauna, assimilabile ai piccoli volumi di servizio di cui all'art. 44 c.5 ter della l.r. 11/04 e ne specifica le modalità localizzative sul territorio agricolo, boscato o nelle radure.

Strutture agricolo-produttive

- 6. La trasformazione in residenza di ex annessi agricoli non più funzionali implica l'impossibilità di realizzare nuovi annessi agricoli sull'intera azienda, a meno di riconversioni colturali certificate dal Programma di Sviluppo Aziendale, in accordo alla vigente normativa sovraordinata.
- 7. La realizzazione di serre fisse potrà avvenire nel rispetto dell'art.44, comma 6, della L.R.11/2004.
- 8. La realizzazione di impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili è consentita ai sensi dell'art. 44, comma 7bis della l.r. 11/2004.

Destinazioni d'uso

- 9. Per i fabbricati con strutture inidonee e destinazioni non compatibili con la zona agricola, sanati a seguito del condono edilizio sono ammessi interventi di manutenzione delle strutture esistenti con il mantenimento delle destinazioni condonate. Al solo scopo di migliorare le condizioni igienico-sanitarie e provvedere al riordino degli insediamenti sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione e/o ristrutturazione con destinazioni compatibili con la zona agricola.
- 10. Il cambio d'uso di edifici non più funzionali al fondo agricolo a seguito di analisi redatta secondo i disposti della normativa regionale vigente dovrà avvenire nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali degli edifici stessi salvaguardando la conservazione del patrimonio storico-ambientale ed il rispetto delle tradizioni locali, fatta salva l'eventuale incoerenza tipologica dei manufatti preesistenti.
- 11. Tra le destinazioni possibili è privilegiata la funzione residenziale stabile; sono inoltre possibili le attività di agriturismo e la commercializzazione dei prodotti del fondo. Il P.I. potrà valutare l'opportunità di introdurre destinazioni ricettive complementari e di ristorazione, al fine di promuovere un turismo diffuso e compatibile con i valori storico-culturali ed ambientali presenti, nonché per la valorizzazione dei prodotti agricoli locali e tipici.
- 12. Il cambio di destinazione degli edifici non più funzionali al fondo agricolo in residenza stabile è ammesso a condizione che il proprietario si impegni a mantenere integro sotto il profilo ambientale, idrogeologico e forestale il terreno di pertinenza dell'edificio storicamente rilevabile.
- 13. Tale superficie andrà vincolata all'edificio con apposito atto che dovrà prevedere la non alienabilità dell'edificio in modo disgiunto dal terreno di pertinenza per un periodo non inferiore a dieci anni. In ogni caso il terreno esaurisce la propria capacità edificatoria e non è computabile ai fini dell'edificabilità ai sensi della l.r. 11/04.
- 14. L'accesso ai fabbricati rurali, ivi compresi quelli ammessi a cambio di destinazione d'uso, deve avvenire attraverso strade comunali, vicinali, interpoderali esistenti ovvero, in caso di nuova viabilità, in via prioritaria, attraverso il recupero, con eventuale adeguamento, di tracciati storici non più utilizzati. L'intervento è condizionato all'impegno a realizzare a proprio carico le eventuali opere necessarie per l'allacciamento alle reti tecnologiche (approvvigionamento idrico e smaltimento) e per la stessa accessibilità viaria. Sono fatte salve per il P.I. le disposizioni di cui all'art. 36.3.

Ambiti silvo-pastorali

- 15. Gli ambiti boschivi, qualora oggetto di taglio ai sensi dell'art. 18 delle presenti norme, acquisiscono le caratteristiche di superficie agricola salvo diversi usi previsti dal P.A.T..

Malghe

- 16. Nelle aree boscate e nelle aree sopra i 1.600 m. non è consentita la nuova edificazione, fatte salve le

malghe, i rifugi e i bivacchi alpini, da disciplinare dal P.I. anche con eventuali deroghe ai sensi dell'art. 44 c.10° della l.r. 11/2004.

17. Per le parti di territorio contraddistinto da aziende zootecniche localizzate a quota superiore ai 1.600 m nelle quali l'esercizio delle funzioni in forma continuativa ha comportato la progressiva perdita del carattere di temporaneità delle attività agricole svolte nelle malghe, individuate dal PI, al fine del sostegno delle aziende del settore agricolo e della loro multifunzionalità, nonché delle tutele del territorio e dell'ambiente ad esse strettamente connesse, è ammessa la realizzazione delle malghe intendendosi come tali anche stalle con annesso fienile, nel rispetto:

- dei criteri e dei requisiti minimi di cui all'art. 44 della l.r. 11/04;
- dell'integrazione tipologica ed architettonica con le strutture esistenti e delle indicazioni eventualmente dettagliate in sede di P.I..

18. Il P.A.T. sostiene l'attività dell'alpeggio e favorisce il recupero, riutilizzo ed adeguamento delle malghe esistenti e storiche incentivando la produzione di prodotti tipici e perseguendo il recupero e miglioramento dei prati-pascoli in quota.

19. Il recupero è ammesso attraverso l'utilizzo della normativa sovraordinata esistente (l.r. 11/2004 art. 48 e 49 e s.m.i.) nonché con interventi edilizi diretti attraverso la procedura di Sportello Unico di cui al successivo art. 33.

20. Gli interventi di recupero dovranno preferibilmente prevedere la riduzione boschiva per il ripristino del pascolo originale con le modalità di cui ai precedenti artt.17 e 18 ed eventualmente, previo parere dell'autorità competente e nel rispetto dei vincoli sovraordinati, con interessamento di boschi di antico impianto.

21. Le malghe e gli eventuali annessi rustici del relativo compendio potranno essere adibiti a soggiorno temporaneo di turisti ai sensi della l.r. 28/2012 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" così come modificata dalla l.r. 35/2013.

Modesti manufatti

22. Il Comune disciplina nel P.I. la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per:

- a. il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare;
- b. per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo e degli ambiti boschivi e prativi;
- c. strutture per la gestione faunistica (altane, greppie e mangiatoie) interamente realizzate in legno e non costituenti volumi chiusi.

23. Il P.I.:

- tutelerà superfici aziendali ed edifici di pertinenza delle aziende agricole vitali e strutturate esistenti limitando gli interventi che possano nuocere al miglior svolgimento delle relative attività;
- definisce in tutte le aree agricole gli ambiti nei quali privilegiare la localizzazione di attività e lavorazioni attinenti la floricultura, la vivaistica, l'orticoltura, gli interventi di cui alla D.G.R. n. 416 del 12/04/2011 - All. A art. 2, anche proposti da imprese di utilizzazione forestale, nel rispetto dell'art. 43 della l.r. 11/2004;
- provvede a definire le tipologie esistenti in zona agricola e le entità delle possibili variazioni e ampliamenti che consentano di ritenere rispettata la tipologia originaria;
- definisce, sulla base degli indirizzi della l.r. 18/2006, le modalità per il recupero del patrimonio edilizio crollato;
- potrà definire le aree prative di fondovalle di maggior valenza paesaggistica ai fini della tutela rispetto ai nuovi insediamenti anche attraverso l'attivazione delle procedure di perequazione ambientale di cui al successivo art. 21.

24. Le aree non diversamente normate si intendono sottoposte alla disciplina di cui al presente articolo o, se boscate, del precedente art.17.

capo II° - disciplina delle aree urbanizzate

art. 21 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica

1. Il P.A.T., in sintonia con l'art. 37 della l.r. 11/2004, definisce i criteri e le modalità per l'applicazione della perequazione urbanistica, finalizzata a:
 - a) perseguire un'equa distribuzione dei diritti edificatori fra i proprietari degli immobili interessati;
 - b) adeguare la dotazione di infrastrutture e servizi pubblici;
 - c) adeguare la dotazione di aree per l'edilizia convenzionata;
 - d) favorire l'attuazione degli interventi di compensazione urbanistica e credito edilizio di cui agli artt. 36 e 37 della l.r. 11/2004.
2. A tal fine, fatta comunque salva in caso di intervento tramite P.U.A. la cessione degli standard minimi di legge, il P.A.T. prevede i casi di perequazione obbligatoria da recepire da parte del P.I. ed i casi di perequazione facoltativa la cui applicazione da parte del P.I. è a discrezione dello stesso e comunque con condotta coerente e motivata nel caso di successivi P.I..
3. Il dettaglio che specifica i casi con "perequazione strutturale", definita dal P.A.T. in quanto strategica e prescrittiva, o "perequazione operativa", definita dal P.I. in quanto di carattere maggiormente gestionale; le modalità applicative di ciascuna ("ordinaria", "integrata", "ambientale", oltre che – per la "perequazione operativa" – "diretta") vengono determinate dal P.I. secondo le specifiche di cui alla successiva tabella.

Perequazione	
Tipo	Modalità
Strutturale - zone di espansione previste dal P.I. in conformità alle linee preferenziali di sviluppo insediativo; - contesti territoriali destinati alla realizzazione di P.I.C.T. o ad altri atti di programmazione negoziata	<ul style="list-style-type: none">- Ordinaria. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare servizi pubblici, di uso pubblico e di interesse generale.- Integrata. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare:<ul style="list-style-type: none">▪ la compensazione urbanistica e il credito edilizio;▪ l'edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata;▪ un demanio di aree edificabili pubbliche.- Ambientale. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare la formazione di sistemi ecologici ambientali (aree a parco, aree prative periurbane, aree di particolare qualità ambientale e/o paesaggistica, corridoi ecologici, fasce tampone) determinando un indice edificatorio spendibile negli ambiti di perequazione predeterminati dal P.I. all'interno di ciascun A.T.O. interessato.- Energetica. L'utilizzo delle aree cedute, gli interventi di monetizzazione, di cessione di infrastrutture e reti energetiche o di energia nelle sue varie forme e provenienze, vengono finalizzate alla riduzione dell'inquinamento, allo sviluppo ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, all'attivazione di smart-grid o di reti energetiche comunque ad uso pubblico e/o collettivo.
Operativa - ampliamento degli ambiti previsti dal P.A.T. a perequazione obbligatoria; - ampliamento di ambiti di consolidato;	<ul style="list-style-type: none">- Ordinaria. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare servizi pubblici, di uso pubblico e di interesse generale.- Integrata. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare:<ul style="list-style-type: none">▪ la compensazione urbanistica e il credito edilizio;▪ l'edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata;▪ un demanio di aree edificabili pubbliche.

<ul style="list-style-type: none">- interventi edilizi ricadenti in aree con indici di edificabilità differenziati nel caso vengano applicati indici superiori al minimo;- piani attuativi di iniziativa pubblica e privata e comparti urbanistici ricadenti all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata;- interventi in ambiti con fabbisogno di infrastrutture pubbliche, anche di interesse sovraordinato;- di interventi di recupero o di cambiamento d'uso di significativa consistenza.	<ul style="list-style-type: none">- Ambientale. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare la formazione di sistemi ecologici ambientali (aree a parco, aree prative periurbane, aree di particolare qualità ambientale e/o paesaggistica, corridoi ecologici, fasce tampone) determinando un indice edificatorio spendibile negli ambiti di perequazione predeterminati dal P.I. all'interno di ciascun A.T.O. interessato.- Agricola. I nuovi interventi vengono convenzionati al fine di attivare e/o riattivare produzioni agricole tipiche.- Diretta. In caso di interventi edilizi diretti in aree sottodotate di standard di urbanizzazione adeguati, anche se non in misura tale da richiedere il ricorso a strumenti attuativi, il rilascio del titolo abilitativo edilizio può essere soggetto ad un accordo procedimentale (L.241/1990 art. 2). Le caratteristiche dell'accordo sono parametrize da parte del P.I. in funzione delle caratteristiche, destinazioni d'uso e localizzazione degli immobili ed in modo tale da favorire la residenza stabile ed il recupero del patrimonio edilizio esistente. L'accordo potrà prevedere la cessione di aree per gli scopi di cui ai precedenti punti e l'eventuale monetizzazione da destinare comunque agli stessi utilizzi.
---	--

4. Il P.I., in accordo con gli obiettivi di sostenibilità e di qualità della VAS indicherà, nell'applicazione delle modalità perequative:

- a) gli usi specifici e le destinazioni d'uso consentite;
- b) l'inclusione di eventuali aree contermini o di riferimento all'ambito previste a servizi qualora non già di disponibilità dell'Amministrazione comunale;
- c) gli eventuali ambiti discontinui;
- d) gli indici edificatori minimi e massimi;
- e) i termini temporali per l'attuazione degli interventi;
- f) l'entità delle dotazioni territoriali, delle opere di urbanizzazione e dei servizi, in relazione ai diritti edificatori consentiti, anche in funzione delle diverse caratterizzazioni territoriali attribuibili a tali zone;
- g) le eventuali alternative alla cessione delle aree nel rispetto delle singole modalità perequative, ivi comprese cessioni alternative di opere anche fuori ambito.

5. Il P.I. attiva gli interventi perequativi con procedure di evidenza pubblica:

- a) tramite bandi che esplicitino a priori gli obiettivi generali, specifici e le modalità dell'intervento pianificatorio;
- b) tramite bandi ricognitivo finalizzati a raccogliere manifestazioni di interesse compatibili con gli obiettivi e le previsioni del P.A.T. ;
- c) a seguito di proposte da parte di privati, Enti, Associazioni, stake-holders che evidenzino un significativo interesse pubblico.

6. La perequazione viene attivata prevedendo obbligatoriamente almeno le modalità di cui al precedente punto 1) per la perequazione strutturale ed almeno quelle di cui al precedente punto 2) e 3) per la perequazione operativa.

7. Il P.I. verifica inoltre, in coerenza con il bilancio pluriennale comunale, il programma triennale delle opere pubbliche ed altri strumenti di programmazione economica, la coerenza delle iniziative assunte ed in particolare degli oneri derivanti dalle dotazioni territoriali previste.

8. Il P.I. può prevedere la monetizzazione sostitutiva per le quote eccedenti le opere di urbanizzazione minime obbligatorie, ovvero a tali opere destinate in aree funzionalmente collegate, nel rispetto dei criteri operativi previsti ai precedenti commi.

art. 22 - Indirizzi e criteri per l'applicazione del credito edilizio

1. Il credito edilizio, ai sensi dell'art. 36 della l.r. 11/2004, è una quantità volumetrica riconosciuta ai proprietari di aree ed edifici:

- identificati come opere incongrue da demolire od elementi di degrado da eliminare;
- interessati dalla realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale;
- oggetto di compensazione urbanistica di cui al successivo art. 23.

2. Il P.A.T. non individua significativi elementi di degrado alla scala di piano. Qualora, in sede di P.I. vengano censite, anche in zona agricola, opere incongrue o elementi di degrado valgono i contenuti di cui al presente articolo.

3. Ai fini dell'attuazione degli interventi di credito edilizio il P.I. definisce:

- a) gli immobili assoggettabili alla presente disciplina, non già individuati dal P.A.T., con riferimento agli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio e relativi indirizzi e previsti dal P.A.T. stesso. Tra di essi vengono compresi gli interventi:
 - in contrasto con vincoli, tutele, fragilità, invarianti previsti alle tavole 1, 2 e 3 del P.A.T.;
 - di riordino degli edifici dismessi in zona agricola od in contrasto con le tipologie e le caratteristiche costruttive tradizionali o ammesse dal P.A.T. ai sensi dell'art.43 c.1° della l.r. 11/2004;
 - di riordino degli insediamenti produttivi esistenti incompatibili con la zona agricola;
 - di arricchimento delle dotazioni di servizi ambientalmente sostenibili come corridoi ecologici, piste ciclabili, parchi ecc.;
 - di eliminazione di elementi di degrado edilizio quali superfetazioni, ampliamenti incongrui, volumi accessori e pertinenziali, elementi architettonici incongrui o di degrado del contesto ambientale;
 - di demolizione e ricostruzione degli edifici in zona agricola che presentano comprovate motivazioni di instabilità geologica o idrogeologica riconducibili a problematiche statiche e di tutela della pubblica incolumità asseverate da parte di un tecnico abilitato. L'area prevista per la ricostruzione, solo se non boscata o radura in area boscata da asseverare come tale da parte di tecnico abilitato, sarà la più prossima alla localizzazione originale tale da garantire adeguate condizioni idrauliche ed idrogeologiche;
 - di demolizione delle costruzioni ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al DM 1° aprile 1968, n. 1404, e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili per la ricostruzione in ambiti idonei esterni alle fasce suddette;
- b) i vari ambiti o aree omogenee nei quali ammettere i relativi diritti edificatori, attribuendo a tale scopo indici o modalità di intervento differenziate;
- c) i criteri di determinazione del credito edilizio con riferimento alle caratteristiche urbanistiche ed edilizie (vetustà, stato di conservazione, interessi pubblici coinvolti), alle destinazioni d'uso, alle localizzazioni degli immobili in oggetto;
- d) la coerenza delle volumetrie ammesse a credito edilizio in rapporto alle effettive disponibilità volumetriche previste dal P.A.T. e dal P.I., determinando le necessarie quote di riserva.

art. 23 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della compensazione urbanistica

1. La compensazione urbanistica, ai sensi dell'art. 37 della l.r. 11/2004, è finalizzata a consentire ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione dell'area oggetto di vincolo.
2. Al fine dell'attuazione degli interventi di compensazione urbanistica il P.I. definisce:
 - a) per ciascun ATO, i vari ambiti o aree omogenee nei quali determinare i relativi diritti edificatori attribuendo a tale scopo indici o modalità di intervento differenziate in ragione dei diversi interventi previsti;
 - b) i rapporti di equivalenza fra diritti compensativi ed edificatori con riferimento alle caratteristiche urbanistiche ed edilizie (vetustà, stato di conservazione, interessi pubblici coinvolti), alle destinazioni d'uso, alle localizzazioni degli immobili in oggetto;
 - c) la coerenza degli oneri conseguenti a vincoli espropriativi attuati mediante compensazione urbanistica con il bilancio pluriennale comunale, il programma triennale delle opere pubbliche ed altri strumenti di programmazione economica.

art. 24 - Criteri generali di dimensionamento e standard urbanistici

1. Il P.A.T. fissa come parametro complessivo minimo di riferimento per le aree urbane una dotazione di standard pari a 30 mq/abitante. Le articolazioni quantitative vengono definite nei singoli ATO, fatta salva una quantità minima per i parcheggi di 5,5 mq/ab. e per il verde pubblico di 10 mq/ab.
2. Il P.A.T. individua le attrezzature e i luoghi destinati a funzioni di servizio pubblico di interesse prioritario prevedendo il rafforzamento del sistema attuale e la ridefinizione delle funzioni. In essi rientrano le seguenti categorie:
 - a) aree per attività di interesse comune, scuole e parcheggi; l'incremento della dotazione di standard rispetto al minimo di legge dovrà essere prioritariamente finalizzato a soddisfare il fabbisogno di parcheggi, piazze e spazi comuni nelle aree urbane carenti;
 - b) aree a verde pubblico attrezzate destinate alla libera fruizione quali aree per sosta, percorsi pedonali e ciclabili, attrezzature sportive all'aperto, ecc.. Fanno parte di tale categoria le piste ciclabili esistenti e i sentieri CAI che vengono computati, ai fini del calcolo degli standard, per una quota pari al 25% della loro superficie.
3. Sia gli interventi di ristrutturazione urbanistica (demolizione con ricostruzione) e di sostituzione edilizia, sia quelli di nuova edificazione, o comunque in caso di cambiamento della destinazione d'uso nel caso in cui il nuovo uso comporti un aumento del carico urbanistico, si dovrà contribuire a ridefinire l'identità urbana con la creazione di luoghi centrali e riconoscibili dalla comunità, compreso il miglioramento della dotazione degli standard e delle infrastrutture pubbliche.
4. Le aree da destinare totalmente o parzialmente a servizi di interesse collettivo (intese come servizi di interesse comune ed a parco/gioco/sport) sono individuate nella tav.4; per esse il P.I.:
 - ne precisa la localizzazione e le destinazioni pubbliche o di pubblico interesse previste;
 - ne prevede la Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 152/2006 qualora dovuta ai sensi della vigente normativa;
 - disciplina le destinazioni d'uso pubblico previste;
 - disciplina altre eventuali destinazioni d'uso per le aree iscritte, o inscrivibili in quanto perimetrali, negli ambiti di urbanizzazione, prevedendo la contemporanea individuazione di altra area sostitutiva a servizio pubblico di superficie almeno equivalente;
 - conferma le necessarie caratteristiche per le aree con ruolo multifunzionale di protezione civile, prevedendone gli opportuni adeguamenti;

- individua gli standard esistenti e confermati o comunque tali da garantire la dotazione minima esistente e quelli di nuova realizzazione da dimensionare ai sensi del presente articolo relativamente ai nuovi interventi, cambi di destinazione d'uso o comunque di variazione del carico urbanistico;
- indica gli interventi da operare attraverso l'utilizzo di P.I.C.T., perequazione urbanistica, credito edilizio e compensazione urbanistica, definendone le modalità;

5. Oltre alle prescrizioni di cui ai precedenti commi il P.I., al fine di garantire il corretto inserimento urbanistico dei nuovi insediamenti, sia nel caso di nuova edificazione che di trasformazione e recupero del patrimonio edilizio e urbanistico:

- determina la classe e la tipologia e localizza le superfici aggiuntive richieste per standard e servizi;
- determina i parametri urbanistici ammissibili;
- prevede che le aree da destinare a verde pubblico abbiano caratteristiche di fruibilità ed accessibilità;
- prevede che per gli interventi residenziali vengano rispettati i requisiti minimi stabiliti dalla L.122/89 e comunque di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare;
- determina le superfici degli stalli di sosta da calcolare per i nuovi interventi in superficie netta dello stallo;
- garantisce per i servizi e le attrezzature esistenti l'accessibilità dalla rete viaria principale ed alla rete dei percorsi ciclopedonali, la dotazione di adeguate opere di urbanizzazione primaria, l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- verifica e garantisce i collegamenti e la fruibilità dei servizi da parte dei centri e nuclei minori.

6. Le aree a standard vengono computate in termine di superficie e non concorrono al dimensionamento del P.A.T. in termini di cubatura.

Criteri generali di dimensionamento

7. I dimensionamenti previsti dal P.A.T. all'interno di ciascun ATO rappresentano il limite ritenuto valido per il tempo di validità del piano, sulla base del Quadro Conoscitivo, della lettura dell'attuazione dei vigenti strumenti urbanistici e della valutazione degli aspetti di criticità delle risorse disponibili.

8. Il P.I. verificherà la dotazione degli standard di progetto secondo le singole destinazioni d'uso attivabili (residenziale, industria e artigianato, commercio e direzionale, turismo), anche con riguardo alle eventuali variazioni nella destinazione d'uso degli edifici esistenti:

- per ciascuna fase di possibile attuazione secondo il successivo art.40;
- nel rispetto dei dimensionamenti previsti per ciascuna ATO secondo quanto previsto all'allegato alle presenti N.T.;
- nel rispetto dell'art.31 della l.r. 11/2004.

9. Le reti di servizio idrico, fognario, gas, elettrica, telefonica e telematica sono considerate dotazioni di interesse pubblico di primario interesse la cui adeguata previsione e funzionalità, eventualmente finalizzata anche alla razionalizzazione delle esistenti, rappresenta un requisito obbligatorio in tutte le zone di espansione e, salvo documentabili ragioni tecniche da parte dell'ente gestore, anche in caso di interventi diretti. Il P.I. definisce le carenze che possono pregiudicare il rilascio dei titoli abilitativi ai nuovi interventi edilizi.

10. Nelle aree ad urbanizzazione consolidata, e secondo le specifiche normative, il P.I. può prevedere interventi diretti di nuova costruzione e/o interventi di trasformazione del tessuto edilizio esistente in base alle disponibilità ammesse per ciascun ATO dalla presente normativa e recepisce i Piani Attuativi vigenti il cui dimensionamento non è compreso nelle volumetrie di progetto delle relative schede ATO.

11. Nelle aree di espansione, in funzione della dimensione ed infrastrutturazione primaria, il P.I. opera prioritariamente attraverso piani attuativi. Il P.I. può comunque sempre prevedere l'obbligo di formazione

di piani attuativi anche nelle aree di urbanizzazione consolidata, qualora ciò sia funzionale ad una miglior organizzazione, uso od attuazione di opere a rete, spazi e funzioni di interesse pubblico.

12. I limiti quantitativi di progetto relativi alle espansioni ed agli standard, ciascuno suddiviso per le relative tipologie, sono riportati per ciascuna ATO all'Allegato alle presenti Norme Tecniche (N.T.).

13. Rispetto al totale complessivo relativo a ciascun tipo di standard, i valori indicati nella tabella per ciascuna ATO possono essere variati dal P.I. entro il limite del 20% nel rispetto del totale generale previsto e di quanto disposto dalla l.r. 11/2004.

14. I trasferimenti di capacità edificatoria di tipo residenziale o compatibile fra differenti ATO potranno essere motivatamente consentiti in percentuale non superiore al 20% della dimensione massima ammissibile nell'ATO di destinazione del trasferimento fermo restando il rispetto di quanto previsto al precedente punto e di quanto disposto dal D.M. 1444/1968 e dalla normativa regionale.

15. E' ammessa la rimodulazione della disponibilità volumetrica fra aree di ridefinizione del margine e linee preferenziali di sviluppo in caso di limitazioni conseguenti a vincoli sovraordinati (ad es. quello archeologico) o carenza di specifica domanda edificatoria, nel rispetto della disponibilità volumetrica totale di ciascun ATO e della SAU trasformabile.

16. Non sono computati ai fini del rispetto dei limiti quantitativi previsti dal P.A.T. ma concorrono al dimensionamento degli standard:

- a) aumenti di volume degli edifici residenziali esistenti nelle aree di urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art. 27 delle presenti N.T. fino al 15% per interventi volti al mantenimento, al consolidamento e all'adeguamento igienico-funzionale degli edifici e qualora non ne alterino le loro caratteristiche tipologiche ed architettoniche;
- b) aumento del volume conseguente a sopraelevazione degli edifici esistenti nelle aree ad urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art. 27 delle presenti norme e fino a 1,0 ml di quota al fine del recupero a scopo abitativo dei sottotetti. Tale aumento è ammesso qualora non alteri le caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edificio e qualora renda abitabile non meno del 50% della superficie sopraelevata;
- c) gli interventi previsti ed ammessi ai sensi della l.r. 14/2009 e s.m.i. fino alla sua vigenza;
- d) le disposizioni di cui al precedente punto a) sono applicabili alla scadenza della l.r. 14/2009 e s.m.i. per i soggetti che non ne abbiano usufruito o, in vigenza della stessa, in sua alternativa.

17. Il P.I. potrà prevedere, per i nuovi edifici o per l'ampliamento di quelli esistenti, con scelta motivata e nel rispetto delle leggi vigenti, altezze maggiori di quelle presenti nel relativo contesto insediativo.

18. Il P.I. verificherà la dotazione degli standard di progetto in base alle effettive destinazioni d'uso attivabili ed alle variazioni nella destinazione d'uso degli edifici esistenti, adeguando il dimensionamento effettivo del patrimonio edilizio esistente in conformità ad eventuali analisi di dettaglio.

19. Il P.I. potrà prevedere, anche per le aree a standard, limiti di ridefinizione del margine secondo quanto previsto al successivo art. 27; sono comunque ammessi interventi puntuali per l'individuazione di aree per attrezzature pubbliche entro i limiti di cui all'art. 39.

20. Nel rispetto delle funzioni assegnate a ciascuna tipologia di standard ed all'accesso pubblico agli stessi, è ammesso, ai fini della realizzazione e/o gestione, il convenzionamento con Enti e privati.

art. 25 – Centri storici e nuclei di antica formazione

1. Il P.A.T. definisce nella Tav. 4 la perimetrazione dei centri storici sulla base dell'art 40 della l.r. n.11/2004.

2. Oltre all'impianto edilizio storico ed agli edifici di pregio individuati, sono sottoposti a tutela e valorizzazione gli ecosistemi e l'insieme degli elementi caratterizzanti tali centri e nuclei quali:

- e) i grandi alberi e la vegetazione tipica;
- f) le pertinenze degli edifici e complessi di valore storico e testimoniale;
- g) i muri a secco, le fontane, i capitelli e le immagini sacre, gli spazi comuni in pietra ecc.

3. Il recupero dei centri storici e dei nuclei sparsi di interesse storico-culturale dovrà in ogni caso prevedere prioritariamente gli interventi sugli edifici esistenti, nel rispetto di tipologie, forme e materiali attribuibili alla tradizione costruttiva locale.
4. La nuova edificazione, qualora possibile, dovrà essere prevista secondo i criteri organizzativi e le regole compositive di ogni specifico centro o nucleo.
5. Particolare cura dovrà essere posta ai margini degli insediamenti in modo da non alterarne la percezione e l'immagine dai principali punti panoramici e da prevedere idonei spazi di parcheggio, coperti o scoperti, finalizzati al servizio dei residenti ed all'eliminazione degli stalli di parcheggio all'aperto nelle zone di pregio.
6. I criteri organizzativi e le regole compositive di ogni specifico centro o nucleo possono essere approfonditi in sede di PI, con opportuna relazione tematica e prevedendo anche le necessarie modiche del perimetro di cui al successivo comma 10.
7. Sono ammessi:
 - a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - b) restauro e risanamento conservativo sull'edificio esistente;
 - c) ristrutturazione edilizia ed urbanistica;
 - d) demolizione e ricostruzione per volumi incongrui o non meritevoli di apposizione di grado di protezione;
 - e) nuova edificazione secondo i criteri di cui ai precedenti commi, e nei limiti di densità edilizia previsti dal D.M. 1444/1968, subordinatamente ad un piano attuativo di iniziativa pubblica o previsione puntuale del P.I.;
 - f) cambi di destinazione d'uso con attività compatibili con le caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi, finalizzati al recupero della residenzialità, ad usi turistici e ad iniziative pubbliche e private di servizio.
8. Salvo diversa indicazione del P.I., gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia sul patrimonio edilizio esistente devono garantire la permanenza di destinazioni residenziali non inferiori ad almeno il 50% delle esistenti per i perimetri (unità edilizia, unità minima d'intervento, P.U.A. o altro) definiti dal P.I. stesso in funzione delle singole fattispecie territoriali.
9. Il P.I. prevede la classificazione degli edifici presenti nei centri storici secondo appositi gradi di tutela suddivisi nelle classi di:
 - (1) "restauro filologico", nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di rilevante valore storico, architettonico ed ambientale per le quali si debba prevedere il mantenimento od il recupero integrale delle caratteristiche originarie;
 - (2) "restauro conservativo", nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di rilevante valore storico, architettonico ed ambientale integri o con possibilità di recuperare i caratteri originari mediante limitati interventi;
 - (3) "restauro propositivo", nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di valore storico, architettonico ed ambientale eventualmente interessati da trasformazioni edilizie che hanno diminuito l'originario valore;
 - (4) "restauro parziale" nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di interesse architettonico, urbanistico o ambientale dei quali interessi mantenere l'impianto tipologico e planivolumetrico originale, senza ammetterne la demolizione e ricostruzione se non per elementi parziali;
 - (5) "ristrutturazione parziale", nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di interesse architettonico, urbanistico o ambientale dei quali interessi mantenere l'impianto tipologico e planivolumetrico originale;
 - (6) "ristrutturazione globale", nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di interesse architettonico, urbanistico o ambientale eventualmente interessati da

trasformazioni edilizie che hanno diminuito l'originario valore dei quali interessi mantenere l'impianto tipologico e/o planivolumetrico originale;

- (7) "altri interventi", non ricompresi nelle precedenti classi.

10. Il P.I.:

- potrà integrare la precedente classificazione articolando ulteriori sottoclassi e definendo in dettaglio la specifica disciplina di ciascuna classe;
- potrà adottare criteri di tutela differenziati nel rispetto di quanto previsto all'art. 17 c.2 lett. e) della l.r. 11/2004 con la finalità di rendere più operativi ed adeguati gli interventi di salvaguardia degli impianti urbanistici, architettonici, paesaggistici e testimoniali meritevoli;
- fino ad intervento da parte del P.I. ai sensi dei due precedenti punti rimangono in vigore i gradi di tutela previsti dal vigente P.R.G. ai sensi della l.r. 80/1980;
- nel definire gli interventi ammissibili per gli edifici esistenti e le disposizioni per le eventuali nuove costruzioni dovrà prevedere apposite indicazioni in ordine a: elementi puntuali di analisi, tecnologie e materiali, murature, solai, scale, tetti e coperture, elementi interni ed esterni di particolare pregio, adeguamenti statici, adeguamenti igienici e tecnologici, sistemazioni esterne ed eventuali piantumazioni, aumenti di volume. Tali elementi di analisi potranno essere eventualmente dotati di appositi abachi;
- classifica opportunamente all'interno delle classi di "restauro" gli edifici di pregio, nonché gli edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale individuati dal P.A.T. (sia nelle aree di urbanizzazione consolidata che nelle aree agricole) o emergenti da successive indagini di dettaglio;
- perimetra puntualmente ed adegua, o propone ove non previste dal P.A.T., le pertinenze degli edifici e complessi di maggior valore monumentale e testimoniale e ne dettaglia la disciplina per ciascun singolo caso;
- prevede idonei spazi di parcheggio, coperti o scoperti, finalizzati al servizio dei residenti ed all'eliminazione degli stalli di parcheggio all'aperto nelle zone di pregio;
- può classificare con i criteri di cui al presente articolo qualsiasi manufatto presente sul territorio comunale qualora se ne verifichi l'opportunità per ragioni di tutela delle preesistenze;
- preciserà un'idonea disciplina finalizzata all'eliminazione delle reti aeree, degli elementi di disturbo visivo, e di mantenimento dei cono visuali di pregio;
- potrà modificare il perimetro del centro storico in ampliamento ricomprendendo edifici, aree o ambiti perimetrali che garantiscano e valorizzino il mantenimento della coerenza architettonica e tipologica dell'insediamento;
- favorirà la riqualificazione architettonica anche attraverso interventi di demolizione, sostituzione, ristrutturazione urbanistica, qualora interessanti volumetrie incongrue, degradate o prive di valore architettonico e/o paesaggistico;
- favorirà gli interventi di recupero attraverso la definizione di perimetri di comparto da attuare anche attraverso modalità che prevedano il ricorso a modalità perequative, di credito edilizio e di compensazione, anche con riferimento ad aree ed interventi esterni al centro storico.

art. 26 - Incentivazione alla dotazione di servizi nei centri

1. Il Piano incentiva la creazione di servizi alla residenza quali piccoli esercizi commerciali, uffici di recapito postale e amministrativo, centri socio-ricreativi, ecc. necessari alla riqualificazione dei centri urbani anche minori attraverso logiche di premialità volumetrica atta a mantenere la residenzialità.
2. A tale scopo è consentito, limitatamente ai piani terra degli edifici e compatibilmente al loro grado di tutela, il cambio di destinazione d'uso al fine di consentire l'inserimento di nuovi servizi alla residenza.

3. All'atto di rilascio del certificato di agibilità viene riconosciuto il recupero della medesima volumetria oggetto del cambio di destinazione d'uso attraverso l'ampliamento, in aggiunta alle previsioni vigenti, compatibile con il grado di protezione dell'edificio, ovvero attraverso il credito edilizio.
4. Nel caso l'edificio oggetto delle disposizioni di cui al comma 1 ricada all'interno dei centri storici delle Tavole 04, la volumetria potrà essere maggiorata del 20% e ricollocata in ampliamento all'edificio medesimo o, nel caso di impossibilità, in edifici residenziali circostanti e ricadenti comunque nel perimetro del centro abitato.
5. Gli ampliamenti volumetrici previsti dal presente articolo non sono computati ai fini del rispetto dei limiti quantitativi previsti dal P.A.T. e sono soggetti a convenzionamento che ne disciplini le modalità di utilizzazione.

art. 27 – Sistema urbano: aree ad urbanizzazione consolidata residenziale

1. Le aree ad urbanizzazione consolidata residenziale sono definite dalle parti del territorio già urbanizzate costituite dai centri storici e dalla residenza urbana con eventuali presenze minoritarie di attività produttive e ricettivo esistenti.
2. In tali aree, verificate dal punto di vista geologico, geomorfologico, della compatibilità idraulica e di valutazione V.A.S. in sede di P.A.T., sono ammesse sia nuove costruzioni che interventi sugli edifici esistenti nel rispetto delle presenti norme.
3. Il P.A.T. prevede il mantenimento, la manutenzione e la riqualificazione della struttura insediativa consolidata; in via generale le trasformazioni urbanistiche andranno indirizzate prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di recupero e di trasformazione degli edifici esistenti nonché di riqualificazione delle aree degradate favorendo il passaggio da un modello di espansione ad un modello di ricucitura e addizione puntuale.
4. Il P.I.:
 - a) verifica la perimetrazione delle aree ad urbanizzazione consolidata con possibile ridefinizione del loro margine per tener adeguatamente conto della variazione della scala di intervento e dello stato effettivo dei luoghi. Gli interventi di ridefinizione del margine potranno comportare modesti scostamenti dei limiti teorici, valutabili in sede di P.I., a seguito di particolari condizioni di intervento e potranno comportare anche la limitata variazione del perimetro dell'ATO di riferimento. Tutti gli interventi di ridefinizione del margine sono subordinati al rispetto dell'art.11;
 - b) privilegia il recupero e la salvaguardia del patrimonio edilizio esistente, il restauro e la conservazione dei manufatti, dei complessi e degli spazi aperti ad essi connessi che, per conformazione morfologica ed insediativa, qualità architettonica, valore iconico, funzione, ruolo nel tessuto urbano e nel territorio, costituiscono ricchezze primarie ed essenziali per il mantenimento del carattere e dell'identità del territoriale;
 - c) favorisce le iniziative di sostituzione edilizia, anche di comparto, finalizzate all'adeguamento del patrimonio edilizio nel senso della bio-edilizia e della sostenibilità e ad un miglioramento della dotazione della città pubblica, nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche, urbanistiche ed architettoniche di contesti ed edifici di pregio o testimoniali;
 - d) integra le opere di urbanizzazione insufficienti, riqualifica ed incrementa i servizi pubblici e di uso pubblico;
 - e) realizza e/o migliora la rete dei percorsi ciclo-pedonali urbani, anche connettendoli e mettendoli a sistema con i percorsi di fruizione del territorio aperto;
 - f) definisce e localizza gli interventi edilizi ammissibili in assenza dello strumento urbanistico attuativo;

- g) verifica in particolare le aree di margine con i centri storici al fine di prevedere interventi di ricucitura funzionale che privilegino accessibilità e tutela degli elementi architettonici e paesaggistici di pregio;
- h) individua aree idonee per attivare processi di densificazione e di sostituzione edilizia con possibilità di definizione di parametri e indici urbanistici ed edilizi differenziati, finalizzati al miglioramento della qualità urbana, architettonica ed edilizia;
- i) favorisce la riqualificazione architettonica anche attraverso interventi di demolizione, sostituzione, ristrutturazione urbanistica, qualora interessanti volumetrie incongrue, degradate o prive di valore architettonico e/o paesaggistico, in particolare al fine di favorire gli spazi, gli usi e gli edifici di interesse pubblico o di particolare valenza paesaggistica;
- j) nelle aree ai margini dell'urbanizzazione consolidata, nelle quali l'attività agricola risulta degradata e parzialmente o totalmente compromessa dalla pressione urbana, può prevedere interventi di tutela e incentivazione dell'attività agricola;
- k) può ridefinire il margine del consolidato per realizzare interventi di completamento edilizio entro il limite teorico di 30 m (50 m per servizi a standard) solo nel caso non siano interessate aree funzionali all'attività delle aziende agricole e sia compatibile con i vincoli e le fragilità. Tale ridefinizione non è ammessa sui fronti viari di competenza provinciale o superiore se esterni ai centri abitati;
- l) le ridefinizione di cui ai precedenti punti a) e k) non possono oltrepassare, ove presenti sulla tav.4, i "limiti di ridefinizione del margine";
- m) valuta la possibilità di attivazione delle misure premiali previste dalla l.r. 14/2009 e s.m.i. fino alla sua vigenza. Le relative volumetrie sono aggiuntive rispetto a quelle previste dal dimensionamento generale degli ATO e dovranno comunque essere computate nel dimensionamento degli standard;
- n) potrà proporre la classificazione in gradi di tutela secondo le modalità previste al precedente art.25 c.9 e c.10;
- o) prevede, in caso di ridefinizione del margine, di adottare soluzioni che privilegino un assetto edificatorio compatto;
- p) perimetra nelle aree segnalate alla tav. 1 gli originari azzonamenti di tipo "A" e "B" previsti dal P.R.G. vigente alla data del 06/09/1985, al fine dell'applicazione dei disposti delle aree di vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004.

art. 28 – Sistema turistico: interventi di carattere alberghiero ed extralberghiero

1. Il P.A.T. riconosce la ricettività complementare di cui alla l.r. 11/2013 finalizzata ad una valorizzazione dell'intero territorio attraverso forme turistiche a basso impatto ambientale, come elemento strategico per il raggiungimento dei propri obiettivi fondamentali relativi al settore turistico.
2. A questo scopo orienta tale settore al rispetto ed alla tutela degli aspetti ambientali e paesaggistici che ne costituiscono il valore fondante e ne sostiene lo sviluppo nei vari settori (turismo di visitazione, culturale, sportivo, ricreativo, cicloturistico ecc.) favorendo l'integrazione e la compatibilità fra le varie offerte esistenti o previste sul territorio.
3. Il P.A.T., nel rispetto dei disposti della l.r. 11/2013:
 - a) consente iniziative di carattere alberghiero nelle aree di consolidato e in aree compatibili qualora garantiscano la persistenza nel tempo dei relativi interventi;
 - b) prevede che nuove volumetrie ad uso ricettivo si integrino nel contesto edilizio esistente o comunque rappresentino un elemento di arricchimento architettonico e siano tese alla massima sostenibilità ambientale sia dal punto di vista edilizio che dell'utilizzo delle risorse energetiche privilegiando iniziative che prevedono modalità di eccellenza su forme di certificazione riconosciute;

- c) individua le strutture alberghiere esistenti e prevede e facilita gli interventi di edificazione, ampliamento, ristrutturazione, cambio di destinazione finalizzato all'offerta turistica alberghiera attraverso forme di convenzionamento atte a garantire un'adeguata persistenza e livello qualitativo nel tempo delle nuove iniziative e dell'adeguamento delle esistenti;
- d) riconosce come non adeguata in riferimento alla specifica realtà turistica ed alla sua strategia di sviluppo la forma ricettiva rappresentata dalle residenze turistico-alberghiere da sostituire con forme maggiormente tutelanti rispetto alla compiuta utilizzazione delle volumetrie ed all'integrazione economica con il tessuto produttivo esistente;
- e) favorisce gli interventi di potenziamento dell'offerta turistica extralberghiera identificandola come complementare a quella di esclusivo carattere alberghiero e meglio compatibile con le caratteristiche tipologiche e dimensionali dei nuclei urbani esistenti;
- f) individua le funzioni connesse all'offerta turistica, ed in particolare quella ricettiva minore e di ristorazione, come possibili destinazioni prioritarie in caso di recupero di aree ed edifici dismessi anche in zona agricola;
- g) prevede la possibilità ordinaria di adeguamento e miglioramento qualitativo della ricettività (anche dei rifugi) attraverso il ricorso alle disposizioni dello Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al successivo art. 33.

4. Il P.I.:

- a) definisce i parametri urbanistici, edilizi e tipologici relativi agli ambiti ammissibili per la realizzazione di nuove attività ricettive;
- b) definisce le specifiche tipologie delle destinazioni d'uso ricettive alberghiere ed extralberghiere individuate dalla l.r. 11/2013 e s.m.i. ammissibili all'interno delle singole aree in base alle disponibilità volumetriche ed alle politiche turistiche in atto o di progetto;
- c) definisce e puntualizza le modalità di convenzionamento di cui ai punti a), b) e c) del precedente c.3°, eventualmente differenziate in funzione della peculiarità dei singoli casi, prevedendo le opportune garanzie ivi compresa, se del caso, la priorità di acquisizione in caso di vendita;
- d) favorisce la ricettività complementare, l'albergo diffuso e l'agriturismo, come forme di ricettività a basso impatto ambientale che valorizzano l'interazione tra accoglienza, ambiente ed identità dei luoghi, valorizzando i vari nuclei esistenti sul territorio attraverso il P.I.C.T. "Ricettività diffusa". Nel caso di intervento all'interno del P.I.C.T., accanto a specifiche forme perequative premiali, i relativi interventi potranno accedere ad una premialità con la maggiorazione del 20% della volumetria destinata alla specifica funzione che potrà essere ricollocata, anche con diversa destinazione, in ampliamento all'edificio medesimo o, nel caso di impossibilità, nei perimetri dell'urbanizzazione consolidata e relativi margini di ridefinizione. Tali ampliamenti volumetrici, che sono computati ai fini del rispetto dei limiti quantitativi previsti dal P.A.T., sono soggetti a convenzionamento che ne disciplini le modalità di utilizzazione. L'attuazione di tali iniziative potrà avvenire mediante accordi fra diversi soggetti volti a definire caratteri e parametri di progetto;
- e) prevede e disciplina idonei interventi di infrastrutturazione, arredo urbano, collegamento pedonale e ciclabile, accessibilità ai servizi tali da favorire l'offerta qualitativa e la dotazione degli esercizi ricettivi esistenti e di progetto anche perseguendo fra di essi politiche di coordinamento delle necessarie strutture;
- f) definisce le norme in materia di edilizia riguardanti la realizzazione o ristrutturazione dei manufatti della rete dei rifugi e bivacchi, qualora non pertinenti alla procedura S.U.A.P., individuando nella Conferenza di servizi il procedimento amministrativo deputato al rilascio dei titoli edificatori abilitativi e prevedendo specifiche norme che tengano conto delle particolari caratteristiche e dell'uso saltuario di dette strutture;
- g) nell'attivare le previsioni relative al presente articolo dovrà garantire il soddisfacimento delle disposizioni di cui all'art.38 comma 1 del P.T.C.P. e s.m.i. e il rispetto delle direttive di cui ai successivi commi del medesimo articolo;

- h) verifica che, in caso di cambiamento di destinazione d'uso in residenziale, la relativa volumetria venga sottratta dalla disponibilità assegnata di nuovo volume a carattere residenziale.

art. 29 – Sistema produttivo: aree ad edificazione consolidata

1. Sono aree ad urbanizzazione consolidata produttiva le aree caratterizzate prevalentemente da insediamenti di attività produttive, generalmente di carattere artigianale, e loro servizi.
2. Di tali aree, verificate dal punto di vista geologico, geomorfologico e della compatibilità idraulica in sede di P.A.T., si prevede il riordino, la valorizzazione e la riqualificazione.
3. Il P.I.:
 - a) verifica la perimetrazione di tali aree e può ridefinirne il margine per tener adeguatamente conto della variazione della scala di intervento; non possono comunque essere oltrepassati, ove presenti sulla tav.4, i "limiti di espansione dell'edificato";
 - b) integra le opere di urbanizzazione insufficienti, riqualifica ed incrementa i servizi pubblici e di uso pubblico;
 - c) disciplina gli interventi edilizi ammissibili nel rispetto delle specifiche indicazioni progettuali contenute nella tav. 4 e secondo le direttive dello specifico A.T.O.;
 - d) prevede di adottare soluzioni che privilegino un assetto edificatorio compatto curando in particolare le mitigazioni ambientali e paesaggistiche sui margini esterni;
 - e) valuta la possibilità di attivazione delle misure premiali previste dalla l.r. 13/2010 e s.m.i.; le relative volumetrie sono aggiuntive rispetto a quelle previste dal dimensionamento generale degli A.T.O. e dovranno comunque essere computate nel dimensionamento degli standard.
4. Il P.I. inoltre, per le aree di urbanizzazione consolidata produttiva, definisce:
 - a) i limiti quantitativi (indici e standard), con indici di copertura massimi e modalità di intervento tali da garantire le espansioni future delle singole attività sulle proprie aree di insediamento;
 - b) le eventuali modalità relativamente alle altezze massime degli edifici, ammettendo specificamente la realizzazione di edifici multi-piano, con l'esclusione di funzioni lavorative agli eventuali piani sotterranei;
 - c) la suddivisione in eventuali zone territoriali omogenee e l'eventuale diversificazione delle destinazioni d'uso e delle tipologie edilizie ammesse in funzione delle caratteristiche di ciascuna zona;
 - d) la perimetrazione puntuale delle aree ad urbanizzazione consolidata con possibile ridefinizione del loro margine per tener adeguatamente conto della variazione della scala di intervento e dello stato effettivo dei luoghi. Gli interventi di ridefinizione del margine potranno comportare modesti scostamenti dei limiti teorici, valutabili in sede di P.I., a seguito di particolari condizioni di intervento e potranno comportare anche la limitata variazione del perimetro dell'ATO di riferimento. Tutti gli interventi di ridefinizione del margine sono subordinati al rispetto dell'art.11.;
 - e) le modalità operative di intervento e le opere di riduzione degli impatti complessivi anche con riferimento a quanto previsto dal P.T.C.P.;
 - f) le modalità di trasformazione urbanistica del territorio per quanto concerne gli strumenti operativi previsti o ammessi (piani attuativi, interventi diretti o convenzionati ecc.);
 - g) il recupero delle acque piovane secondo opportune modalità di raccolta;
 - h) eventuali quote minime di superficie produttiva da destinare ad attività operanti nell'ambito della lavorazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti locali;
 - i) l'insediamento, anche attraverso l'utilizzo dello sportello unico di cui all'art.33, di attività operanti nei Distretti Produttivi di importanza provinciale.

art. 30 – Linee preferenziali di sviluppo produttivo e interventi di ridefinizione del margine

1. Il P.A.T. individua le direttrici preferenziali di sviluppo prioritariamente produttivo-artigianale e di attività di servizio connesse; tali direttrici sono prescrittive ed eventuali modifiche costituiscono variante al P.A.T..
2. Il P.I. definisce, perimetra e dimensiona le aree di espansione sulla base delle direttrici preferenziali di sviluppo definite dal P.A.T., della disponibilità volumetrica ammessa dall'ATO di appartenenza, definendone:
 - a) la delimitazione e i limiti quantitativi (indici e standard);
 - b) le eventuali suddivisione in zone territoriali omogenee;
 - c) le aree destinate alle opere e servizi pubblici e di interesse pubblico;
 - d) la disciplina delle destinazioni d'uso e delle tipologie edilizie ammesse;
 - e) le modalità di trasformazione urbanistica del territorio per quanto concerne gli strumenti operativi previsti o ammessi (piani attuativi, interventi diretti o convenzionati, ecc.) garantendone il coordinamento;
 - f) gli interventi comunque ammissibili in assenza dello strumento urbanistico attuativo, per le parti di territorio incluse negli ambiti di sviluppo insediativo;
 - g) promuove la realizzazione di edilizia a risparmio energetico ed ecocompatibile, come da art. 38;
 - h) applica le prescrizioni per la mitigazione idraulica contenute nella Valutazione di Compatibilità Idraulica e normate all'art. 13;
 - i) definisce le modalità per il trasferimento, l'eliminazione, la riduzione dell'impatto degli edifici incongrui e delle attività presenti non compatibili con il carattere dei nuovi insediamenti;
 - j) definisce le opere di riduzione degli impatti complessivi anche secondo quanto previsto dal P.T.C.P.;
 - k) favorisce l'insediamento, anche attraverso l'utilizzo dello sportello unico di cui all'art.33, di attività operanti nei Distretti Produttivi di importanza provinciale;
 - l) tutela la fruibilità e la sicurezza del traffico ciclabile-pedonale della "Lunga via delle Dolomiti" in presenza dell'indicazione di "divieto alla creazione di nuovi accessi veicolari" anche con la previsione di soluzioni alternative;
 - m) non consente l'insediamento di grandi strutture commerciali.
3. Con riferimento agli interventi di ridefinizione del margine consentiti dal P.A.T. ai sensi dell'art.27 delle presenti Norme, il P.I. valuterà rispetto a quali ambiti di urbanizzazione consolidata ridefinire il margine tenendo in considerazione:
 - il rispetto delle invarianti e delle fragilità indicate dal P.A.T. alle Tav. 2 e 3;
 - favorendo prioritariamente il soddisfacimento di una domanda insediativa di prime case di abitazione localizzate preferibilmente degli immediati intorno del consolidato esistente;
 - garantendo l'adeguamento delle reti di urbanizzazione e degli standard, nonché il collegamento stradale con la rete di viabilità esistente
 - nel rispetto degli obiettivi generali di limitazione del consumo di suolo e di contenimento della dispersione insediativa e verificando che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate dalla Valutazione Ambientale Strategica;
 - le finalità connesse alla composizione di contenzioni legali;
 - secondo le finalità previste al comma 1 dell'art. 29 del P.T.C.P..
4. Nel caso in cui il P.I. dovesse accertare possibili incidenze negative sull'ambiente per nuovi interventi prospettanti i limiti fisici e paesaggistici, prevederà la possibilità di mitigare o compensare i nuovi interventi a tutela delle qualità paesaggistiche ed a scopo di mascheramento con adeguate opere di mitigazione ambientale, anche mediante tecniche di ingegneria naturalistica.

art. 31 - Ambito da tutelare, riqualificare, valorizzare

1. Il P.A.T. individua nel terrazzo pianeggiante a sud del Lago di Valle, in località Pian de Sote / Staulin, un ampio ambito prativo da tutelare, riqualificare e valorizzare.
2. L'ambito è attualmente contrassegnato dalla presenza di numerosi fienili e volumi di origine agricola ormai in massima parte dismessi, in via di abbandono e comunque non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola tanto che negli ultimi decenni si è assistito ad un progressivo rimboschimento delle originarie radure e superfici prative ed un degrado degli annessi rustici.
3. La destinazione prevista è ad uso turistico a bassa densità con gestione unitaria convenzionata previa approvazione di un piano attuativo esteso all'intero ambito, attivabile anche per stralci funzionali.
4. Il P.I. definirà contenuti e modalità di attivazione del Piano attuativo nel rispetto dei seguenti indirizzi:
 - ricomposizione del tessuto esistente con la finalità di tutela e valorizzazione dei caratteri formali tipici degli edifici esistenti;
 - definizione degli spazi di accesso e parcheggio con la massima integrazione nel paesaggio dei nuovi interventi anche con tecniche di ingegneria naturalistica;
 - definizione puntuale di parametri, indici, cambi di destinazione d'uso nel rispetto delle presenti norme, delle specifiche dell'ATO di riferimento e delle valutazioni di sostenibilità;
 - previsione di attrezzature sportive e ricreative all'aperto entro i previsti limiti di superficie impermeabilizzata;
 - previsione di nuovi volumi, anche con la compresenza di più funzioni, destinati al soddisfacimento dei servizi di base per il funzionamento, la gestione e la necessaria dotazione igienico-sanitaria dell'agglomerato;
 - prevedere interventi che promuovano l'energia rinnovabile e soluzioni progettuali di bio-edilizia;
 - provvedere a definire le regole morfologiche ed architettoniche per gli interventi sui volumi esistenti o di progetto;
 - individuazione delle opere incongrue, superfetazioni, elementi degradati e relativi interventi integrativi e sostitutivi;
 - individuazione di eventuali edifici soggetti a demolizione parziale o in contrasto con gli obiettivi del piano;
 - gli interventi possono essere realizzati con l'applicazione di criteri di perequazione urbanistica, compensazione e credito edilizio di cui agli artt. 21, 22 e 23 delle presenti norme;
 - possibilità di assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative private nel rispetto delle finalità di interesse pubblico dell'intervento;
 - tutela del mantenimento dell'utilizzo agricolo per le aree ed i volumi interessati a tale destinazione;
 - riutilizzo con cambio di destinazione d'uso delle volumetrie esistenti non più funzionale all'uso agricolo secondo i disposti della l.r. 11/2004.
5. Fino all'attivazione mediante piano attuativo degli interventi previsti dal presente articolo le aree dell'ambito sono da considerarsi a tutti gli effetti aree agricole nelle quali sono ammessi gli interventi previsti e consentiti dagli artt. 44 e 45 della l.r. 11/2004 e s.m.i..

art. 32 - Attuazione del P.A.T. - Piani degli interventi a coordinamento tematico (P.I.C.T.)

1. In osservanza a quanto disposto dalla l.r. 11/04 il P.I. attua il P.A.T. con i contenuti e le modalità prescritti dalla legge stessa e dalle presenti norme.
2. Il P.I. può essere redatto unitariamente, con interventi parziali, o con interventi tematici.
3. Il P.I. dovrà ripartire per ogni singolo A.T.O. la volumetria realizzabile, nel rispetto del dimensionamento complessivo del P.A.T. e coerentemente alle previsioni progettuali contenute nella Tav.

4, avendo cura di definire le modalità di attuazione degli interventi edilizi e garantire l'adeguata dotazione di standard pubblici.

4. Sono Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.) i Piani degli Interventi che comprendono interventi progettuali di rilevante importanza rispetto agli obiettivi fondamentali del P.A.T. e la cui attuazione potrà avvenire attraverso le iniziative più opportune in riferimento alle dimensioni dell'intervento e con la possibilità di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati anche con l'uso di accordi di programma, forme perequative, credito edilizio e compensazione urbanistica che coinvolgano comparti territorialmente disgiunti.

5. I P.I.C.T. vanno attuati nel rispetto:

- della presente normativa;
- del dimensionamento di P.A.T.;
- della S.A.U. trasformabile.

6. Il P.A.T. individua in via indicativa alcune tematiche che appaiono particolarmente rilevanti al fine del raggiungimento degli obiettivi di Piano, meritevoli di essere attuate con idonei approfondimenti attraverso P.I.C.T. da confermare, modificare od integrare in sede di P.I.. Tali tematiche, suddivise per sistema pianificatorio, sono riportate alla successiva tabella e di seguito descritte.

Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.)	
denominazione	settore
Sistema Ambientale	
a) Prati, pascoli ed aree boschive	ambiente-paesaggio-primario
b) Contratto del Fiume Boite	ambiente-servizi-turismo
c) Sistema UNESCO	ambiente - paesaggio
Sistema Insediativo	
d) Centri storici	residenza
e) Accessibilità urbana	residenza - servizi
f) Riqualificazione energetica dei centri	residenza – produttivo - servizi
Sistema Infrastrutturale	
g) Il viale dei servizi	servizi - produttivo
h) Venas stazione	servizi – turismo
Sistema Produttivo e Turistico	
i) Ricettività diffusa	turismo
j) Rete Percorsi del territorio e bike	turismo – ambiente - servizi

7. "Prati, pascoli ed aree boschive": il P.I.C.T. assume come azione strategica la tutela ed il mantenimento del bosco, delle aree pascolive e prative, il recupero delle aree incolte ed abbandonate, il taglio del bosco di recente formazione anche con iniziative programmate per fasi temporali o territoriali differenziate in funzione della possibilità di attivazione immediata degli interventi e comunque secondo gli indirizzi dell'All. B del P.T.R.C. che prevede in quest'area di:

- (11a) incentivare le attività agricole di sfalcio, identificando parti di territorio sulle quali concentrare gli sforzi contro il degrado del prato e del pascolo e l'avanzamento spontaneo del bosco;
- (11c) programmare il ripristino di praterie storicamente testimoniate, sulla base di adeguati studi preliminari;
- (11d) individuare e incoraggiare specifiche attività turistiche e del tempo libero che garantiscano nuove forme di presidio del territorio agropastorale in declino.

A tale scopo il P.I.C.T. affronterà le necessità di recupero e riutilizzo dei fondi incolti attraverso:

- una fase conoscitiva tesa a delimitare, attraverso un'analisi di dettaglio soggetta a parere delle autorità competenti, le aree ad uso a prato e pascolo effettivamente coltivate e gestite come tali, incolte ed abbandonate da recuperare e rimboschite da recuperare;
- le determinazioni di competenza relative ai Piani di Riordino Forestale e dei Piani di Riassetto Forestale, e comunque del territorio boscato;
- una fase di approfondimento, in accordo con i Servizi Forestali, al fine di verificare che l'eliminazione del soprassuolo non pregiudichi o possa contribuire a innescare dissesti idrogeologici;
- una fase di approfondimento catastale ed amministrativo finalizzata ad individuare le proprietà delle aree in esame individuando in particolare i casi nei quali tali proprietà risalgano a proprietari non rintracciabili;
- una fase di consultazione con i proprietari e con i soggetti e le aziende interessate al riutilizzo agricolo delle aree al fine di prefigurare il modello operativo e gestionale;
- una recepimento nel Piano degli Interventi dei diversi azzonamenti come sopra determinati e delle relative destinazioni d'uso.

8. "Contratto del fiume Boite": il P.I.C.T. è finalizzato alla riqualificazione e rivitalizzazione dell'asta del torrente Boite, anche in conformità agli obiettivi della Convenzione Europea del Paesaggio, da attuare attraverso il concorso coordinato delle varie competenze presenti ed individuando come strumento idoneo al perseguimento di tali finalità l'Accordo di Programma sul tipo dei "Contratti di Fiume-Paesaggio". In tale sede i soggetti pubblici-privati concordano obiettivi di tutela ambientale e valorizzazione paesistica del corso d'acqua, strategie e specifiche azioni progettuali necessarie od opportune per la ricomposizione paesaggistica ed ambientale del corso fluviale, modalità di gestione per concretizzare le azioni di progetto in un processo operativo pluriennale. Il P.I.C.T. prenderà in esame ed indirizzerà scelte progettuali di dettaglio finalizzate a:

- azioni per la riqualificazione geomorfologica, prevedendo un'adeguata progettazione improntata, ovunque possibile, in funzione delle esigenze idrauliche, a tecniche di bio-ingegneria, sia per la realizzazione di eventuali arginature che per l'adeguamento o il sopralzo delle esistenti;
- definire adeguate normative per la gestione dei boschi golenali e delle fasce di tutela fluviale;
- rinaturazione delle zone degradate con l'eliminazione dei fattori di inquinamento quali scarichi, depositi all'aperto, volumi accessori, accessi non controllati di mezzi e simili;
- prevedere tracciati ciclabili, pedonali, escursionistici e naturalistici, con particolare attenzione alle condizioni di sicurezza della relativa fruizione, anche con l'introduzione di sistemi innovativi di controllo degli accessi e di allerta;

- azioni per la riqualificazione ambientale definendo aree integrate per usi diversi in funzione della tutela della flora e della fauna fluviale, con la previsione di aree a destinazione prevalentemente naturalistica, aree naturalizzate con utilizzo escursionistico di basso impatto, aree a fruizione libera a parco fluviale, anche con la realizzazione di spazi attrezzati previa regolamentazione degli accessi e relativi spazi a terminal a parcheggio.

9. **"Sistema UNESCO"**: il P.I.C.T. è relativo alla valorizzazione delle "attitudini prevalenti" delle aree interessate rappresentate in particolare dalla ricerca geologica e, per il sistema "Pelmo – Croda da Lago", anche dall'escursionismo consapevole e dalla didattica basata sulle attività di ricerca ecologica e paleontologica. Nella redazione del P.I.C.T. vanno valutati gli aspetti delle attività programmate dal programma "Dolomiti UNESCO" più direttamente riferibili alla programmazione e pianificazione urbanistica quali:

- approfondimenti relativi alle unità di paesaggio ed alle valenze paesaggistiche anche in sintonia con il P.T.R.C. ed eventuali P.P.R.A. (Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito);
- individuazione delle strutture esistenti obsolete o sottoutilizzate e direttive per interventi di recupero, riqualificazione, demolizione e rimessa in pristino dei luoghi, anche con l'eventuale utilizzo del credito edilizio;
- disciplina normativa del P.I. di disciplina edilizio-territoriale ed ambientale nei diversi sistemi;
- catalogazione delle singolarità geologiche e geomorfologiche;
- potenziamento della rete sentieristica con promozione di itinerari tematici (geologici, ambientali, paesaggistici) segmentati anche per tipologia di utenza (età, grado di difficoltà, sicurezza, percorribilità stagionale ecc.);
- disciplina normativa del P.I. relativamente alla gestione della rete sentieristica, con indirizzi per la classificazione, monitoraggio degli accessi e previsione delle attrezzature di supporto (segnaletica, aree di interscambio, punti di osservazione, punti informativi, aree attrezzate di sosta ecc.);
- adeguamento e monitoraggio delle strutture ricettive (rifugi, bivacchi);
- promozione dell'integrazione con la rete dei musei esistenti anche attraverso l'attivazione di nuovi siti idonei a promuovere le eccezionali singolarità di "Dolomiti UNESCO";
- promuovere l'integrazione con località e prodotti tipici della tradizione locale sia gastronomici che di artigianato;
- organizzare un rete di trasporto pubblico per l'utenza interessata dalla visita dei siti UNESCO che consenta altresì una idonea fruizione degli altri elementi di pregio storico-architettonico ed ambientale dell'intera area del P.A.T.;
- attivare iniziative di controllo e riconoscibilità degli interventi in campo ambientale e della sostenibilità sia per il territorio che per i processi produttivi (ecolabel, certificazioni iso 14.001, Itaca ecc.);

10. **"Centri storici"**: il P.I.C.T. è finalizzato al miglioramento della qualità dei centri urbani quale azione prioritaria ai fini del recupero residenziale dei volumi non occupati, la rivalutazione del capitale sociale pubblico esistente, della qualità della vita dei residenti, della valorizzazione turistica e della salvaguardia architettonica e paesaggistica dei luoghi. Alla tav. 4 il P.A.T. individua gli ambiti da destinare prioritariamente alla creazione di "nuove centralità urbane", evidenziando con tale simbolo la necessità di sopperire nel disegno urbano alla progettazione di luoghi centrali unitari, piazze, piazzette, aree urbane di sosta, ricreazione e riposo, spazi attrezzati per manifestazioni, incontri, mercatini ecc. anche con l'organizzazione di addizioni volumetriche/cambi di destinazione d'uso in cui attivare piccole attività commerciali o di ristoro; tali interventi verranno attivati con paralleli interventi di regolamentazione degli interventi di arredo urbano tali da uniformare forme e materiali degli spazi pubblici in sintonia con le caratteristiche e le peculiarità dei nuclei urbani, in particolare quelli storici.

Il P.I.C.T. individuerà, per ciascun contesto, le aree nelle quali gli interventi potranno avvenire in forma diretta o attraverso iniziative congiunte pubblico-privato (da attivare anche con il ricorso al credito edilizio ed alla compensazione), prevedendone in particolare la cronologia e le modalità di attuazione e gestione, attivando tutte le possibilità programmatiche e gestionali ammesse dalla normativa di P.A.T.; il P.I.C.T. potrà inoltre proporre modalità attuative e gestionali degli interventi proposti in centro storico tali da velocizzare i tempi di intervento e poter rispondere con varianti puntuali alle esigenze del recupero e del riuso nel rispetto delle valenze architettoniche ed ambientali degli edifici e degli ambiti coinvolti disciplinando eventuali fattispecie di deroga alla disciplina generale nel rispetto della normativa sovraordinata.

11. "Accessibilità urbana": il P.I.C.T. è finalizzato all'adeguamento dell'accessibilità viaria, pedonale e ciclabile nei centri urbani ed all'adeguamento della dotazione di aree di sosta e parcheggi (anche interrati) pubblici e privati; la carenza relativamente a tali problematiche è presente in tutti gli ambiti urbani del Comune, sia in funzione delle problematiche indotte dalla viabilità di attraversamento (s.s. 51) che dall'orografia e da una sottodotazione diffusa di spazi ed aree di parcheggio. Il P.I.C.T.:

- attiverà le iniziative utili ed opportune al fine di coinvolgere le proprietà private individuate come funzionali alla risoluzione delle problematiche in oggetto;
- potrà intervenire anche con interventi di compensazione e credito edilizio in comparti territorialmente disgiunti;
- verificherà in dettaglio caratteristiche geometriche e funzionali della rete viaria interna individuando i necessari interventi di adeguamento e potenziamento;
- potrà valutare ed individuare aree sulle quali intervenire per la realizzazione di parcheggi pubblici scoperti o interrati, attivabili anche con accordi pubblico/privato di costruzione e/o gestione;
- identificherà percorsi pedonali e ciclabili in ambito urbano finalizzati alla sicurezza dei fruitori e funzionali all'accessibilità ai servizi esistenti e di progetto;
- potrà raccordarsi con il P.I.C.T. "Centri storici" al fine di coordinare gli interventi sugli immobili con le necessarie dotazioni pubbliche.

12. "Riqualificazione energetica dei centri": il P.I.C.T. definisce e coordina i possibili interventi sulle fonti energetiche rinnovabili e le relative modalità attuative definendo i requisiti essenziali di sostenibilità ambientale, risparmio ed efficienza energetica da perseguire nei vari settori edilizio, produttivo, agricolo, industriale, artigianale, turistico e della mobilità in linea con gli obiettivi comunitari e nazionali. In questo quadro il P.I.C.T. determinerà iniziative ed interventi relativi al recepimento della politica clima-energia "20-20-20" e del "Patto dei Sindaci" anche con la redazione di specifiche normative e di premialità attraverso:

- previsione e disciplina di interventi per la riduzione della dipendenza energetica da fonti fossili a vantaggio di fonti rinnovabili, con modalità rispettose dell'ambiente e delle qualità paesaggistiche dei luoghi;
- ipotesi di dotazione diffusa di fonti energetiche alternative, anche con la promozione di appositi gruppi di acquisto e di attivazione di smart/grid per la migliore utilizzazione delle energie prodotte;
- utilizzazione di biomasse (anche con riferimento al P.I.C.T. "Prati, pascoli ed aree boschive") connesse a politiche virtuose di certificazione forestale ed al recupero di biomassa derivante dal taglio programmato delle estese superfici di rimboschimento recente anche con la possibile integrazione di iniziative pubblico-private finalizzate a sviluppare un'imprenditoria specializzata nel settore;

- attivazione di procedure di consultazione e condivisione in particolare con le categorie professionali e le PMI del settore al fine di rendere capitalizzabili nuove esperienze e buone pratiche per gli operatori locali del settore edilizio;
- specifiche normative per il rinnovo edilizio che comprendano anche demolizione e ricostruzione degli edifici per il superamento di situazioni non adeguate o pericolose dal punto di vista energetico, sismico, della dotazione di servizi, anche con l'utilizzo del credito edilizio ed interventi perequativi in particolare per:
 - a) interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione che riducano significativamente i consumi energetici preesistenti;
 - b) interventi edilizi di ristrutturazione ed ampliamento con integrazione di fonti energetiche rinnovabili e conseguimento di migliori performance di consumi termici;
 - c) nuova realizzazione, sostituzione, rinnovo, potenziamento, adeguamento degli impianti di riscaldamento, raffreddamento che conseguano migliori performance e per produzione energetica attraverso fonti rinnovabili;
 - d) interventi relativi ad impianti di riduzione, riciclo e riuso delle acque reflue aziendali e recupero delle acque meteoriche.
- specifiche premialità perequative e di credito edilizio che possano comprendere la delocalizzazione e ricostruzione con caratteristiche energetiche efficienti qualora siano interessate aree od edifici in zone non idonee dal punto di vista geologico od idraulico o nel caso la delocalizzazione sia finalizzata all'adeguamento degli spazi urbani e di relazione o destinati a servizi pubblici;

13. **"Il viale dei servizi"**: il P.I.C.T. si riferisce all'asse rappresentato da via Rusecco (s.s.51) compreso fra la rotatoria prevista dal P.A.T. con via Chiemis/Costantini ed il confine comunale con Pieve di Cadore, individuato come viale di offerta di servizi terziari/alberghieri da riqualificare. La riqualificazione prevederà idonei interventi per l'adeguamento degli accessi e delle aree di sosta, della pedonalità protetta lungo l'intero asse, della riqualificazione architettonica degli edifici, dei fronti, delle insegne e della segnaletica, dell'arredo urbano. Il P.I.C.T. potrà prevedere l'utilizzo di compensazione, perequazione e credito edilizio, anche in comparti disgiunti, nonché il riassetto dei bordi intervenendo nelle aree di ridefinizione del margine anche attraverso una redistribuzione delle volumetrie di progetto. Gli interventi dovranno rapportarsi in termini di servizi e tutela della sicurezza con il tracciato ciclabile della "Lunga Via delle Dolomiti".

14. **"Venas stazione"**: il P.I.C.T. è finalizzato alla valorizzazione turistico-ricettiva dell'ambito della ex-stazione nel quale insistono aree e strutture pubbliche, ampie aree a viabilità, attività ricettive e spazi verdi privati, riprendendole gli indirizzi di P.R.G. e di successive progettazioni ed iniziative (ciclabile Lunga Via delle Dolomiti, aree ricreative pubbliche, museo del "trenino delle Dolomiti" ecc.). L'ambito si presta particolarmente a diventare un fulcro dell'attrattività turistica ma anche sociale e ricreativa dell'intera frazione e presenta i necessari requisiti per attivare iniziative – anche con caratteristiche innovative e sostenibili connesse a Dolomiti Unesco – di interesse sovralocale; il futuro sviluppo potrà essere definito da uno studio di dettaglio del P.I.C.T., anche con il ricorso ad interventi di compensazione, perequazione e credito edilizio attivabili in comparti disgiunti, per il quale costituisce importante condizione attuativa la rilocalizzazione dell'attuale impianto di depurazione.

15. **"Ricettività diffusa"**: il P.I.C.T. è finalizzato ad ottimizzare le iniziative tese allo sviluppo della ricettività complementare individuata per i centri urbani come complementare alla ricettività alberghiera insistente prevalentemente nell'area del P.I.C.T. "Il viale dei servizi". A tal fine il P.I.C.T. attraverso l'integrazione coordinata delle diverse possibilità, facilitazioni, crediti edilizi, premialità consentite dalla

presente normativa verificherà in dettaglio nel proprio ambito territoriale l'intera offerta di ricettività complementare (compresi agriturismi, rifugi, malghe, campeggi e camper-area) al fine di garantire per ciascuna tipologia le migliori possibilità di sviluppo e di adeguamento in rapporto alle singole peculiarità localizzative e di servizio. Il P.A.T. individua nella frazione di Venas il sito su cui il P.I.C.T. dovrà operare in maniera prioritaria pur potendo essere attivato per stralci funzionali con il fine di diffondere successivamente i suoi esiti sperimentali all'intero territorio. Il P.I.C.T., potrà prevedere, anche con l'eventuale utilizzo delle procedure S.U.A.P.:

- iniziative di conseguimento di certificazioni di qualità ed ambientali anche con la partecipazione/supporto del Comune;
- miglioramento della dotazione dei servizi e della qualità dell'offerta attraverso interventi edilizi di ampliamento e ristrutturazione finalizzati alla realizzazione di spazi coperti e scoperti ad uso garage, wellness, servizi alberghieri vari, oltre che, naturalmente dei volumi direttamente connessi alla ricettività. In tale sede va valutata la possibilità – in special modo in caso di indisponibilità fisica o normativa nelle sedi proprie – di reperimento di aree esterne sia per la realizzazione di servizi (anche consorziali o coordinati con le progettualità comunali) che per il potenziamento della ricettività (dependance);
- miglioramento dell'impatto ambientale attraverso interventi finalizzati al risparmio energetico ed eventualmente al recupero di volumetrie esistenti (specie di valore tipologico) che prevedano congiuntamente iniziative di manutenzione del territorio e del paesaggio circostante.

16. "Rete Percorsi del territorio e bike": con riferimento alla ricca rete di percorsi ed itinerari, sia esistenti che di progetto, che interessano il territorio comunale il P.I.C.T. è indirizzato a definire;

- la disciplina d'uso dei vari tracciati e le relative limitazioni, in particolare per le tratte ad utilizzo promiscuo (pedonale-ciclistico-veicolare);
- le aree di parcheggio e di interscambio al fine di ridurre la mobilità motorizzata sulla rete viaria principale e sui centri urbani impedendo o limitando la penetrazione nelle aree di maggior valore ambientale, paesaggistico, agricolo;
- la rete dei servizi di supporto, precisandone tipologie e localizzazione ed ottimizzandoli con lo scopo di garantirne la funzionalità ed una corretta distribuzione sul territorio;
- il coordinamento della segnaletica e dei prodotti informativi al fine di evidenziare sia l'offerta complessiva del territorio che consentirne una sua fruizione tematica; in particolare dovrà essere curata la predisposizione di pannelli informativi collocati all'interno degli ambiti urbani o delle aree di sosta maggiormente fruiti dal transito turistico ove illustrare l'intera offerta ciclo-escursionistica del territorio, con la messa in evidenza delle emergenze storiche-ambientali-paesaggistiche, dei musei e delle offerte ricettive;
- la valorizzazione ed il recupero degli elementi naturalistici ed antropici presenti lungo i percorsi;
- il potenziamento dei servizi relativi alla "Lunga via delle Dolomiti" con possibile attivazione di un "bike park" di livello almeno intercomunale in corrispondenza della ex-stazione di Valle ed individuazione di idonei servizi di supporto (officine, aree di sosta e di ristoro, spogliatoi, servizi igienici, officina, deposito bike, infermeria, ecc.);
- il riconoscimento delle caratteristiche del "Bike Hotel", inteso come struttura ricettiva con target d'utenza fortemente specializzato verso l'utenza ciclistica in cui dovranno trovare adeguato spazio i locali accessori alla pratica sportiva quali officine, rimesse bici, lavanderie, oltre ad una cura particolare dell'offerta alimentare e del benessere fisico con spazi dedicati al benessere. In base a tali criteri potranno essere definiti incentivi (premi volumetrici, credito edilizio) per il rinnovo delle attività ricettive esistenti o la realizzazione di nuove, in coordinamento con i P.I.C.T. della piccola ricettività;
- la possibilità di integrazioni con le politiche generali di marketing turistico (vedasi il "Marchio d'Area") che consentano promozione e riconoscibilità di percorsi, strutture ricettive, attività di ristorazione, commerciali, di servizio, ecc. relativi all'offerta della filiera di attività del "bike park".

art. 33 - Sportello unico per le attività produttive e attività produttive fuori zona

17. La procedura dello Sportello unico (S.U.A.P.) di cui al DPR 160/2010 (Individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi) e successive modificazioni viene applicata con le modalità previste dal Capo I della l.r. 55/2012 e dall'art. 3 della l.r. 24/2014 e s.m.i..
18. I criteri generali di intervento ammessi sono quelli individuati dalla l.r. 11/2004, dalle circolari regionali, dalle vigenti disposizioni sulla VAS, dalla normativa del P.A.T. e nel rispetto delle invariati, vincoli e fragilità indicate dal P.A.T. stesso.
19. Il P.I. può prevedere il trasferimento delle attività produttive esistenti in zona impropria utilizzando le modalità di cui agli artt. 21, 22 e 23 delle presenti norme (perequazione, credito edilizio, compensazione urbanistica).

art. 34 - Disposizioni attuative per il P.I.

1. Le disposizioni del P.A.T. sono recepite mediante il P.I. e si attuano attraverso i P.I.C.T. ed i Piani urbanistici attuativi, nonché attraverso gli altri strumenti previsti dalla legislazione vigente.
2. Il P.I., per le previsioni di nuovi insediamenti o trasformazioni urbanistiche, dovrà preventivamente verificare l'adeguatezza del sistema dei sottoservizi e delle reti tecnologiche.
3. Nel caso di insufficienza delle reti il P.I., in accordo con gli enti gestori, dovrà:
 - a) programmare e garantire il fabbisogno aggiuntivo di risorse idriche indotto dai processi di trasformazione urbanistica;
 - b) assicurare la manutenzione, l'ammodernamento e il completamento degli impianti di depurazione delle acque reflue, prevedendo lo sviluppo della rete fognaria (salvaguardando eventuali intersezioni con condotte a uso idrico potabile) e dei relativi sistemi di depurazione per quelle aree del territorio che ne sono sprovviste o sottodotate in conformità alla pianificazione di settore ed alle vigenti normative;
 - c) prevedere lo smaltimento separato acque bianche meteoriche e acque nere nei sistemi di smaltimento, di depurazione e di recupero delle acque reflue;
 - d) migliorare le modalità dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti con la costituzione di isole ecologiche il cui dimensionamento sia condizionato dalle modalità di raccolta e dal bacino di utenza;
 - e) prevedere, ove opportuno, le reti di distribuzione del gas metano.
4. Inoltre il P.I. dovrà:
 - a) ottimizzare le modalità di utilizzo, di produzione e distribuzione delle risorse energetiche, anche attraverso la creazione e l'incentivazione di sistemi di produzione di energie rinnovabili;
 - b) favorire ed incentivare la creazione e il completamento di reti digitali (internet banda larga), al fine di incoraggiare la pratica del telelavoro e fornire adeguati servizi alla promozione della ricettività complementare e delle produzioni e dell'offerta turistica locale.
5. Non sono ammissibili le trasformazioni che prevedano la realizzazione di insediamenti i cui reflui non siano collettibili alla fognatura pubblica e/o non avviabili a depurazione.
6. In deroga a quanto sopra, in caso di non fattibilità tecnico-economica dell'opera di collettamento alla rete fognaria, le trasformazioni saranno ritenute ammissibili solo se verrà garantito un idoneo trattamento depurativo autonomo in conformità alla vigente normativa.
7. Gli strumenti di pianificazione attuativa che prevedano la realizzazione di nuovi insediamenti dovranno considerare i fattori climatici e meteorologici (esposizione ai venti, irraggiamento solare, microclima) al fine di ottimizzarne l'ubicazione e le soluzioni progettuali in una prospettiva di sostenibilità.

8. Le nuove costruzioni dovranno adottare delle idonee soluzioni relative al contenimento dei consumi energetici e all'uso delle fonti rinnovabili di energia, all'edilizia sostenibile e alle tecniche di bioedilizia valutando idonei orientamenti degli edifici e delle falde di copertura.
9. Nella realizzazione di nuove costruzioni e nel recupero del patrimonio edilizio esistente va garantito il rispetto della normativa vigente in tema di energia da fonti rinnovabili.
10. E' sempre ammessa, qualora non contrastante con normative sovraordinate, la ricostruzione di edifici o di loro parte o comunque di opere edilizie o urbanistiche, integralmente o parzialmente distrutti a seguito di eventi eccezionali o per causa di forza maggiore.
11. In tutte le zone agricole sono sempre consentiti gli interventi ammessi dagli artt. 43, 44 e 45 della l.r. 11/2004 come recepiti dal P.A.T. e dal P.I.; i relativi volumi non sono compresi nel dimensionamento degli ATO.
12. Il P.I. in sede di attuazione delle strategie di sviluppo del territorio si adegua ai disposti del Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani della Provincia di Belluno.
13. In sede di elaborazione dei P.I. dovrà essere individuata con precisione la localizzazione delle vasche imhoff esistenti provvedendo inoltre alla verifica della compatibilità urbanistica degli impianti con l'afferente zona territoriale omogenea del PRG vigente al fine di adeguare eventuali incongruenze anche nell'ottica di possibili futuri ampliamenti delle strutture.
14. Il P.I. verifica che le strategie riferite ai diversi P.I.C.T., eventuali programmi complessi, accordi pubblico-privati, modifiche di destinazioni d'uso previste o possibili ai sensi del Titolo III delle presenti norme, siano ricondotte al rispetto dei limiti quantitativi definiti dal PAT, sia in termini volumetrici che di consumo di SAU.
15. Rispetto al P.I. gli strumenti urbanistici attuativi possono prevedere la variazione della superficie territoriale nel limite del 10% di quella originaria e conseguentemente del proprio perimetro, senza costituirne variante. Saranno conseguentemente rese possibili trasposizioni di zona derivanti dalla definizione delle infrastrutture, dei servizi o di una più razionale organizzazione dell'area e, in caso di PUA di iniziativa pubblica, anche variazioni in termini volumetrici e/o di superficie coperta, del rapporto di copertura territoriale e fondiaria, dell'altezza massima degli edifici, ecc., fino al 15% dei parametri indicati dal P.I.. Tali variazioni sono ammesse qualora non modifichino le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica del P.A.T..

art. 35 – Tutela dall'inquinamento acustico e luminoso

1. Il P.A.T. persegue ogni forma di contenimento dell'inquinamento acustico e luminoso, in particolare nelle aree urbanizzate e di pregio ambientale, ma più in generale su tutto il territorio comunale.
2. A tal fine:
 - a) inquinamento acustico: il P.A.T. viene attuato in consonanza e conformità ai piani di Zonizzazione Acustica ai sensi della L. 447/1995 e della l.r. 21/1999 nonché dei relativi decreti attuativi. Il P.A.T. prevede quale direttiva la promozione, in consonanza con gli altri Enti interessati, di iniziative ed azioni di monitoraggio ed informazione tese alla riduzione entro i limiti del Piano di Zonizzazione Acustica delle forme di inquinamento da fonte sonore fisse e mobili, con obiettivi finali di tutela rivolti ad una elevata qualità dell'ambiente.
A questo scopo inoltre, il P.I.:
 - prevederà forme di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico nella viabilità urbana ed extraurbana con l'adozione ove opportuno di schermature, sistemazioni a verde di terreno vegetale ed uso di manti a capacità fonoassorbente;
 - prevederà l'obbligo di realizzazione della valutazione di impatto acustico nella fase progettuale di adeguamento della viabilità esistente e realizzazione della nuova viabilità, nonché nelle nuove aree di espansione;

- prevederà la possibilità di attivare o mantenere piccole attività artigianali non nocive o moleste anche negli ambiti di urbanizzazione consolidata previo convenzionamento che definisca a priori le modalità insediative e gli interventi previsti per il rispetto di tutti i parametri igienico-sanitari ed in particolare dei limiti acustici programmati;
- b) inquinamento luminoso: in conformità a quanto previsto dalla l.r. 17/2009 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici" gli interventi di illuminazione pubblici e privati saranno predisposti al fine del miglior contenimento dell'inquinamento luminoso in rapporto alle tecnologie disponibili, allo scopo di tutelare l'ambiente, gli equilibri ecologici ed il risparmio energetico.

A questo scopo inoltre, il P.I., anche attraverso un apposito piano di settore:

- vieta l'uso di fasci di luce roteanti o fisse puntati verso la volta celeste;
- prevede per la viabilità, ovunque possibile, livelli minimi di luminanza ed illuminamento fatto salvo il rispetto degli standard minimi di legge;
- prevede, per i nuovi impianti, il divieto di emissione nell'emisfero superiore oltre il 3 per cento del flusso totale della sorgente;
- prevede, per i nuovi impianti o in caso di adeguamento o sostituzione degli esistenti, caratteristiche finalizzate al risparmio energetico;
- prevede l'adozione di sistemi automatici di controllo del flusso luminoso finalizzati al risparmio energetico.

Si dispone inoltre:

- per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti;
- fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° e oltre;
- è fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria;
- per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro;
- l'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore ventiquattro o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio;
- è vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste;
- tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia devono rispettare questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressochè monocromatica);
- è vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.

capo III° - reti e servizi

art. 36 – Viabilità e Reti di Trasporto

36.1 - Sistema stradale

1. Il P.A.T. individua come viabilità primaria:
 - a) la Strada Regionale n. 51 "di Alemagna", tracciato stradale di rilevanza provinciale e asse strategico per i collegamenti Nord-Sud;
 - b) la Strada Provinciale n. 347 "del Passo Cereda e del Passo Duran", tracciato stradale di rilevanza provinciale che permette il collegamento intervallivo tra il Cadore, lo Zoldano, l'Agordino e il Trentino.
2. Il P.A.T., secondo quanto previsto ai successivi commi:
 - a) promuove l'accordo con gli altri comuni della Provincia e gli Enti sovraordinati per le scelte viabilistiche di interesse sovralocale; in particolare, per le nuove previsioni o attuazioni di viabilità comunale che interessano la rete prevista dalla tav.4 (Sistema insediativo e infrastrutturale) del P.T.C.P. dovranno essere verificate quanto alla loro coerenza e funzionalità con il sistema del P.T.C.P. attraverso apposito accordo di programma;
 - b) individua il reticolo stradale evidenziando i tratti viari di progetto, le situazioni di criticità, i tratti viari da ricalibrare, da mettere in sicurezza, i percorsi ciclabili, ciclopedonali, la rete sentieristica, distinguendo gli interventi relativi alla viabilità principale e secondaria;
 - c) favorisce la mobilità attraverso il trasporto pubblico locale, individuato come fattore strategico per il perseguimento delle pari opportunità nelle aree ad accessibilità sfavorita e per la riduzione ed il controllo degli effetti inquinanti connessi alla mobilità privata;
 - d) demanda al P.I.:
 - l'individuazione degli edifici soggetti a demolizione ai fini della sicurezza, dell'adeguamento funzionale e tecnologico della viabilità esistente o di progetto, disciplinando la possibilità di ricorso al credito edilizio ed alla compensazione urbanistica, secondo quanto previsto dalle presenti norme;
 - la disciplina normativa e grafica delle fasce di rispetto delle infrastrutture viarie in conformità al Codice della Strada, del relativo Regolamento di Esecuzione, e delle conformi perimetrazioni dei centri urbani;
 - la programmazione di interventi sulla viabilità mirati all'armonizzazione dei diversi livelli di fruizione del territorio con le finalità legate ad una migliore gestione delle emergenze di protezione civile;
3. Le infrastrutture che il P.A.T. indica graficamente nella Tav. n. 4 - "Carta della Trasformabilità", relative all'ipotesi della nuova viabilità "Macchietto – Venas":
 - a) costituiscono un'indicazione sommaria rispetto all'ubicazione degli effettivi tracciati, che andranno definiti in fase di P.I. con specifica progettazione di massima, preliminare o definitiva e con riferimento alla programmazione delle opere pubbliche;
 - b) le relative previsioni grafiche non costituiscono apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e non determinano misure di salvaguardia. In particolare la rappresentazione grafica delle nuove previsioni o delle nuove attuazioni di viabilità che interessano la rete viabilistica provinciale o regionale costituiscono esclusivamente un'indicazione sommaria rispetto all'ubicazione effettiva dei tracciati che dovranno essere preventivamente valutati, concordati e definiti a seconda della competenza con la Provincia o con la Regione nella fase di studio di fattibilità, nonché di progettazione preliminare e definitiva, attraverso apposito accordo tra enti e dovranno essere formalmente approvati i progetti definitivi-esecutivi;

- c) la definizione dei tracciati stradali con l'approvazione del progetto definitivo dell'opera verrà riportata nella Tav. n. 1 - "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" del P.A.T., congiuntamente alla relativa fascia di rispetto, senza comportare variante al P.A.T.;
- d) non costituiscono variante al P.A.T. le modifiche alle previsioni viarie di interesse comunale purché non interferiscano con la viabilità di livello sovracomunale. In tal ultimo caso all'accordo di programma farà seguito la variante al P.A.T..

36.2 - Situazioni di criticità

- 1. Le situazioni di criticità si delineano nei punti e nei tratti della rete viaria che sono soggetti a sovraccarico di flusso veicolare, con conseguente rallentamento della circolazione, aumento della pericolosità e di inquinanti, oltre che nei punti esposti a rischi di carattere idro-geologico e valanghivo.
- 2. Tali situazioni sono localizzabili in corrispondenza delle intersezioni della rete viaria comunale con quella di collegamento sovracomunale ed altri generatori di traffico (bivio con s.p. 347, percorsi turistici, percorsi ciclo-pedonali) o con aree urbane (Valle, Venas e gli altri centri minori) nonché in corrispondenza di aree di instabilità evidenziate dalla tav. 3 delle "Fragilità".
- 3. Il P.I., in accordo con l'ente gestore, tende alla fluidificazione della mobilità valutando l'opportunità di adeguare il sistema viabilistico relativo ai punti e ai tratti ritenuti critici, con la realizzazione di tratte in nuova sede, anche in galleria, l'allargamento e l'assestamento del fondo stradale, la realizzazione di adeguate protezioni a monte ed a valle rispetto a rischi di frana, smottamento e valanga, l'adeguamento e installazione delle barriere laterali di protezione, il miglioramento dell'illuminazione, della segnaletica verticale ed orizzontale e la creazione di percorsi pedonali e/o ciclabili protetti.
- 4. A questo scopo, anche ove non puntualmente indicato dalle tavole di progetto, il P.I. può prevedere l'adeguamento della viabilità esistente che si renda opportuno per motivi di sicurezza, previsione di nuovi insediamenti e aumento del volume di traffico, senza che ciò costituisca variante al P.A.T..

36.3 - Viabilità di progetto

- 1. Rispetto alle previsioni del P.A.T., il P.I.:
 - a) precisa, senza comportare variante:
 - i tratti stradali individuati dal P.A.T.;
 - la viabilità minore, interpoderale e forestale;
 - i percorsi di uso turistico, escursionistico e sportivo;
 - gli interventi sulla viabilità comunale e minore non previsti dal P.A.T. che si rendessero opportuni fatto salvo quanto previsto al precedente art. 36.1 c.2 lett. a);
 - b) in merito al progetto considera:
 - l'inserimento dell'infrastruttura dal punto di vista ambientale e paesaggistico, prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni nonché l'opportunità di prevedere o garantire opportuni con visuali;
 - l'inserimento dell'infrastruttura rispetto all'edificato esistente o di progetto, prevedendo eventuali schermature vegetali e barriere anti-rumore;
 - l'inserimento dell'infrastruttura dal punto di vista delle visuali, sia dal punto di vista della schermatura che dell'opportunità di prevedere o garantire opportuni con visuali;
 - la minimizzazione degli sbancamenti e dei riporti di terreno;
 - la precisa definizione delle intersezioni stradali, dei sistemi di accesso, dei percorsi pedonali e/o ciclabili.
- 2. Ai fini dell'assoggettamento alla procedura di V.A.S., il P.I. che darà attuazione ai nuovi tracciati infrastrutturali di progetto dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art.12 del

D.Lgs.152/2006, specialmente con riferimento all'inserimento dal punto di vista paesaggistico, rispetto all'edificato esistente, alle intersezioni ed alle mitigazioni ambientali.

36.4 - Percorsi ciclabili

1. Il P.A.T. prevede lo sviluppo di itinerari ciclabili favorendo i programmi di salute finalizzati alla promozione dell'attività fisica, come patrocinato dalla Carta di Toronto per l'attività fisica, segnalando i principali itinerari ciclo-turistici ed escursionistici alla tav. 4 ed individuando il tracciato della "Lunga Via delle Dolomiti" come percorso ciclabile di valenza strategica ed importanza provinciale, con valenza anche di collegamento intercomunale.
2. Il P.I.:
 - a) precisa la gerarchia dei percorsi ciclabili, di collegamento urbano, a valenza turistica esistenti e di progetto disciplinandone le modalità di fruizione e gli usi compatibili;
 - a) prevede idonee iniziative al fine della loro messa in sicurezza;
 - b) per i percorsi con valenza turistica individua e valorizza gli spazi di sosta e i punti panoramici, gli elementi naturali e storico-testimoniali lungo i tracciati e ne prevede il corretto inserimento rispetto alla rete di percorsi esistente;
 - c) prevede tratte minori di funzionalità urbana o accesso a servizi pubblici, nonché tratte di collegamento con i percorsi di gerarchia superiore.
3. I tracciati di cui alla Tav. 4 devono intendersi come indicativi, potendo essere precisati o soggetti a variazioni, nel rispetto degli intenti funzionali del P.A.T., in sede di P.I. che porrà particolare attenzione alla contestualizzazione e al collegamento con la rete e i nodi principali esistenti e di progetto, assicurando la continuità logica degli interventi.

36.5 - Percorsi ad uso turistico ed escursionistico.

1. Il P.A.T. individua i percorsi ad uso turistico ed escursionistico, evidenziando i sentieri C.A.I. al fine del dimensionamento dei servizi.
2. Il P.I.:
 - a) verifica e precisa i percorsi turistici ed escursionistici di progetto, favorendo, ove possibile, il ripristino dei tracciati esistenti o il recupero dei tracciati storici;
 - b) prevede appositi spazi funzionali e/o panoramici da organizzare per la sosta;
 - c) prevede la mitigazione di eventuali ostacoli alla percezione d'insieme del paesaggio;
 - d) individua e valorizza gli elementi naturali e storico-testimoniali lungo i percorsi;
 - e) valuta la possibilità di fruizione, a servizio dei percorsi, di volumi edilizi esistenti in fregio ai tracciati;
 - f) valuta la possibilità di localizzazione di appositi spazi a parcheggio a servizio dell'utenza.

36.6 - Trasporto pubblico locale

1. Il P.A.T. riconosce nel trasporto pubblico locale un essenziale strumento di mobilità e ne incentiva il servizio in accordo con i gestori dei servizi.
2. Il P.I.:
 - a) promuove l'integrazione tra i trasporti privati e quelli pubblici, attraverso interventi diretti a rendere l'uso del trasporto pubblico competitivo, per le esigenze di pendolarismo verso il lavoro, la scuola ed i servizi, e a scopi di fruizione turistica;
 - b) definisce e puntualizza le aree per la creazione di posti auto e parcheggi scambiatori al fine di garantire l'accessibilità ai mezzi per il trasporto pubblico e ai bus turistici;

- c) dispone l'adeguamento delle infrastrutture di supporto al trasporto pubblico locale in caso di nuovi interventi viari di progetto secondo quanto previsto all'art.49 c.1 lett.b) del P.T.C.P.

36.7 - Sistema ferroviario

3. Il P.A.T. individua il tracciato della nuova linea ferroviaria prevista dal P.T.C.P. che costituisce vincolo ai fini normativi, demandando ad una successiva variante tematica la definizione puntuale del tracciato nonché delle nuove funzioni previste per il sistema ferroviario in relazione ai servizi ai residenti, alle imprese, alle vocazioni turistiche del territorio.
4. L'individuazione del tracciato e dei relativi servizi avverrà in sintonia con la Provincia e – qualora determinati - con gli eventuali soggetti gestori della rete.
5. La direttrice prevista in tav. 4 rappresenta un indirizzo indicativo di pianificazione recepito dalla tav. C.4-a del P.T.C.P. e non comporta alcun vincolo o salvaguardia diretta.
6. Gli interventi di cui al presente punto saranno coordinati, in sede di P.I. o variante al P.A.T., con i soggetti competenti.

art. 37 - Localizzazione reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico

1. Il P.I.:
 - a) Verifica gli impianti e le infrastrutture funzionali alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ai sensi del D.Lgs. 259/2003 «Codice delle comunicazioni elettroniche» e della L. 35/2001 «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici» individuati dal P.A.T. ed eventualmente gli integra;
 - b) prevede l'azzonamento del territorio in funzione della possibilità di insediamento di nuovi impianti determinando:
 - ambiti in cui la localizzazione è vietata in quanto riconducibili ad aree e siti sensibili di pregio ambientale, paesaggistico, storico-architettonico e funzionale (scuole, asili, ecc.).
 - ambiti in cui la localizzazione è limitata in quanto interessati da attività antropiche, spazi aperti e solo nel caso di particolari convenienze di carattere tecnico e di migliore servizio alle utenze;
 - ambiti di localizzazione potenziale quali zone già destinate ad impianti tecnologici, aree produttive od aree fortemente compromesse dal punto di vista ambientale e paesaggistico;
 - c) individua, sulla base dei precedenti punti, le localizzazioni preferenziali per la localizzazione dei nuovi impianti con priorità alla copertura del segnale nelle aree e nelle frazioni attualmente non adeguatamente coperte o sottodotate;
 - d) incentiva politiche ed iniziative tese a superare il digital-divide ivi comprese quelle relative alla diffusione della banda larga e relativi servizi e ad una adeguata copertura di hot spot wi-fi, oltre che di ulteriori nuove iniziative richieste dalla progressiva innovazione tecnologica del settore;
 - e) valuta la possibilità di concretizzare le iniziative di cui ai precedenti punti anche con appositi accordi pubblico-privato e con la definizione di nuove zone a standard per servizio pubblico.

art. 38 - Energia rinnovabile

1. Il P.A.T. assume una visione sostenibile dello sviluppo territoriale, concependo la sostenibilità come risultato di una serie di azioni strategiche e complesse che fanno riferimento agli ambiti socio-economico ed ambientale e che sono volte a raggiungere adeguati obiettivi di sviluppo economico, con strategie alternative, basate su un minore consumo di risorse territoriali, materiche ed energetiche. Il P.A.T. promuove la sostenibilità urbana e territoriale con politiche e interventi prioritari per:
 - l'uso sostenibile del territorio, con riguardo alla risorsa acqua e suolo;

- la riqualificazione urbana sostenibile;
- l'edilizia sostenibile, residenziale e produttiva;
- la mobilità sostenibile.

2. Con riferimento alla cospicua successione di interventi normativi e regolamentari sul tema delle energie rinnovabili, il P.I. integra ed aggiorna la propria normativa, anche eventualmente solo con idonei rimandi, al fine di evidenziare per quanto possibile il compendio aggiornato delle disposizioni di settore.

Edilizia sostenibile.

3. Obbligatoriamente nei nuovi interventi, e con modalità differenziate nei casi di recupero e ristrutturazione, il P.A.T. prevede che gli interventi edilizi presentino le caratteristiche dell'edilizia sostenibile e della bio-edilizia al fine di assicurare il raggiungimento di standard prestazionali predefiniti, secondo modalità da disciplinare puntualmente da parte del P.I. e che riguardino complessivamente l'intervento ivi comprese le qualità del sito e dell'ambiente esterno, le qualità dell'ambiente interno, i materiali e le tecnologie utilizzate, l'uso delle risorse climatiche, energetiche, idriche, nonché la gestione dei relativi processi.

4. Saranno perseguiti in particolare:

- a) interventi che riducono il fabbisogno nelle abitazioni aumentando l'isolamento termico degli edifici e valorizzando gli apporti solari;
- b) uso di fonti energetiche rinnovabili, da utilizzare e integrare negli edifici per i fabbisogni di riscaldamento dell'acqua igienico-sanitaria e la produzione di energia elettrica;
- c) uso di funzioni di cogenerazione e teleriscaldamento e incentivo all'uso di caldaie a condensazione.

5. Il P.A.T. prevede su tale materia l'adozione da parte del P.I. di un regolamento tecnico finalizzato al risparmio energetico ed alla sostenibilità ambientale ai sensi della vigente normativa statale e regionale utilizzando inoltre come indicazione metodologica e pratica le linee guida promosse dall'allegato B.2.18 del P.T.C.P..

Fonti energetiche rinnovabili

6. Il P.I., allo scopo di perseguire quanto stabilito dal presente articolo, applica la disciplina vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 28/2011.

7. Relativamente agli impianti per l'energia rinnovabile:

- il P.A.T. recepisce gli obiettivi ed i requisiti di sostenibilità degli impianti di cui al D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. e del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i.
- il P.I., nel rispetto della normativa sovraordinata, prevede indirizzi per definire e localizzare gli impianti e le infrastrutture per la produzione di energia rinnovabile nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del territorio, favorendone l'ubicazione, in via prioritaria ed in funzione del raggio di utenza, in copertura.

8. Con riferimento agli impianti a biomasse:

- il P.A.T. incentiva la produzione di energia rinnovabile da biomassa utilizzando preferibilmente le aree boscate di taglio prioritario e recente formazione o comunque specie alloctone ed infestanti;
- eventuali impianti andranno ubicati nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del territorio e, per quanto possibile, nei pressi della produzione delle biomasse (evitando i lunghi spostamenti di materiale e mezzi nel territorio);
- in caso di attività di iniziativa pubblica tali impianti possono essere localizzati in appositi azzonamenti a servizi pubblici.

9. Nel caso si utilizzi come fonte alternativa l'energia geotermica a bassa entalpia, si considerino le "Linee guida per la realizzazione di impianti di scambio termico con il sottosuolo" della provincia di Belluno (parere favorevole del CTP Ambiente del 14/10/2010 nn. 418/6 reg. ambiente).

TITOLO IV – NORME FINALI

art. 39 - Criteri per la definizione di variante al P.A.T.

1. Le varianti al P.A.T., in riferimento alle diverse fattispecie possibili, sono suddivise in varianti di competenza del P.I. e varianti al P.A.T. secondo quanto precisato alla seguente tabella:

Tipo di Variante	PI	PAT
Qualsiasi adeguamento ad una previsione di pianificazione di livello sovraordinato che rivesta un interesse sovralocale		■
Qualsiasi variazione alle norme tecniche del P.A.T. salvo i recepimenti di nuova normativa sovraordinata		■
Nuove infrastrutture tecnologiche, servizi e opere pubbliche con una superficie superiore a 10.000 mq		■
Nuove infrastrutture viarie di interesse sovracomunale		■
Modifiche ai perimetri degli A.T.O.		■
Nuove aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale		■
Modifica dei dimensionamenti degli A.T.O. diverse da quanto ammesso dalle N.T.		■
Aggiornamento della cartografia su nuove previsioni progettuali di cui ai precedenti punti		■
Redazione di nuovo P.A.T. tematico		■
Nuove linee preferenziali di sviluppo insediativo nel rispetto del dimensionamento		■
Disciplina dello "sportello unico" (l.r. 55/2012, art 3 e art.3 della Lr 25/2014)	■	■
Accordi pubblico privato ai sensi dell'art.6 della L.R.11/2004	■	
Modifica dei dimensionamenti degli A.T.O. secondo quanto ammesso dalle N.T.	■	
Ulteriori limiti fisici alle nuove espansioni	■	
Aggiornamento cartografia per adeguamento allo stato di fatto	■	
Adeguamento della cartografia per delimitazioni diverse di vincoli a seguito di delibere o atti pubblici dei soggetti responsabili normativamente ammissibili	■	
Nuove opere pubbliche o ampliamenti/modifiche delle esistenti anche esterne alle aree di consolidato fino a 10.000 mq	■	
Adeguamento a previsioni di pianificazione del piano comunale di protezione civile	■	

art. 40 - Attuazione del P.A.T. e Agenda di Piano

1. In osservanza a quanto disposto dalla l.r. 11/04 il P.I. attua il P.A.T. con i contenuti e le modalità prescritti dalla legge stessa e dalle presenti norme.
2. Il P.I. può essere redatto unitariamente o con interventi parziali.
3. Il P.I. dovrà ripartire all'interno di ogni singolo A.T.O. la volumetria realizzabile, nel rispetto del dimensionamento complessivo del P.A.T. e coerentemente alle previsioni progettuali contenute nella Tav. 4, avendo cura di definire le modalità di attuazione degli interventi edilizi e garantire l'adeguata dotazione di standard pubblici.

4. Del P.I. fanno parte integrante gli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 l.r. 11/2004, recepiti secondo le procedure previste dalla legge nel rispetto del dimensionamento, della SAU massima trasformabile, dei vincoli e delle disposizioni normative relative alle invarianti.

art. 41 – Monitoraggio

1. Il monitoraggio previsto al D.lgs 4/2008 ed all'atto d'indirizzo sulla Vas ai sensi dell'art. 46, comma 1 lettera a) della l.r. 11/2004 è finalizzato:
 - ad assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del P.A.T.;
 - a verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati;
 - ad individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti;
 - ad adottare opportune misure correttive degli impatti negativi imprevisti.
2. Il monitoraggio è eseguito con scadenze temporali non superiori ad anni 3 a partire dalla data di approvazione del P.A.T. o dalla redazione del precedente monitoraggio.
3. Le modalità di svolgimento del monitoraggio, i risultati e le eventuali misure correttive da adottare vengono adeguatamente diffuse a termini di legge.
4. La V.A.S. riporta gli indicatori da utilizzare in fase di primo monitoraggio , come riportati alla seguente tabella; in ciascuna fase di monitoraggio, per comprovate ragioni, possono comunque essere opportunamente integrati o sostituiti.

P.A.T. "Valle di Cadore"
Norme Tecniche

MATRICE	INDICATORE	TIPO	FONTE	UNITA'	SITUAZ. ATT.	2018
Aria	Emissioni per fonte	D	Osservatorio Regionale Aria	varie		
Acqua	Utenze allacciate alla rete fognaria	D	BIM GSP spa	n.		
	Utenze allacciate alla rete idrica	D	BIM GSP spa	n.		
	Capacità depurativa	D	BIM GSP spa	AE		
Suolo e sottosuolo	Aree oggetto di sistemazione idrogeologica	P	Comune	mq	-	
	Aree recuperate a prato o pascolo	P	Comune	mq	-	
Biodiversità	Superficie delle aree protette realizzate	P	Comune	mq		
Inquinanti fisici	Radon - N° interventi di adeguamento abitazioni	P	Comune	Bq/mc		
Economia e società	Saldi demografici	D	Comune/IST AT	n.		
	Edifici con certificazione energetica	P	Comune	n.	-	
	Aziende con certificazione di qualità o sistema di gestione ambientale	P	Comune	n.	-	
	Percentuale di abitazioni non occupate sul totale	D	Comune	%		
	Superficie Agricola Utilizzata	D	Comune	mq		
	Numero di malghe attive	P	Comune	n.		
	Posti letto in attività ricettive extra alberghiere	P	Comune	n.		
	Numero di esercizi alberghieri in attività	P	Comune	n.		
	Numero di attività commerciali per nucleo frazionale	P	Comune	n.	-	
Pianificazione	Servizi totali e per abitante, suddivisi per tipologia	P	Comune	mq		
	Piste ciclabili realizzate in sede propria e non	P	Comune	m		
	Espansioni residenziali e produttive realizzate	P	Comune	mq	-	
	Volumi in ristrutturazione/restauro nei centri storici	P	Comune	mc	-	
	Estensione viabilità riqualficata o ricalibrata	P	Comune	ml	-	

Legenda: situazione buona situazione di attenzione situazione critica

art. 42 – Norme finali e transitorie

Norme transitorie

- Il primo P.I., qualora non esteso all'intero territorio, determina e cartografa puntualmente la disciplina di salvaguardia con il P.A.T..

2. In ogni caso per le aree:

- interne ai perimetri dell'urbanizzazione consolidata o comunque entro i relativi margini di ridefinizione, il P.R.G. mantiene la propria compatibilità con il P.A.T. fino a diversa definizione da parte del P.I. attingendo al dimensionamento del piano e alla SAU trasformabile;
- esterne ai perimetri dell'urbanizzazione consolidata ed ai relativi margini di ridefinizione, fino a diversa determinazione da parte del P.I., sono ammessi solo gli interventi in zona agricola secondo quanto previsto dalla l.r. 11/2004 nonché i cambi d'uso in tale zona ammessi dai P.R.G. vigenti;
- sono sempre ammessi gli interventi relativi ad opere infrastrutturali ed attrezzature di interesse pubblico qualora previste o ammesse da P.A.T. o dai P.R.G. attraverso l'art.50 c.4° della l.r. 61/85.

3. Le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo si applicano anche a quanto previsto all' "Allegato A: ambiti territoriali omogenei" fino ad una diversa disposizione da parte del P.I. approvato ai sensi dell'art. 18 della l.r. 11/2004 che attui gli indirizzi di dettaglio degli allegati stessi.

4. Nei P.I. redatti ai sensi dell'art. 18 della l.r. 11/2004, per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del P.A.T. ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al D.Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 495/1992, e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 3 del DPR 380/01, compresa la demolizione e la ricostruzione in arretramento oppure in area agricola adiacente, sempre che non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare.

5. Le previsioni introdotte dal P.A.T. a seguito del recepimento delle previsioni degli strumenti di livello superiore adottati sono da ritenersi efficaci se conformate in sede di approvazione degli stessi strumenti di livello superiore. Dalla adozione del P.T.R.C., del P.T.C.P., o di loro eventuali varianti, e fino alla loro entrata in vigore, e comunque non oltre 5 anni dalla data di adozione, il Comune è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni ed i vincoli contenuti nei Piani.

6. Il P.A.T. recepisce come aree di urbanizzazione consolidata le iniziative edilizie e S.U.A.P. in corso di approvazione.

Norme finali

7. Il P.I. può disciplinare il rilascio di titoli abilitativi per la ricostruzione di edifici o di loro parte o comunque di opere edilizie o urbanistiche, integralmente o parzialmente distrutti a seguito di eventi eccezionali o per causa di forza maggiore.

8. In caso di approvazione di varianti, il Comune è tenuto ad adeguare le tavole di progetto del P.A.T. ed a garantirne la pubblica disponibilità, anche su supporto informatico comprensivo delle relative banche dati.

9. Qualora emergano contrasti fra i diversi elaborati del P.A.T. si ritengono prevalenti nell'ordine: le norme tecniche, gli elaborati grafici, la relazione di progetto.

10. Non costituisce variante al P.A.T. il recepimento cartografico di previsioni e vincoli di carattere sovraordinato intervenuti successivamente all'adozione del P.A.T. qualora esso non comporti vincoli aggiuntivi; in caso contrario il recepimento avviene attraverso il P.I..

11. Sono da considerare appartenenti al consolidato, e da recepire come tali in sede di P.I., i titoli legittimi urbanistici ed edilizi rilasciati prima dell'adozione del P.A.T. nelle aree diverse dalle agricole e compresi in tutto od in parte nei limiti di ridefinizione del consolidato stesso.

12. Il P.I. sarà dotato di Valutazione di Assoggettabilità VAS e Valutazione di Incidenza Ambientale per tutte le fattispecie che, secondo la normativa vigente, non ne risultino esonerate a seguito dell'approvazione del P.A.T..

13. Nel presente articolato normativo e relativi allegati la dizione "fino all'adozione – o approvazione – del primo PI" deve intendersi come adozione – od approvazione – del P.I., esplicitamente esteso all'ambito tematico in oggetto, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 11/2004, con esclusione pertanto del P.I. come determinato ai sensi della l.r. 30/2010.

Le norme che prevedono richiami a disposizioni di legge si intendono automaticamente adeguate in caso di modifiche ed integrazioni delle relative leggi di riferimento; in tali casi, qualora necessario od opportuno al fine della chiarezza normativa, esse potranno altresì essere adeguate attraverso la procedura amministrativa prevista per il P.I..

art. 43 – Disposizioni per assicurare gli obiettivi di sostenibilità assunti dal Piano

1. I comuni e gli altri soggetti che danno corso alle previsioni del P.T.C.P., per ogni intervento potenzialmente suscettibile di impatti negativi sul sistema fisico-territoriale (modifiche morfologiche, interferenze sugli acquiferi vulnerabili, etc.), sul sistema naturalistico (frammentazione, riduzione o perturbazione di habitat faunistica, impoverimento degli ecosistemi, etc.), sulla salute pubblica, oltre ad osservare la normativa vigente, individuano adeguate opere di mitigazione e/o compensazione per:

- a) aumentare la qualità ambientale ed ecologica dei corsi d'acqua e dei laghi;
- b) difendere il suolo dai processi di erosione;
- c) tutelare le specie protette;
- d) aumentare la diversità biologica;
- e) tutelare la salute umana;
- f) tutelare il patrimonio agricolo-forestale;
- g) aumentare la qualità paesaggistica del territorio provinciale;

tutelare gli ecosistemi.

art.44 - Attuazione del Piano ed aree SIC e ZPS

1. Nell'attuazione delle azioni di piano e di quanto previsto dalla normativa stessa, dovrà essere sempre previsto il rispetto della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i..

art.45 - Norme di salvaguardia del P.T.R.C. adottato e piani sovraordinati

1. Le previsioni del P.T.R.C. adottato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n.372 del 17/02/2009 e le successive varianti, comportano per il P.A.T., e conseguentemente per il P.I., l'applicazione del regime di salvaguardia ai sensi dell'art.29 della l.r. 11/2004.

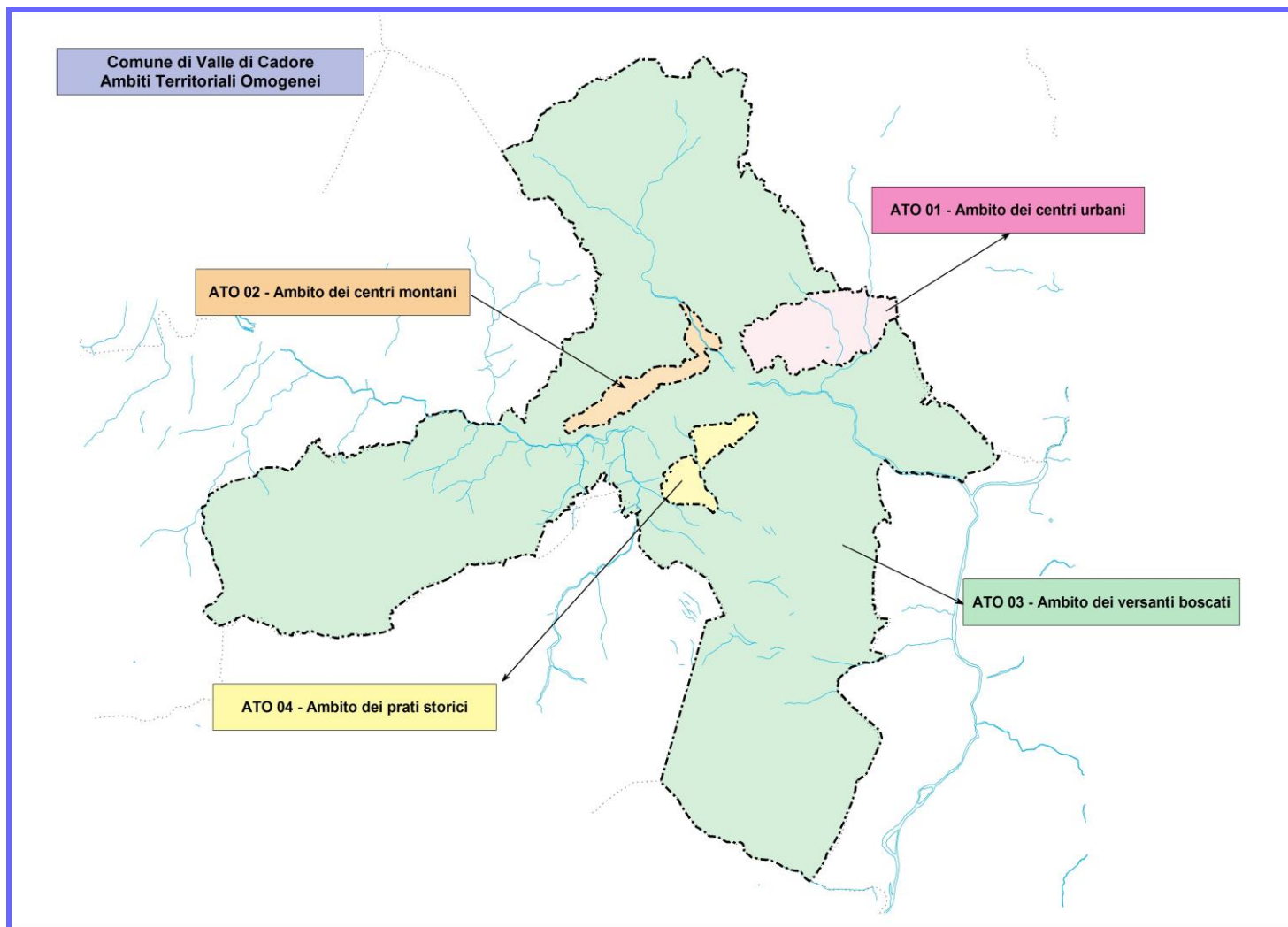
2. Per gli ambiti di cui all'art.5 c.2 lett. d) si applicano, fino all'approvazione del PRTC adottato, le norme di salvaguardia previste dal P.T.R.C. vigente; con l'approvazione del P.T.R.C. potrà essere adottata una variante al P.A.T. secondo i criteri previsti all'art. 72 c.1 lett. b) delle N.T dello stesso.

3. Con la redazione del Piano degli Interventi ai sensi dell'art.18 della l.r. 11/2004 saranno verificati i disposti dell'art.7 comma 4 delle N.T. della Variante al P.T.R.C. adottata con DGR n.427/2013 in regime di salvaguardia.

2015

Norme Tecniche - Allegato A Ambiti Territoriali Omogenei

Individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.)



Dimensionamento generale di Piano

Dimensionamento

Intero territorio comunale					
Popolazione 2012	Stato di fatto	Stato di progetto			
	a	b	c	d	e
	2 032	Completamento del margine (mc)	Linee preferenziali sviluppo produttivo (mq)	Servizi tecnici (mc)	Abitanti teorici aggiuntivi
Volume in centro storico	407 601	60 000	10 430	1 300	= (b) / 250
Volume in consolidato	737 888				
Volume in zona agricola	128 887				
Volume produttivo	1 543				
Totale	1 275 919				240

Dotazione di standard

Abitanti teorici di progetto	Standard esistenti (f)						Standard di progetto (g)	Standard minimi da L.R. 11/04 (h)		Standard PAT - standard teorici (f)+(g)-(h)
	Interesse comune	Istruzione	Parcheggio	Parco, gioco e sport	Sentieri CAI e piste ciclabili	Totale standard esistenti		Abitanti teorici di progetto	Aree produttive	
2 272	68 115	4 393	7 733	13 333	36 159	129 733	24 301	68 160	1 043	84 831

Scheda Normativa Ambito Territoriale Omogeneo 01



L'ATO 01 si sviluppa nella porzione orientale del territorio comunale, comprendendo la conca pianeggiante su cui sorge l'area edificata del centro di Valle di Cadore, sorto a cavallo dell'antica "Regia", oggi Strada Regionale n. 51 "di Alemagna".

L'ambito varia da una quota di 780 a 925m s.l.m.circa.

Descrizione morfologica, ambientale e insediativa

Come anticipato, l'elemento caratterizzante l'ATO 01 è il centro abitato di Valle, formato dalla saldatura dei piccoli nuclei frazionali di Rusego, San Rocco, Fies, Nogarè e Costa sviluppati a ridosso della s.s.51 d'Alemagna che attraversa trasversalmente tutto l'ambito e costituisce la struttura viabilistica principale del comune.

L'Ambito comprende inoltre le aree prative che circondano la zona edificata, tra le poche rimaste sfalciate e coltivate nel comune di Valle di Cadore.

Il limite Sud dell'ATO è definito dal ripido degradare del versante verso il corso del torrente Biois mentre a Nord è definito dal limite del bosco.

Invarianti

L'ambito presenta una connotazione prettamente urbana, caratterizzata da numerose invarianti di tipo storico-monumentale. Si trovano infatti numerosi edifici di pregio, concentrati in particolare nei centri di Costa di Sopra e Costa di Sotto, come Casa Costantini dei Leoni, Casa Polo, Da Corte, Da Col o Palazzo Contarini.

Dal punto di vista geologico si trovano due aree con deflusso difficoltoso in sinistra orografica dei torrenti Festona e Rusecco, a ridosso del confine Sud dell'Ambito. Si tratta di zone dove sono sconsigliabili intergenti di trasformazione; il suolo è attualmente coperto da vegetazione boschiva.

Criticità e fragilità

Dissesti idrogeologici si trovano in sinistra orografica dei torrenti Festona e Rusecco sul limite sud dell'ATO. L'Alveo dei torrenti è inoltre interessato da dissesti per erosione. In località Sebie e Soravia sono state individuate alcune aree soggette a debris flow estrapolati dal Database IFFI; si tratta tuttavia di fenomeni antichi al giorno d'oggi non più attivi; gli accumuli di materiale trasportato hanno generato dei conoidi alluvionali ormai consolidati ed ben urbanizzati.

Il limite Sud del centro di Costa di Sotto è soggetto a un fenomeno franoso che interessa tutto il ripido versante a picco sul Boite, determinando smottamenti alla chiesa di San Martino.

La maggior parte del centro abitato di Valle di Cadore è edificata su terreni idonei dal punto di vista della compatibilità geologica, mentre l'abitato di Costa risulta ubicato su terreni idonei a condizione o non idonei a causa dei citati smottamenti della costa di Ronco Bosena. Condizioni di non idoneità all'edificabilità dei terreni sono inoltre individuate lungo le vallette dei corsi d'acqua.

PAT Comune di Valle di Cadore – Allegato A alle Norme Tecniche

Dimensionamento

ATO 01					
	Stato di fatto	Stato di progetto			
	a	b	c	d	e
Popolazione ATO 01	1 392	Completamento del margine	Linee preferenziali sviluppo produttivo (mq)	Servizi tecnici (mc)	Abitanti teorici aggiuntivi
Volume in centro storico	249 791	40 000	10 430	0	$= \frac{(b)}{250}$
Volume in consolidato	500 415				
Volume in zona agricola	46 579				
Volume produttivo	0				
Totale	796 785				160

Dotazione di standard

Abitanti teorici di progetto	Standard esistenti (f)						Standard di progetto (g)	Standard minimi da L.R. 11/04 (h)		Standard PAT - standard teorici (f)+(g)-(h)
	Interesse comune	Istruzione	Parcheggio	Parco, gioco e sport	Sentieri CAI e piste ciclabili	Totale standard esistenti		Abitanti teorici di progetto	Aree produttive	
1 552	21 770	3 251	5 050	12 563	11 530	54 162	19 118	46 560	1 043	25 678

Direttive e prescrizioni

1. Il P.I. garantirà, compatibilmente alla tutela degli edifici di maggior pregio e dell'impianto storico-architettonico, un'adeguata accessibilità ai diversi ambiti urbani nonché la previsione di idonee aree a parcheggio, anche interrato, in particolare a servizio del centro storico.
2. Il P.I., anche secondo quanto previsto all'art. 38 delle N.T., favorisce la riconversione edilizia del tessuto consolidato ai fini del contenimento dei consumi energetici e dell'uso delle fonti rinnovabili di energia, con particolare attenzione per quegli interventi che, attraverso il ricorso a tecniche di edilizia sostenibile e bioedilizia, recuperino ed arricchiscano la qualità architettonica degli insediamenti.
3. Il P.I. determinerà puntualmente i Gradi di Protezione degli edifici esistenti nei Centri Storici anche contestualmente alla redazione del P.I.C.T. "Centri Storici", con eventuale priorità per il centro di Costa, per la definizione di un prototipo di intervento e conseguente possibilità di applicazione normativa e metodologica all'intero territorio, con l'obiettivo di elevare la qualità dei centri e dei servizi offerti prioritariamente attraverso il recupero delle unità edilizie esistenti.
4. L'espansione del consolidato, anche nelle ridefinizioni del margine, va subordinata alla valutazione delle possibilità di saturazione del tessuto esistente.
5. Il P.I. definirà la rete dei marciapiedi ad esclusivo uso pedonale al fine di garantire la possibilità e la sicurezza della pedonalità fra i diversi nuclei urbani e le attrezzature e servizi di uso pubblico.

Scheda Normativa Ambito Territoriale Omogeneo 02



L'ambito si presenta allungato lungo l'asse viario della s.s.51 d'Alemagna, lungo il quale si sono strutturati i centri di Valesina, Suppiane e Venas di Cadore. Si tratta di un ambito urbano, dove la presenza di elementi naturali è minima.

PAT Comune di Valle di Cadore – Allegato A alle Norme Tecniche

Il perimetro dell'ATO si attesta sul limite del bosco, che giunge a lambire gli edifici e la strada statale. la ripidità del versanti non ha permesso di mantenere a prato ampi spazi come per l'ATO 01.

Descrizione morfologica, ambientale e insediativa

L'ATO comprende i centri minori del comune di Valle di Cadore, aventi caratteristica di nuclei rurali, tutti edificati lungo l'asse viario principale e strutturati su poche curve di livello nei limitati tratti pianeggianti esistenti lungo la valle del torrente Boite a causa dell'acclività del versante che rapidamente degrada verso il Lago di Valle di Cadore.

Invarianti

Le invarianti ambientali e geologiche dell'ambito sono limitate, data la connotazione prettamente urbana dell'ATO 02. Sono segnalate aree umide lungo il torrente Vallesina a sud dell'omonima località quali invarianti geologiche.

Quali emergenze storico-monumentale sono stati individuati in particolare edifici religiosi come la Chiesa di San Marco e la Cappella di Santa Elisabetta.

Criticità e fragilità

Le pendenze dei versanti del rio Vallesina determinano aree soggette a dissesti di caduta massi che interessano la s.s.51 di Alemagna. Il corso del torrente Vallesina è inoltre interessato da dissesti di debris flow.

Un fenomeni di origine valanghiva interessa il centro di Venas seguendo il corso di un impluvio. I rischi derivanti dalla caduta di valanghe risultano tuttavia remoti, poiché gran parte di tali canaloni risultano intensamente boscati e non sussistono quindi più le condizioni per inneschi di fenomenologie valanghive rilevanti.

PAT Comune di Valle di Cadore – Allegato A alle Norme Tecniche

Dimensionamento

ATO 02					
	Stato di fatto	Stato di progetto			
	a	b	c	d	e
Popolazione ATO 02	640	Completamento del margine	Linee preferenziali sviluppo produttivo (mq)	Servizi tecnici (mc)	Abitanti teorici aggiuntivi
Volume in centro storico	157 810	20 000	0	0	$= \frac{(b)}{250}$
Volume in consolidato	237 472				
Volume in zona agricola	16 604				
Volume produttivo	1 543				
Totale	413 430				80

Dotazione di standard

Abitanti teorici di progetto	Standard esistenti (f)						Standard di progetto (g)	Standard minimi da L.R. 11/04 (h)		Standard PAT - standard teorici (f)+(g)-(h)
	Interesse comune	Istruzione	Parcheggio	Parco, gioco e sport	Sentieri CAI e piste ciclabili	Totale standard esistenti		Abitanti teorici di progetto	Aree produttive	
720	4 814	1 142	2 683	771	8 048	17 458	5 183	21 600	0	1 041

Direttive e prescrizioni

1. Il P.I. garantirà, compatibilmente alla tutela degli edifici di maggior pregio e dell'impianto storico-architettonico, un'adeguata accessibilità ai diversi ambiti urbani nonché la previsione di idonee aree a parcheggio, anche interrato, in particolare a servizio del centro storico.
2. Il P.I. prevede interventi di facilitazione alla permanenza dei servizi, anche con la definizione puntuale di destinazioni d'uso non residenziali.
3. Nei casi di intervento di ridefinizione del margine di cui agli artt. 27 e 30 delle N.T. va opportunamente valutata dal punto di vista sismico e geologico l'eventuale presenza di cigli di scarpata.
4. Il P.I., anche secondo quanto previsto all'art. 38 delle N.T., favorisce la riconversione edilizia del tessuto consolidato ai fini del contenimento dei consumi energetici e dell'uso delle fonti rinnovabili di energia, con particolare attenzione per quegli interventi che, attraverso il ricorso a tecniche di edilizia sostenibile e bioedilizia recuperino ed arricchiscano la qualità architettonica degli insediamenti.
5. Il P.I. determinerà puntualmente i Gradi di Protezione degli edifici esistenti nei Centri Storici anche contestualmente alla redazione del P.I.C.T. "Centri Storici" con l'obiettivo di elevare la qualità dei centri e dei servizi offerti prioritariamente attraverso il recupero delle unità edilizie esistenti.
6. 5. Il P.I. definirà la rete dei marciapiedi ad esclusivo uso pedonale al fine di garantire la possibilità e la sicurezza della rete pedonale esistente e di progetto di collegamento con le attrezzature e servizi di uso pubblico.

Scheda Normativa Ambito Territoriale Omogeneo 03



L'ambito si struttura in destra Boite a sud del Lago di Valle comprendendo l'area del Pian de Sote e Pian de Sora dove sono diffusi i fienili che testimoniano l'originale vocazione e storia agricola dell'area.

Descrizione morfologica, ambientale e insediativa

La delimitazione dell'ambito dei prati storici è strettamente connessa alle caratteristiche paesaggistiche dell'ambito, in particolare rispetto ai suoi usi pregressi.

Nei manufatti rurali sparsi che punteggiano i versanti del Pian de Sora e Pian de Sote si trova la testimonianza dell'uso agricolo di queste parti di territorio comunale, attività ormai abbandonata a favore di impieghi nel settore secondario e terziario.

Gli ampi pianori coltivati ben riconoscibili dei voli fotogrammetrici del 1954 e 1960 sono stati poco a poco ridotti e inglobati dall'avanzamento del bosco, per cui al giorno d'oggi si stanno progressivamente trasformando in radure minori.

Invarianti

Gli impluvi di montagna che scendono dal colle di Dubiea verso l'ATO 03 determinano la formazione nella zona di Pian de Sora e de Sote delle aree umide più estese del territorio comunale, individuate come invarianti dal punto di vista geologico.

Sull'ambito non sono presenti ulteriori invarianti.

Criticità e fragilità

L'ambito presenta due estese aree a deflusso difficoltoso nella zona dei Pian de Sora e dei Pian de Sot, dove erano presenti le attività agricole di sfalcio. Tale tipologia di dissesto idrogeologico determina una compatibilità a condizione dei terreni dal punto di vista dell'edificazione.

Nella zona di Pian del Sote è inoltre individuato un ampio dissesto di debris flow generato dagli impluvi del Colle Duoghi.

PAT Comune di Valle di Cadore – Allegato A alle Norme Tecniche

Dimensionamento

ATO 03					
	Stato di fatto	Stato di progetto			
	a	b	c	d	e
Popolazione 2012	0	Completamento del margine (mc)	Linee preferenziali sviluppo produttivo (mq)	Servizi tecnici (mc)	Abitanti teorici aggiuntivi
Volume in centro storico	0	0	0	1 300	$= (b) / 250$
Volume in consolidato	0				
Volume in zona agricola	8 681				
Volume produttivo	0				
Totale	8 681				0

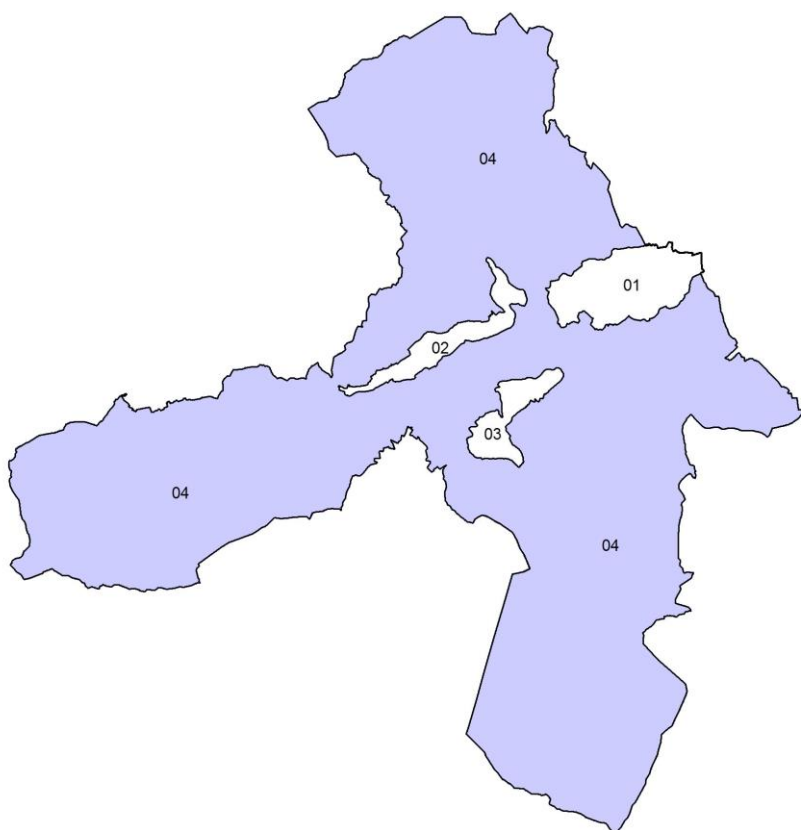
Dotazione di standard

Abitanti teorici di progetto	Standard esistenti (f)						Standard di progetto (g)	Standard minimi da L.R. 11/04 (h)		Standard PAT - standard teorici (f)+(g)-(h)
	Interesse comune	Istruzione	Parcheggio	Parco, gioco e sport	Sentieri CAI e piste ciclabili	Totale standard esistenti		Abitanti teorici di progetto	Aree produttive	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Direttive e prescrizioni

7. Nell'ATO va particolarmente curata l'attenzione per il mantenimento del limite del bosco storico favorendo tutte le iniziative (anche con il ricorso alla perequazione ambientale) per evitare il rimboschimento dei prati di fondovalle ed i prati pascoli e per il taglio delle neoformazioni in conformità alla vigente normativa.
8. L'ATO comprende l'“Ambito da tutelare, riqualificare, valorizzare” di cui all'art. 31 delle N.T. con destinazione turistica a bassa densità, integrata con compatibili utilizzi agricoli, soggetta a piano attuativo. Il PUA potrà prevedere al suo interno una volumetria aggiuntiva, preferibilmente in corpo compatto, da destinare a servizi (reception, depositi, ristorazione, piccola ricettività di supporto, servizi igienici ecc.) per un volume max. di 1.300 mc da realizzarsi con le caratteristiche previste all'art. 31 delle N.T..
9. Il PUA curerà la realizzazione di apposite aree a parcheggio destinate prioritariamente al trasporto collettivo preferibilmente a ridotte emissioni inquinanti; tali superfici saranno di dimensioni contenute ed inferiori a 1.000 mq adeguatamente piantumate e preferibilmente non impermeabilizzate.

Scheda Normativa Ambito Territoriale Omogeneo 04



L'ambito dei versanti boscati è il più esteso all'interno del territorio di Valle di Cadore ed è coperto per la maggior parte da formazioni boschive di conifere.

Esso presenta una notevole escursione altimetrica, passando dai 700m s.l.m. in prossimità del Lago di Valle, fino ai 2200 del Sass de Mezzodì a sud-Est, ai 2170 del Monte Rite a Sud-Ovest e gli oltre 2200m s.l.m. delle Crode San Pietro a Nord.

Descrizione morfologica, ambientale e insediativa

La formazione boschiva principale è quella delle conifere, con la presenza di peccete nella porzione centrale del comune, per mutare in larici e larici-cembreti, piceo faggeti, abieteti, e formazioni di pino silvestre con l'aumentare della latitudine.

In posizione baricentrica all'ambito di trova il Lago di Valle di Cadore, alimentato dal torrente Boite che attraversa orizzontalmente tutto l'ATO dei versanti boscati, caratterizzando la visione paesaggistica degli abitati comunali.

La presenza antropica è limitata alla presenza di tabià, in particolare nella porzione settentrionale dell'Ambito.

Nella porzione più orientale del comune, al confine con Perarolo di Cadore, si sviluppa la linea ferroviaria Montebelluna-Calalzo, mentre dalla località Le Nove in comune di Cibiana di Cadore l'ATO è attraversato dalla ss.347 che si immette della Statale d'Alemagna all'altezza di Ponte La Chiusa.

Invarianti

La porzione settentrionale dell'ATO 04 vede la presenza dell'invariante paesaggistica connessa al sito Dolomiti UNESCO delle "Dolomiti Settentrionali", che interessano il territorio comunale con la buffer zone afferente al Monte Antelao (a Nord Ovest del confine comunale).

Dal punto di vista ambientale l'ambito è interessato da una fitta rete di impluvi di montagna che convogliano verso il rio Vallesina.

Considerando le invarianti di tipo geologico, si segnala la presenza di sei sorgenti captate per uso idropotabile, tre delle quali localizzate lungo il Rio Festona a monte dell'abitato di Valle di Cadore, due lungo il rio di Chiarada in località Pavarù e una più a monte denominata "Antelao", in località Saline.

La porzione centrale dell'ATO è caratterizzata dall'invariante ambientale e geologica del lago di Valle di Cadore. In corrispondenza del suo emissario in località Ponte Procroce è inoltre individuata una forra che caratterizza per circa 200m il corso del torrente Boite. Un'altra forra sul torrente Boite è individuata in località Ponte la Chiusa, all'arrivo del torrente Boite sul confine comunale, mentre una terza si trova in località Ponte Rualan sul Rio Ruseco.

Quali elementi di pregio ambientale sono inoltre individuati alcuni alberi monumentali: l'Olmo di Valle, localizzato immediatamente a sud dell'ATO 01 del centro di Valle di Cadore ed i Tassi di Dubiea, una formazione di 10 tassi sparsi nel bosco attorno alla casera dell'Acqua.

Nella porzione meridionale dell'ambito sono diffuse le aree con deflusso difficoltoso giudicate invarianti geologiche. Sono inoltre individuate diffuse sorgenti che danno origine ad impluvi di montagna, in particolare sulla Costa de Pin; di queste solo la sorgente Dubiea è captata ad uso idropotabile.

Sempre dal punto di vista delle invarianti geologiche sono individuate le forme morfologiche delle doline, riscontrate sul Monte Dubiea e Colle Duoghi in prossimità della cima e nella zona della Val Granda a sud di Ponte Procroce.

La parte occidentale dell'ambito, dal punto di vista ambientale vede la presenza del biotopo dei rodoreti e praterie subalpine della Forcella Deona, localizzata sul confine comunale con il comune di Cibiana di Cadore.

Tra il Monte Rite e il Col Pera sono presenti aree con deflusso difficoltoso, mentre a casera Rite si trova una sorgente captata ad uso idropotabile. Una seconda sorgente si trova lungo il corso del torrente Levinas all'altezza dei fienili Paramussa di sotto.

Tutta la porzione dell'ATO 04 in destra Boite è caratterizzata da una fitta rete di impluvi di montagna, che convoglia, per la parte sud-est del comune, verso il corso del fiume Piave in comune di Perarolo di Cadore, e verso il torrente Boite per la restante parte.

Criticità e fragilità

La porzione settentrionale dell'ambito vede la diffusa presenza di fenomeni valanghivi di vasta estensione, che muovono dai ripidi versanti dolomitici del gruppo dell'Antelao.

Un vasto conoide interessato da fenomeni di debris flow muove dal Monte Ciadin lunga Val Salinetta non interessando tuttavia abitazioni o viabilità di collegamento comunale. Diffusi dissesti franosi di piccole dimensioni caratterizzano il territorio montano, in particolare in prossimità dei versanti vallivi degli impluvi di montagna, senza determinare pericolo a persone o insediamenti. Ad eccezione di località Aunede (Costa Sadorno) e Costa Piana giudicate idonee a condizione per l'edificazione, il resto della porzione settentrionale dell'ATO si presenta non idonea, a causa della morfologia prettamente montana del territorio e della diffusa presenza di dissesti di varia natura.

Il settore meridionale dell'Ambito presenta caratteristiche analoghe, segnato dalla diffusa presenza di dissesti franosi e valanghivi originati sui ripidi versanti dei Monti Rite e Sass di Mezzodì.

Nella zona del monte Dubiea (Pian delle Froppe, Pra Dogo, Pian Alberghi, ecc.) sono rilevate numerose aree a ristagno idrico. I fenomeni rilevati non costruiscono pericolo per la popolazione in quanto distanti dai principali centri abitati.

PAT Comune di Valle di Cadore – Allegato A alle Norme Tecniche

Dimensionamento

ATO 04					
	Stato di fatto	Stato di progetto			
	a	b	c	d	e
Popolazione 2012	0	Completamento del margine (mc)	Linee preferenziali sviluppo produttivo (mq)	Servizi tecnici (mc)	Abitanti teorici aggiuntivi
Volume in centro storico	0	0	0	0	= (b) / 250
Volume in consolidato	0				
Volume in zona agricola	57 023				
Volume produttivo	0				
Totale	57 023				0

Dotazione di standard

Abitanti teorici di progetto	Standard esistenti (f)						Standard di progetto (g)	Standard minimi da L.R. 11/04 (h)		Standard PAT - standard teorici (f)+(g)-(h)
	Interesse comune	Istruzione	Parcheggio	Parco, gioco e sport	Sentieri CAI e piste ciclabili	Totale standard esistenti		Abitanti teorici di progetto	Aree produttive	
0	41 532	0	0	0	16 581	58 113	0	0	0	58 113

Direttive e prescrizioni

1. Nell'ATO va particolarmente curata l'attenzione per il mantenimento del limite del bosco storico favorendo tutte le iniziative (anche con il ricorso alla perequazione ambientale) per evitare il rimboschimento dei prati di fondovalle ed i prati pascoli e per il taglio delle neoformazioni in conformità alla vigente normativa.

2. L'intervento del P.I. per le radure, prati, boschi dell'ATO dovrà valutare le modalità necessarie alla tutela, mantenimento e recupero delle peculiarità e delle emergenze di carattere ambientale e storico-paesaggistico quali radure storiche, boschetti, viabilità minore, opere civili quali muretti a secco e ponticelli, o quant'altro lo caratterizzi. In particolar modo, in caso di realizzazione di nuovi volumi per scopi esclusivamente aziendali o per servizi di interesse collettivo verranno disciplinate le relative localizzazioni affinché siano rispettose sia dell'ottimizzazione della funzione colturale che dell'impatto paesaggistico, con particolare riferimento ai punti di vista dalla viabilità maggiore, dai percorsi ciclo-turistici, dai principali elementi di visitazione storico-culturale.

3. Il P.A.T. tutela le testimonianze storiche connesse all'evento bellico della Prima Guerra Mondiale (ambiti del Col Vacher e Monte Zucco, Forte di Pian dell'Antro, Col S. Anna, Col Vidà, Fienili S. Anna) e ne sostiene l'individuazione, catalogazione e manutenzione necessaria a mantenere viva la memoria secondo le seguenti direttive:

- il P.A.T. riprende le finalità previste dalla l. 78/2001 "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale", dall'art. 50 del Dlgs. 42/2004, dalle l.r. 43/1997 "Interventi per il censimento, il recupero e la valorizzazione di particolari beni storici, architettonici e culturali della Grande Guerra" e l.r. 17/2011 "Disciplina dell'attività di raccolta dei cimeli e reperti mobili della Grande Guerra", nonché dall'art. 60 "Sistemi culturali territoriali" lett. d) del P.T.R.C. adottato come di seguito riportato:

"d) Luoghi identitari della Patria e della Grande Guerra Gli strumenti territoriali e urbanistici individuano i luoghi degli accadimenti storicamente significativi per la memoria collettiva italiana, dal risorgimento alla nascita della Repubblica, ne tutelano il contesto e ne dispongono appropriate modalità di fruizione, anche considerando le indicazioni contenute negli strumenti pianificatori. La Regione promuove l'individuazione di tali siti, il recupero e la valorizzazione dei beni storici, architettonici e culturali correlati, nonché dei relativi contesti ambientali. La Regione, a testimonianza del patrimonio di valori umani e civili espressi nel corso della Prima Guerra Mondiale promuove l'individuazione, il censimento, la catalogazione, il recupero e la valorizzazione dei beni storici, architettonici e culturali correlati a tale evento, nonché dei contesti ambientali di particolare valenza naturalistica paesaggistica. La Regione favorisce altresì la lettura complessiva dei segni del conflitto bellico dando impulso ad iniziative comuni a tutti i siti interessati volte all'approfondimento dei fatti accaduti, alla conservazione della memoria storica, allo sviluppo culturale-turistico dei luoghi."

- il P.I. prevede, per i luoghi, manufatti, preesistenze non ancora censite, la realizzazione di apposita schedatura in conformità alle tipologie adottate dalla Direzione Regionale Beni Ambientali (scheda del bene ambientale, scheda del bene architettonico) articolate sul livello del bene territoriale, del bene esteso o del bene singolo.
- il P.I. determina gli opportuni intorni e relative modalità nei quali consentire interventi relativi ad usi turistici ed agricoli a condizione che siano tali da non compromettere conservazione e recupero dei reperti o comunque tali da non rispettare la memoria dei luoghi.
- quale prescrizione si vieta la manomissione di forti, trincee, cippi, postazioni, gallerie, ricoveri, mulattiere, cisterne di raccolta dell'acqua, ancorché non individuati;

PAT Comune di Valle di Cadore – Allegato A alle Norme Tecniche

- quale prescrizione si vietano consistenti interventi di scavo e movimenti terra suscettibili di alterare o modificare gli elementi significativi e testimoniali, fatti salvi comunque quelli finalizzati al recupero dei manufatti difensivi storici e di visitazione dei luoghi;
- 4. Il P.I. curerà la realizzazione di apposite aree a parcheggio al fine di incentivare la fruizione turistica pedonale, ciclabile e con trasporti collettivi preferibilmente a ridotte emissioni inquinanti; tali superfici saranno di dimensioni contenute ed inferiori a 1.000 mq adeguatamente piantumate e preferibilmente non impermeabilizzate.